

XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI .....	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (I e III) .....	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI) .....	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X) .....	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X) .....	»	19
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	20
GIUSTIZIA (II) .....	»	26
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	28
DIFESA (IV) .....	»	37
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	43
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	56
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	66

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 71.**

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Italia dei Valori: IdV; Iniziativa Responsabile (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): IR; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.**

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	<i>Pag.</i>	74
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	76
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	77
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	82
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	112
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	114
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE .....	»	131
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .....	»	132
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI .....	»	133
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI .....	»	134
<i>INDICE GENERALE</i> .....	»	136

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente .....	3
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:	
Riconoscimento figli naturali. Esame Testo Unificato delle proposte di legge C. 2519 Mussolini, C. 3184 Bindi, C. 3247 Palomba, C. 3915 Governo, C. 4007 Binetti, C. 4054 Brugger e petizioni nn. 534 e 1102 (Parere alla Commissione II) ( <i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i> ) .....	3

*Mercoledì 15 giugno 2011. — Presidenza del presidente Roberto ZACCARIA.*

**La seduta comincia alle 14.**

#### Comunicazioni del Presidente.

Roberto ZACCARIA, *presidente*, comunica che, nella giornata di giovedì 23 giugno 2011, dalle ore 15 alle ore 16,30, si terrà, presso la Sala della Regina, una Tavola rotonda in occasione della presentazione del volume « Fuga dalla legge? Seminari sulla qualità della legislazione », edito da Grafo Edizioni di Brescia. Il volume raccoglie le idee, le riflessioni e le proposte emerse nel corso dei nove seminari sulla qualità della legislazione e sul sistema delle fonti tenutisi in diverse Università italiane tra la fine del 2010 e l'inizio del 2011, promossi allo scopo di confrontare le tematiche parlamentari del Comitato con le esperienze universitarie.

I lavori della Tavola rotonda saranno aperti dal Vicepresidente della Camera dei deputati, onorevole Rosy Bindi. Parteciperà ai lavori il presidente della Commissione Affari costituzionali della Camera, onorevole Donato Bruno. Interverranno il professor Paolo Caretti dell'Università di

Firenze, il professor Federico Sorrentino dell'Università La Sapienza di Roma ed il professor Nicolò Zanon dell'Università di Milano, membro del Consiglio superiore della magistratura. Coordinerà i lavori il professor Ugo De Siervo, già presidente della Corte costituzionale.

Sono stati invitati i coordinatori dei nove seminari, gli onorevoli Lino Duilio e Antonino Lo Presti, già presidenti del Comitato per la legislazione in questa legislatura, nonché tutti gli altri membri del Comitato.

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

##### Riconoscimento figli naturali.

**Esame Testo Unificato delle proposte di legge C. 2519 Mussolini, C. 3184 Bindi, C. 3247 Palomba, C. 3915 Governo, C. 4007 Binetti, C. 4054 Brugger e petizioni nn. 534 e 1102.**

(Parere alla Commissione II).

*(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Arturo IANNACCONI, *relatore*, procede ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2519 Mussolini, C. 3184 Bindi, C. 3247 Palomba, C. 3915 Governo, C. 4007 Binetti, C. 4054 Brugger e petizioni nn. 534 e 1102, recante disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali, e ricordato che in data 21 novembre 2007, il Comitato si era espresso sul disegno di legge C. 2514 recante *Delega al Governo per la revisione della normativa in materia di filiazione*, i cui contenuti coincidono, in parte, con quelli recati dal provvedimento di cui all'oggetto e, in particolare, con quelli di cui all'articolo 2,

rilevato altresì che:

esso reca un contenuto omogeneo in quanto, all'articolo 1, novella alcune disposizioni contenute nel libro primo del codice civile in materia di filiazione, all'articolo 2, contiene una delega al Governo per la revisione della disciplina della filiazione e, all'articolo 3, autorizza il Governo a modificare le norme regolamentari in materia di stato civile;

il provvedimento, al comma 1 dell'articolo 2, fissa in dodici mesi il termine per l'esercizio della delega, e, al successivo comma 3, dispone che esso sia prorogato di sei mesi « *qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari (...) scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente* »; tale ultima circostanza, che, come già osservato dal Comitato in una precedente occasione, non appare giustificata in considerazione degli adempimenti da espletare dopo l'espressione del parere parlamentare, è suscettibile di ingenerare incertezza circa il termine ultimo per l'esercizio della delega, alla quale potrebbe ovviarsi con la previsione, al richiamato comma 1, di un termine più ampio per l'esercizio della delega stessa, contestualmente definendo anche un termine per la

trasmissione degli schemi dei decreti legislativi alle Camere da parte del Governo, congruamente distanziato rispetto a quello per l'esercizio della delega;

il testo unificato, all'articolo 3, comma 1 – laddove autorizza il Governo ad apportare, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, le necessarie e conseguenti modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, in materia di ordinamento dello stato civile – domanda ad un regolamento di attuazione il compito di coordinare le disposizioni recate dal citato decreto n. 396 (che ha natura di regolamento di delegificazione ed è stato dunque adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988) con quelle recate dal provvedimento in esame; tale circostanza non appare coerente con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, anche in considerazione delle differenze riscontrabili nella procedura di adozione dei due tipi di regolamenti che si diversifica, a seguito delle modifiche introdotte al comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 dalla legge n. 69 del 2009, anche per la necessità che, sugli schemi di regolamenti di delegificazione, sia acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

il disegno di legge di iniziativa governativa è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), nonché della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

all'articolo 2, commi 1 e 3 – dal cui combinato disposto si ricava che il termine per l'esercizio della delega è fissato in dodici mesi con contestuale prorogabilità per ulteriori sei mesi nel caso in cui il termine per l'acquisizione del parere par-

lamentare su uno schema di decreto legislativo attuativo della delega stessa scada negli ultimi trenta giorni precedenti alla scadenza della delega o successivamente – anche al fine di individuare con certezza il termine ultimo per l'esercizio della delega, valuti la Commissione l'opportunità di modificare il succitato comma 1, introducendo un termine adeguato per l'esercizio della delega, definendo anche un termine per la trasmissione degli schemi dei decreti legislativi alle Camere da parte del Governo, congruamente distanziato rispetto a quello per l'esercizio della delega, e contestualmente espungendo, al comma 3, l'ultimo periodo, che disciplina il così detto « scorrimento automatico »;

all'articolo 3, comma 1, ove si autorizza il Governo ad apportare le *necessarie e conseguenti* modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, in materia di ordinamento dello stato civile con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, *comma 1*, della legge n. 400 del 1988, e successive modificazioni, valuti la Commissione l'idoneità del regolamento di attuazione ivi previsto – tenuto conto anche delle funzioni di mero coordinamento con la nuova disciplina ad esso attribuite – ad incidere sul citato decreto n. 396, che ha natura di

regolamento di delegificazione ed è stato dunque adottato ai sensi dell'articolo 17, *comma 2*, della legge n. 400 del 1988 ».

Roberto ZACCARIA, *presidente*, richiamata la consolidata giurisprudenza del Comitato, in base alla quale la modifica della disciplina contenuta in un determinato atto normativo dovrebbe essere effettuata con fonte di identica tipologia, ritiene che, nel caso di specie, la previsione di cui al comma 1 dell'articolo 3, che demanda ad un regolamento di attuazione la modifica delle disposizioni recate da un regolamento di delegificazione (il decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000), non appare configurare una vistosa alterazione del sistema delle fonti, atteso che la fonte individuata dalla Commissione di merito non è di rango del tutto dissimile da quello cui appartiene l'atto recante l'originaria disciplina regolamentare. Condivide pertanto l'impostazione seguita dal relatore, che ha formulato il rilievo in oggetto in termini di osservazione e non di condizione.

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 14.15.**

## **GIUNTA DELLE ELEZIONI**

---

### **S O M M A R I O**

COMITATO PER L'ELABORAZIONE DI UNA PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI .....	6
--	---

### **COMITATO PER L'ELABORAZIONE DI UNA PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI**

*Mercoledì 15 giugno 2011.*

Il Comitato si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e III (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### COMITATO DI INDAGINE SULL'ANTISEMITISMO:

Audizione del professor Gert Weisskirchen, membro del Comitato direttivo dell'*Inter-parliamentary Coalition for Combating Antisemitism (ICCA)* ..... 7

#### COMITATO DI INDAGINE SULL'ANTISEMITISMO

*Mercoledì 15 giugno 2011. — Presidenza del presidente Fiamma NIRENSTEIN.*

**La seduta comincia alle 9.05.**

**Audizione del professor Gert Weisskirchen, membro del Comitato direttivo dell'*Inter-parliamentary Coalition for Combating Antisemitism (ICCA)*.**

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Svolge quindi un breve intervento introduttivo.

Gert WEISSKIRCHEN, *membro del Comitato direttivo dell'*Inter-parliamentary**

*Coalition for Combating Antisemitism (ICCA)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni Margherita BONIVER (PdL), Enrico PIANETTA (PdL), Raffaele VOLPI (LNP), Paolo CORSINI (PD) e Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*.

Gert WEISSKIRCHEN, *membro del Comitato direttivo dell'*Inter-parliamentary Coalition for Combating Antisemitism (ICCA)**, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 10.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e ecorrettive del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Atto n. 364 (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 8

##### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 15 giugno 2011. — Presidenza del presidente della XI Commissione Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luca Bellotti.*

##### **La seduta comincia alle 14.35.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e ecorrettive del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.**

**Atto n. 364.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 14 giugno 2011.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri ha avuto inizio, con lo svolgimento delle relazioni introduttive, l'esame del provvedimento in titolo e che nell'ambito della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite – svoltasi sempre nella giornata di ieri – si è convenuto di prevedere per oggi il seguito del dibattito di carattere generale; al

contempo, nella medesima riunione, si è concordato sull'opportunità di svolgere, nell'ultima settimana del mese di giugno, talune audizioni informali, al termine delle quali riprenderà l'esame del provvedimento in titolo.

Donella MATTESINI (PD) ritiene che il provvedimento in esame dimostri quanto contraddittoria e confusa sia stata l'azione del Governo in materia previdenziale, per un verso tesa ad elevare l'età pensionabile e a posticipare l'uscita dal servizio dei lavoratori mediante le cosiddette « finestre di scorrimento », per altro verso rivolta a scoraggiare la prosecuzione del lavoro nel pubblico impiego, attraverso la previsione di una risoluzione coatta del rapporto di lavoro, peraltro disciplinata in modo talmente contraddittorio da dare luogo a significativi contenziosi. Nell'evidenziare l'esigenza di procedere ad un riesame della normativa introdotta dal Governo in questi ultimi anni, al fine di verificare gli effetti che sono stati prodotti nei confronti dei dipendenti pubblici, fa notare che l'applicazione di queste misure, oltre a sancire un impoverimento complessivo delle pubbliche amministrazioni, private delle figure professionali più qualificate, ha altresì determinato in taluni enti pubblici – tra cui cita l'INPDAP – risultati

ancor più paradossali, per cui, a fronte di una uscita « forzata » dal lavoro di taluni dipendenti, vi è stato il ricorso a dubbie forme di consulenza che hanno coinvolto professionisti ormai in pensione, determinando un inutile dispendio di risorse a carico dei conti pubblici.

Soffermandosi sul contenuto del testo in esame, esprime poi perplessità sulla parte dell'articolo che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di collocare il dipendente in quiescenza, senza necessità di fornire ulteriori motivazioni al dipendente, nei casi in cui queste abbiano preventivamente determinato appositi criteri applicativi con un atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo. Fa notare, in proposito, che la norma descritta presenta rilevanti elementi di criticità, ponendosi in contrasto con fondamentali principi del diritto, nonché con i prevalenti orientamenti della giurisprudenza costituzionale ed amministrativa.

In conclusione, pur sottolineando la necessità di un intervento correttivo che ponga rimedio alle incongruenze determinate dagli interventi legislativi adottati in precedenza del Governo, ritiene necessario pensare a soluzioni diverse da quelle previste nel testo in esame, partendo da un riesame complessivo della situazione concretamente esistente nell'ambito delle diverse amministrazioni.

Giovanni PALADINI (IdV) ritiene che l'articolo 1 dello schema di decreto in

esame sia affetto da mancanza assoluta di delega legislativa e sia, pertanto, incostituzionale, non soltanto sotto il profilo della forma, ma anche nella sostanza.

Da un punto di vista formale, osserva infatti che il predetto articolo 1, intervenendo su una materia (e su una legge) che non è oggetto della delega legislativa né del potere correttivo delegato, non risponde a nessuno dei criteri individuati dalla giurisprudenza costituzionale, in relazione al rispetto dei principi e criteri direttivi della delegazione legislativa e al loro coerente sviluppo, facendo notare che, in tal modo, si stravolgono le più elementari regole in materia di fonti del diritto e di riparto delle competenze tra potere esecutivo e legislativo.

Osserva, inoltre, che il provvedimento in questione sembra contenere elementi di incostituzionalità anche sotto un profilo sostanziale, in quanto la nuova disciplina in materia di licenziamenti unilaterali per raggiunti limiti di età massima di servizio rinvia ad un provvedimento generale, a prescindere dal licenziamento individuale e dall'obbligo di motivazione nei confronti del singolo dipendente.

Per le ragioni esposte, fa presente che il suo gruppo chiede formalmente che l'articolo 1 sia stralciato dallo schema di decreto legislativo in esame.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006. Atto n. 367 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) .....

10

##### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 15 giugno 2011. — Presidenza del presidente della X Commissione Manuela DAL LAGO.*

##### **La seduta comincia alle 15.40.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006.**

**Atto n. 367.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Luigi LAZZARI (Pdl), *relatore per la X Commissione*, sottolinea che lo schema di decreto legislativo, sul quale le Commissioni riunite VIII e X sono chiamate ad esprimere un parere entro il prossimo 10 luglio, ai sensi degli articoli 1 e 16 della

legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009), si compone di 36 articoli e tre allegati che riguardano rispettivamente: i criteri per la caratterizzazione e la valutazione del potenziale complesso di stoccaggio e dell'area circostante; i criteri per la preparazione e l'aggiornamento del piano di monitoraggio (previsto dall'articolo 19, comma 2) e per il monitoraggio nella fase di post-chiusura; i requisiti necessari per i soggetti richiedenti il rilascio di una licenza di esplorazione o di un'autorizzazione allo stoccaggio.

Avverte che la sua relazione si concentra in particolare sul Capo I (articoli 1-6), recante le norme relative alle finalità ed all'ambito di applicazione del decreto, nonché disposizioni sulle amministrazioni competenti per lo svolgimento delle istruttorie tecniche e delle attività di monitoraggio, nonché per le attività di vigilanza e controllo. Sono altresì sinteticamente illustrate le disposizioni dei Capi V e VI (articoli 28-33) relative alle modalità di accesso da parte di terzi alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio, alla cooperazione transnazionale, alle modalità di informazione al pubblico ed all'istituzione di un apposito sistema sanzionatorio, non-

ché quelle contenute nel Capo VII (articoli 34-36) in materia di modifiche agli allegati, modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 (c.d. Codice ambientale) ed entrata in vigore.

L'articolo 1 reca l'oggetto dello schema di decreto in esame, ovvero la trasposizione nell'ordinamento interno delle disposizioni della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>).

Lo schema di decreto è volto, pertanto, ad istituire un quadro di misure per garantire lo stoccaggio geologico permanente di biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>) in formazioni geologiche profonde, da realizzarsi con il massimo livello di efficienza e di sostenibilità ambientale, nonché di sicurezza e tutela della salute della popolazione, al fine di contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici attraverso la riduzione delle emissioni in atmosfera.

L'articolo 2, comma 1, indica l'ambito di applicazione delle disposizioni dello schema di decreto nel territorio italiano, nonché nella zona economica esclusiva e nella piattaforma continentale come definite nella convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS). I commi 2 e 3 dell'articolo 2 introducono una procedura autorizzativa semplificata (prevista dall'articolo 16, comma 11) per lo stoccaggio di CO<sub>2</sub> con volumi complessivi inferiori a 100.000 tonnellate ed effettuato a fini di ricerca, sviluppo e sperimentazione di nuovi prodotti, ma vietano lo stoccaggio di CO<sub>2</sub> nella colonna d'acqua.

L'articolo 3, comma 1 recepisce, pressoché nell'identica formulazione, le definizioni recate dall'articolo 3 della direttiva. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, allo schema di decreto si applicano anche le definizioni recate dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 216/2006, con cui si è data attuazione alle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.

Per le istruttorie tecniche e le attività di monitoraggio, vigilanza e controllo, l'articolo 4, comma 1, 4 e 5 prevede che il Ministero dello sviluppo economico (d'ora in poi MSE) e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (d'ora in poi MATTM) si avvalgano, quale organo tecnico, del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, di cui all'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 216/2006 (d'ora in poi Comitato). Per far fronte, come sottolineato dalla relazione illustrativa, alle nuove competenze attribuite al Comitato dallo schema di decreto in esame, il consiglio direttivo del Comitato viene integrato con tre componenti: uno nominato dal MISE, uno dal MATTM ed uno designato dalla Conferenza unificata. Nell'ambito del Comitato è istituita anche una Segreteria tecnica per lo stoccaggio di CO<sub>2</sub>. Vengono quindi elencate al comma 5 le attività nell'ambito delle quali il Comitato ha il compito di fornire supporto tecnico al MISE e al MATTM. I commi 2 e 3 riguardano, invece, l'istituzione e la composizione dell'apposita Segreteria tecnica che, in casi eccezionali, ovvero, come precisa la relazione illustrativa, qualora le competenze dei componenti della segreteria non siano sufficienti ad affrontare le problematiche tecnico-scientifiche che si dovessero presentare, può avvalersi dell'ausilio di enti ed istituti di ricerca. Al riguardo, segnala che – secondo quanto emerge dal parere della Conferenza Stato-Regioni – il Governo si è impegnato ad integrare la composizione della Segreteria tecnica da 11 a 13 membri, includendovi due componenti designati dalla Conferenza Stato-regioni, con il presupposto che sia personale distaccato continuativamente presso la Segreteria tecnica. Il Comitato gestisce e aggiorna il Registro per il confinamento e lo stoccaggio di CO<sub>2</sub> (d'ora in poi Registro), istituito dall'articolo 5. L'istituzione del Registro, presso il Comitato, non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto, come sottolinea la relazione illustrativa, le relative attività

verranno realizzate con le risorse economiche già disponibili. Nel Registro dovranno confluire i seguenti dati: le infrastrutture di trasporto esistenti e progettate; le licenze, le autorizzazioni e le delibere del Comitato; l'elenco dei siti di stoccaggio di CO<sub>2</sub> chiusi, di quelli per i quali sia avvenuto un trasferimento di responsabilità ai sensi del successivo articolo 24 e dei complessi di stoccaggio circostanti, incluse anche le mappe e le sezioni relative alla loro estensione territoriale e tutte le informazioni utili per valutare se il CO<sub>2</sub> stoccato sarà confinato completamente e in via permanente. Il Comitato dovrà, inoltre, assicurare l'accesso del pubblico ai dati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 195/2005, con cui è stata data attuazione alla direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, anche consentendo la consultazione per via telematica.

L'articolo precisa, infine, che i dati contenuti nel registro dovranno essere considerati nell'ambito delle procedure di pianificazione territoriale e per l'autorizzazione di attività che potrebbero avere o subire ripercussioni dallo stoccaggio geologico di CO<sub>2</sub>.

L'articolo 6, comma 1, prevede l'istituzione, presso il MiSE, di una banca dati, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio statale, nella quale dovranno confluire tutti i dati acquisiti ed elaborati nel corso delle varie fasi delle attività di esplorazione e di stoccaggio di CO<sub>2</sub>.

Ai fini dell'individuazione delle aree del territorio nazionale all'interno delle quali possono essere selezionati i siti di stoccaggio, previste dal successivo articolo 7, comma 1, il comma 2 dell'articolo 6 prevede che gli operatori minerari, petroliferi, geotermici e gli istituti di ricerca siano tenuti a mettere a disposizione del MSE e del MATTM i dati geofisici, geologici e geominerari acquisiti ed elaborati durante le attività minerarie e di ricerca scientifica pregresse; segnalare le potenziali criticità derivanti dall'eventuale coesistenza con un sito di stoccaggio di CO<sub>2</sub>. I commi 3 e 4 dell'articolo 6 garantiscono, da un lato la

riservatezza sui dati forniti nell'ambito dell'utilizzo ai fini dell'applicazione del decreto e, dall'altro, indicano il contenuto minimo delle informazioni da inserire in banca dati che i gestori sono tenuti a fornire qualora si presentino richiesta di autorizzazione o di chiusura dei siti di stoccaggio di CO<sub>2</sub>. Da ultimo, il comma 5 dell'articolo 6 prevede che il MiSE promuova la stipula di accordi tra gli operatori minerari, petroliferi e geotermici ed i titolari di licenza di esplorazioni al fine di permettere lo scambio dei dati acquisiti durante le attività minerarie pregresse.

Passando alle disposizioni relative al Capo V segnala che l'articolo 28, commi 1 e 2, impone ai gestori dei siti di stoccaggio e delle reti di trasporto di CO<sub>2</sub> l'obbligo di garantire il collegamento e l'accesso alla propria rete ed ai siti di stoccaggio anche ad altri operatori secondo modalità trasparenti e non discriminatorie che dovranno essere stabilite dal MISE e dal MATTM, tenendo conto dei seguenti elementi: capacità di stoccaggio disponibile o che può essere ragionevolmente resa disponibile all'interno delle aree individuate sul territorio nazionale dall'articolo 7 e capacità di trasporto disponibile o ragionevolmente resa disponibile; parte degli obblighi di riduzione di CO<sub>2</sub> assunti in ambito internazionale e comunitario ai quali intendono ottemperare con la cattura e lo stoccaggio geologico; necessità di negare l'accesso in caso di incompatibilità delle specifiche tecniche cui non si possa ragionevolmente ovviare; necessità di conciliare le esigenze motivate del proprietario o del gestore del sito di stoccaggio o della rete di trasporto con gli interessi di tutti gli altri utilizzatori del sito o della rete o dei relativi impianti di trattamento o di movimentazione eventualmente interessati.

L'articolo 28, commi 3 e 4, disciplina i casi in cui può essere negato l'accesso.

I gestori dei siti di stoccaggio e gli operatori delle reti di trasporto possono, infatti, negare l'accesso sia per mancanza di capacità sia di collegamento, mentre l'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva indica quale motivo per giustificare il

diniego unicamente la mancanza di capacità. Inoltre, tale diniego deve essere debitamente motivato in forma scritta e deve essere immediatamente comunicato al MISE e al MATTM, nonché per conoscenza anche al Comitato. Da ultimo, viene previsto che i due Ministeri si attivino affinché il gestore che nega l'accesso per mancanza di capacità o di collegamento provveda al potenziamento necessario nella misura in cui ciò risulti economico, oppure se il potenziale cliente è disposto a sostenerne i costi, a condizione che ciò non abbia un'incidenza negativa sulla sicurezza delle operazioni di trasporto e stoccaggio geologico di CO<sub>2</sub>.

L'articolo 29, sulla risoluzione delle controversie, prevede che colui che intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti di accesso di cui all'articolo 28, comma 2, possa promuovere un previo tentativo di conciliazione presso il Comitato.

Passando alle disposizioni del Capo VI, l'articolo 30, sulla cooperazione transnazionale, dispone che per il trasporto transfrontaliero di CO<sub>2</sub>, i siti di stoccaggio transfrontalieri o i complessi di stoccaggio transfrontalieri, il MISE ed il MATTM debbano dare attuazione alle disposizioni del decreto in esame ed alle altre normative comunitarie applicabili, oppure favorire la stipula di accordi specifici con Paesi non appartenenti all'Unione europea.

L'articolo 31 sull'informazione del pubblico, demanda al MISE ed al MATTM il compito di mettere a disposizione del pubblico le informazioni ambientali sullo stoccaggio geologico di CO<sub>2</sub>.

L'articolo 32 riguarda, invece, gli obblighi di comunicazione dei dati alla Commissione europea. Viene stabilito che sia il MiSE, dopo aver sentito il MATTM ed il Comitato, a presentare alla Commissione europea – con cadenza triennale – una relazione sull'attuazione del decreto, che dovrà includere anche i dati previsti dall'articolo 5, comma 2, lett. c), relativi ai siti di stoccaggio chiusi e ai complessi di stoccaggio circostanti, nonché di quelli per i quali sia avvenuto un trasferimento di responsabilità ai sensi dell'articolo 24.

Viene, quindi, previsto che la prima relazione venga trasmessa alla Commissione entro il 30 giugno 2011, su un modello predisposto dalla stessa Commissione.

L'articolo 33 istituisce un sistema sanzionatorio per coloro che violano le norme introdotte dal decreto in esame.

Al riguardo l'articolo 28 della direttiva dispone unicamente che le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e che gli Stati sono tenuti a notificarle entro il 25 giugno 2011, insieme alla notifica immediata di eventuali modifiche successive.

Le sanzioni sono irrogate dal Comitato di cui all'articolo 4 del presente schema di decreto.

Con riferimento alle disposizioni del Capo VII segnala, infine, che l'articolo 34 consente la modifica degli allegati anche a seguito di eventuali modifiche apportate dalla Commissione europea. Segnala che – secondo quanto emerge dal parere della Conferenza Stato-Regioni – il Governo si è impegnato a prevedere che la modifica degli allegati avvenga con decreto interministeriale (adottato di concerto da MISE e MATTM) sentita la Conferenza Stato-Regioni.

Aggiunge che il Capo VII reca una serie di modifiche legislative: al comma 1 dell'articolo 35 integra l'articolo 104 del decreto legislativo n. 152/2006, che vieta scarichi diretti nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, al fine di consentire in deroga alla citata disposizione, l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di CO<sub>2</sub> in formazioni geologiche che per motivi naturali sono definitivamente inadatte a altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata secondo la normativa di recepimento della direttiva 2009/31/CE recata dallo schema in esame. Segnala che – secondo quanto emerge dal parere della Conferenza Stato-Regioni – il Governo si è impegnato ad aggiungere, quale condizione aggiuntiva, che le citate formazioni geologiche devono essere prive di scambio di fluidi con altre formazioni.

Il comma 2 dell'articolo 35 integra l'articolo 185 del decreto legislativo n. 152/2006 al fine di escludere dalla di-

sciiplina sui rifiuti il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche secondo la normativa di recepimento della direttiva 2009/31/CE recata dallo schema in esame. Si segnala che – secondo quanto emerge dal parere della Conferenza Stato-Regioni – il Governo si è impegnato ad aggiungere, quale condizione aggiuntiva, che le citate formazioni geologiche devono essere prive di scambio di fluidi con altre formazioni.

Il comma 3 dell'articolo 35 introduce due nuovi commi all'articolo 273 del decreto legislativo n. 152/2006 che disciplina le emissioni dei grandi impianti di combustione. Le nuove disposizioni introdotte sono finalizzate a creare le premesse, in fase di autorizzazione alle emissioni per gli impianti di potenza termica nominale pari o superiore a 300 MW, all'installazione delle strutture necessarie alla cattura e alla compressione di CO<sub>2</sub>.

I commi da 4 a 7 dell'articolo 35 recano modifiche e integrazioni puntuali agli allegati II, III e IV alla parte II del decreto legislativo n. 152/2006 che individuano i progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità nonché l'autorità decisoria competente.

Il comma 8 dell'articolo 35 aggiunge all'Allegato VIII della parte II del decreto legislativo n. 152/2006 la cattura di flussi di CO<sub>2</sub> provenienti da impianti inclusi nel medesimo allegato e destinati allo stoccaggio geologico secondo la normativa di recepimento della direttiva 2009/31/CE recata dallo schema in esame.

Il comma 9 dell'articolo 35, infine, aggiunge all'Allegato 5 della parte VI del decreto legislativo n. 152/2006 (in materia di danno ambientale) la gestione dei siti di stoccaggio secondo la normativa di recepimento della direttiva 2009/31/CE recata dallo schema in esame.

L'articolo 36 prevede, come di consueto, l'entrata in vigore dello schema di decreto in esame il giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Guido DUSSIN (LNP), *relatore per l'VIII Commissione*, illustra le disposizioni

dei capi II e III (articoli 7-17) che disciplinano l'analisi e la valutazione del potenziale di stoccaggio permanente del territorio nazionale, nonché le procedure per il rilascio di licenze di esplorazione e autorizzazioni allo stoccaggio.

Le norme contenute nel Capo IV (articoli 18-27) riguardano gli obblighi in materia di gestione degli impianti di stoccaggio, nonché quelli previsti per la fase di chiusura e post-chiusura, accanto alla procedura del trasferimento di responsabilità dal gestore all'autorità competente. In particolare, l'articolo 7 prevede l'individuazione – entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto (che, secondo gli emendamenti delle regioni accolti dallo Stato in sede di Conferenza Stato-regioni, dovrebbero essere prorogati a 24 mesi) – delle aree del territorio nazionale e della zona economica esclusiva all'interno delle quali possono essere selezionati i siti di stoccaggio e le aree escluse.

Ai fini dell'individuazione delle aree, gli operatori minerari, petroliferi, geotermici e gli istituti di ricerca sono tenuti a mettere a disposizione del MiSE e del MATTM i dati geofisici, geologici e geominerari acquisiti ed elaborati durante le attività minerarie e di ricerca scientifica pregresse; a segnalare le potenziali criticità derivanti dall'eventuale coesistenza con un sito di stoccaggio di CO<sub>2</sub>. Sulla base delle indicazioni fornite dai citati operatori e/o desumibili da studi, progetti di ricerca e sperimentazioni relative alla cattura, trasporto e confinamento di CO<sub>2</sub> in formazioni geologiche profonde, disponibili in materia, i Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente effettuano, con il supporto del Comitato, una valutazione della capacità di stoccaggio permanente disponibile nelle formazioni geologiche di sottosuolo del territorio nazionale individuate sulla base di un'analisi tecnica.

Nelle more dell'individuazione delle suddette aree, è prevista una fase transitoria in cui eventuali licenze di esplorazione ed eventuali autorizzazioni allo stoccaggio sono rilasciate in via provvisoria seguendo comunque le procedure previste per il rilascio dai successivi articoli del

decreto (articoli 8, 11, 12 e 16), salvo successivo obbligo di conferma delle medesime autorizzazioni provvisorie. L'idoneità di una formazione geologica ad essere adibita a sito di stoccaggio e la relativa sicurezza sono stabilite in sede di esame della domanda di autorizzazione allo stoccaggio in base alla valutazione del potenziale complesso di stoccaggio e dell'area circostante secondo i criteri fissati all'allegato I: l'idoneità e la sicurezza citate possano essere riconosciute solo se non vi è un rischio significativo di fuoriuscita e se non sussistono rischi rilevanti per l'ambiente o la salute.

L'articolo 7 disciplina poi i casi in cui la domanda di autorizzazione allo stoccaggio di CO<sub>2</sub> sia relativa ad un sito potenzialmente utilizzabile per la produzione di idrocarburi o risorse geotermiche, o lo stoccaggio di idrocarburi (In tal caso viene stabilito che il MSE e il MATTM, valutate le diverse opzioni, stabiliscono quale dei diversi possibili utilizzi sia prioritario ai fini dell'interesse nazionale) o ad un'area già oggetto di titolo minerario (in tal caso viene previsto che MSE e MATTM valutino la compatibilità dell'attività di stoccaggio con le attività già in atto). Sottolinea che – secondo quanto emerge dal parere della Conferenza Stato-regioni – il Governo si è impegnato ad introdurre due commi aggiuntivi all'articolo in esame che prevedono il divieto di effettuare stoccaggi di CO<sub>2</sub> in formazioni geologiche interessate da falde acquifere le cui acque possono avere uso potabile o irriguo e nei territori dei Comuni classificati in zona sismica 1, ai sensi dell'OPCM 3274/2003. Per le aree ricadenti nelle zone 2, 3 e 4, invece, il proponente dell'impianto dovrà allegare al progetto una relazione sulle possibili interferenze tra le azioni sismiche e la formazione geologica interessata.

Ricorda che in Conferenza Stato-Regioni, il Governo si è impegnato ad introdurre nel testo del provvedimento in esame una serie di modifiche volte a riconoscere un maggiore ruolo delle regioni nello svolgimento dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle licenze e delle autorizzazioni ed un loro

pieno coinvolgimento nel flusso delle informazioni relative alle attività di gestione, di vigilanza e di controllo degli impianti e delle attività che in essi si svolgono.

L'articolo 8 disciplina le licenze di esplorazione che sono rilasciate al soggetto richiedente, su parere del Comitato, dal MiSE di concerto con il MATTM, nonché (secondo quanto richiesto in sede di Conferenza Stato-regioni ed accettato dal Governo) d'intesa con la regione territorialmente interessata, con procedimento unico in cui sono compresi tutti i nulla osta necessari alla realizzazione delle relative attività, secondo la procedura di cui al successivo articolo 11. Lo stesso articolo 8 dispone che la licenza di esplorazione ha una durata di tre anni prorogabile – a richiesta del soggetto interessato – per un ulteriore termine massimo di 2 anni, previo parere – secondo quanto concordato con le Regioni in sede di Conferenza – della regione territorialmente interessata.

L'articolo 9 disciplina l'utilizzo del suolo di terzi disponendo che le opere necessarie all'esplorazione sono dichiarate di pubblica utilità a tutti gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e quindi imponendo ai proprietari e agli eventuali utilizzatori dei terreni compresi nel perimetro che delimita l'area della licenza di consentire alla propria presenza – ai fini dell'indagine – l'accesso al suolo da parte delle persone autorizzate all'indagine o loro incaricati. Una volta terminata l'indagine, il titolare della licenza dovrà provvedere al ripristino immediato dello stato di fatto e di diritto antecedente all'occupazione temporanea. Qualora poi a seguito delle attività autorizzate insorgano pregiudizi patrimoniali, il titolare dovrà di versare un adeguato indennizzo in denaro al proprietario o altro legittimo utilizzatore del suolo. L'articolo 10 disciplina i casi di revoca della licenza alla quale procede il MSE di concerto con il MATTM, previa diffida, e sentita – secondo l'impegno del Governo in sede di Conferenza Stato-Regioni – la Regione territorialmente interessata.

Quanto al rilascio e al rifiuto della licenza, il cui termine è in ambedue i casi

fissato dall'articolo 11 in 180 giorni, il Governo si è impegnato, secondo quanto emerge dal parere della Conferenza Stato-Regioni, a modificare il comma 5 con due commi destinati a disciplinare, rispettivamente, il rilascio o il rifiuto della licenza. Ai fini del rilascio verrebbe previsto che la regione renda la propria intesa (espressamente prevista dalla nuova formulazione accettata dal Governo all'articolo 8, comma 2, del provvedimento) entro 120 giorni, fatto salvo il dettato della parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 (norme in materia di VIA). In caso di diniego al rilascio della licenza verrebbe previsto inoltre che il provvedimento di rifiuto, da emanare qualora ne siano ravvisati i presupposti, debba essere motivato. Lo stesso articolo 11 demanda poi l'individuazione dei criteri su cui dovrà basarsi la valutazione delle istanze concorrenti ad appositi decreti ministeriali da emanarsi entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Secondo quanto emerge dal parere della Conferenza Stato-regioni, il Governo si è impegnato ad esplicitare nel testo i criteri da utilizzare nelle more dell'emanazione della disciplina regolamentare.

I successivi articoli da 12 a 17 recano la disciplina delle autorizzazioni allo stoccaggio di CO<sub>2</sub>. In particolare, l'articolo 12 ricomprende fra le attività soggette ad autorizzazione, quelle relative alla realizzazione, alla gestione, al monitoraggio e alla chiusura dei siti di stoccaggio di CO<sub>2</sub>. Lo stesso articolo prevede, inoltre, che ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione, i richiedenti devono dimostrare di essere in possesso delle capacità tecniche, organizzative ed economiche necessarie per l'espletamento delle attività da autorizzare. È riconosciuta, poi, una precedenza al titolare della licenza di esplorazione. A differenza dell'analoga disposizione della direttiva che prevede il divieto di utilizzi incompatibili, l'articolo 12 dispone che nel corso della procedura di autorizzazione allo stoccaggio non sono consentiti usi diversi del complesso di stoccaggio che possano pregiudicare l'idoneità del sito a essere adibito a sito di stoccaggio di CO<sub>2</sub>.

L'articolo 13 disciplina il contenuto della domanda di autorizzazione che deve contenere, tra l'altro, gli elementi idonei a comprovare la competenza tecnica del richiedente; la caratterizzazione del sito e del complesso di stoccaggio e una valutazione della sicurezza di stoccaggio; la descrizione dell'impianto e delle tecnologie impiegate; il programma dei lavori con la descrizione delle attività; i quantitativi di CO<sub>2</sub> da iniettare e stoccare; i piani di monitoraggio e post-chiusura e la quietanza dell'avvenuto pagamento delle tariffe. Secondo quanto emerge dal parere della Conferenza Stato-Regioni – il Governo si è impegnato ad eliminare dal contenuto della domanda la prova dell'avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o altro mezzo equivalente richiesto, prima che abbiano inizio le operazioni di iniezione. Nei casi di volumi complessivi di stoccaggio inferiori a 100.000 tonnellate, effettuati ai fini di ricerca, sviluppo e sperimentazione di nuovi prodotti o processi (assoggettati alla procedura semplificata prevista dall'articolo 16, comma 11), la domanda ha un contenuto informativo ridotto.

L'articolo 14 reca disposizioni relative alle condizioni e alle limitazioni temporali dell'autorizzazione allo stoccaggio il cui contenuto è disciplinato dal successivo articolo 15.

L'articolo 16, in parallelo a quanto previsto dall'articolo 11 per le licenze di esplorazione, disciplina il procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio, prevedendosi anche in questo caso un termine di 180 giorni per il rilascio o il rifiuto dell'autorizzazione; che la regione territorialmente interessata, secondo l'impegno assunto dal Governo in sede di Conferenza Stato-regioni, renda la propria intesa entro 120 giorni (fatto salvo il dettato del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di VIA); che siano individuati i criteri su cui dovrà basarsi la valutazione delle istanze concorrenti ad appositi decreti ministeriali da emanarsi entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, con esplicitazione nel

testo di quelli da utilizzare nelle more dell'emanazione della disciplina regolamentare.

L'articolo 17, unitamente all'articolo 12, comma 6, disciplina i casi di modifica, riesame, aggiornamento, revoca e decadenza dell'autorizzazione, in linea con le disposizioni recate dall'articolo 11 della direttiva. In particolare, il gestore del sito di stoccaggio ha l'obbligo di comunicare – con le stesse forme previste per la presentazione della domanda di autorizzazione – le eventuali modifiche che intende apportare alla gestione del sito. Sulla base di una valutazione dell'entità di tali modifiche e fatta salva l'ottemperanza agli obblighi in materia di VIA concernenti le modifiche proposte, il MSE, di concerto con il MATTM, su parere del Comitato, adotta i relativi provvedimenti in termini di modifica, riesame e aggiornamento dell'autorizzazione allo stoccaggio. In caso di modifiche sostanziali, il gestore è previamente autorizzato, mentre, quanto alla decadenza, essa è dichiarata dal MSE anche su proposta del Comitato.

Le successive norme contenute nel Capo IV (articoli da 18 a 27) riguardano, invece, gli obblighi in materia di gestione degli impianti di stoccaggio, nonché quelli previsti per la fase di chiusura e post-chiusura, accanto alla procedura del trasferimento di responsabilità dal gestore all'autorità competente. In particolare, l'articolo 18 stabilisce i criteri e la procedura di iniezione del flusso di CO<sub>2</sub> nei siti di stoccaggio, specificando, fra l'altro, che il gestore inietta i flussi di CO<sub>2</sub> solo previa effettuazione delle analisi della loro composizione. Il successivo articolo 19 impone al gestore l'obbligo di effettuare il controllo e il monitoraggio dei flussi di CO<sub>2</sub> iniettati e di certificare al Comitato, ogni sei mesi, i risultati di tali attività, in attuazione del piano di monitoraggio predisposto dallo stesso gestore.

L'articolo 20 impone, inoltre, al gestore di presentare al Comitato una relazione annuale sulle attività svolte.

L'articolo 21 istituisce, quindi, un sistema di vigilanza e controllo, attraverso la previsione di ispezioni periodiche ed

occasionalì, individuando l'UNMIG e i suoi uffici territoriali come organo di vigilanza e controllo per quanto riguarda l'applicazione delle norme di polizia mineraria e l'ISPRA come organo deputato alla vigilanza e ai controlli ambientali, da svolgere – secondo l'impegno assunto dal Governo in sede di Conferenza Stato-regioni – avvalendosi anche delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.

L'articolo 22 disciplina le azioni da intraprendere in caso di fuoriuscite o rilevanti irregolarità, mentre l'articolo 23 disciplina la fase di chiusura e post-chiusura del sito di stoccaggio di CO<sub>2</sub>, prevedendosi al comma 1 che le relative attività sono soggette ad autorizzazione ministeriale rilasciata – secondo l'impegno assunto dal Governo in sede di Conferenza Stato-regioni – d'intesa con la regione territorialmente interessata. I successivi commi 3 e 4 introducono, poi, una specifica disciplina per la fase di post-chiusura consistente in una serie di obblighi a carico del gestore, quali la sigillazione del sito e lo smantellamento degli impianti di iniezione, secondo un piano provvisorio di post-chiusura.

L'articolo 24 reca le disposizioni che regolano il trasferimento della responsabilità del complesso di stoccaggio dal gestore all'autorità competente, che viene individuata nel MiSE, una volta chiuso il sito di stoccaggio nei casi previsti dall'articolo 23, comma 2, lettere a) e b), ovvero se sono soddisfatte le condizioni indicate nell'autorizzazione alla chiusura oppure su richiesta motivata del gestore.

L'articolo 25 disciplina l'obbligo di prestazione di apposita garanzia finanziaria da parte del soggetto autorizzato allo stoccaggio del CO<sub>2</sub>.

Prima che sia avvenuto il trasferimento di responsabilità con le modalità indicate nell'articolo 24, l'articolo 26, comma 1 impone al gestore di versare all'autorità competente un contributo finanziario, la cui entità con le relative modalità di versamento, sono determinate da un decreto interministeriale da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

L'articolo 27, comma 1, prevede la tariffazione, a carico degli operatori interessati, in base al costo effettivo del servizio, per la copertura degli oneri relativi a talune attività, fra le quali quelle relative alla effettuazione delle ispezioni da parte degli organi di vigilanza e controllo.

Le disposizioni dei Capi V e VI (articoli da 28 a 33) recano una serie di norme relative alle modalità di accesso da parte di terzi alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio, alla cooperazione transazionale, alle modalità di informazione al pubblico ed all'istituzione di un apposito sistema sanzionatorio.

L'articolo 35 reca, quindi, alcune modifiche al Codice ambientale, mentre l'articolo 36 prevede l'entrata in vigore dello schema in esame il giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Sottolinea che gli allegati allo schema in esame riguardano i criteri per la ca-

ratterizzazione e la valutazione del potenziale complesso di stoccaggio e dell'area circostante (Allegato I), i criteri per la preparazione e l'aggiornamento del piano di monitoraggio (previsto dall'articolo 19, comma 2) e per il monitoraggio nella fase di post-chiusura (Allegato II) e i requisiti necessari per i soggetti richiedenti il rilascio di una licenza di esplorazione o di un'autorizzazione allo stoccaggio (Allegato III). Ricorda, infine, che l'articolo 34 del provvedimento in esame, infine, consente la modifica degli allegati anche a seguito di eventuali modifiche apportate dalla Commissione europea.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### **IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)**

---

#### S O M M A R I O

##### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli che non producono emissioni di anidride carbonica. C. 2844 Lulli, C. 3553 Ghiglia e C. 3773 Scalera ..... 19

##### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 15 giugno 2011.*

**Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità  
mediante veicoli che non producono emissioni di  
anidride carbonica.**

**C. 2844 Lulli, C. 3553 Ghiglia e C. 3773 Scalera.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle  
16.10 alle 16.20.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-04114 Messina: Gettone di presenza per i consiglieri circoscrizionali .....	20
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	24
5-04355 Ginefra: Sulla situazione dell'ordine pubblico nel comune di Altamura .....	20

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria. Testo unificato C. 3321 Scandroglio, C. 3406 Gregorio Fontana e C. 4272 Tullo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ...	22
--	----

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 21 marzo 2007. C. 4388 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	23
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	25
AVVERTENZA .....	23

#### INTERROGAZIONI

Mercoledì 15 giugno 2011. — Presidenza del vicepresidente Jole SANTELLI — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

#### La seduta comincia alle 13.45.

#### 5-04114 Messina: Gettone di presenza per i consiglieri circoscrizionali.

Jole SANTELLI, *presidente*, avverte che l'interrogazione in titolo è stata sottoscritta anche dal deputato Favia.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

David FAVIA (IdV), replicando, ringrazia il Governo per la risposta fornita.

#### 5-04355 Ginefra: Sulla situazione dell'ordine pubblico nel comune di Altamura.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO, rispondendo all'interrogazione in titolo, premette una breve ricostruzione dei fatti, ricordando che il 6 settembre 2010, nelle campagne di Altamura, è stato rinvenuto assassinato Bartolomeo Dambrosio, capo dell'omonimo gruppo criminale operante in quel territorio con interessi nell'usura, nelle estorsioni e nel traffico di stupefacenti.

Ricorda di aver personalmente presieduto, qualche giorno dopo l'omicidio di Dambrosio, una riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutasi ad

Altamura, alla quale hanno preso parte anche i vertici nazionali e provinciali delle forze di polizia e la Direzione distrettuale antimafia di Bari. Le indagini condotte dai carabinieri sull'omicidio di Dambrosio hanno consentito di trarre in arresto gli esecutori materiali del delitto e i mandanti.

All'indomani dell'omicidio di Dambrosio alcuni commenti positivi su quest'ultimo sono stati formulati da esponenti politici del comune Altamura, e in particolare dall'assessore Giovanni Saponaro, che si è comunque limitato a ricordare le capacità del Dambrosio nella pratica e nell'insegnamento delle arti marziali, e dal presidente del consiglio comunale, Nicola Dambrosio, procugino del boss ucciso, il quale ha pronunciato parole di apprezzamento nei confronti del defunto, provocando la reazione del sindaco, Mario Stacca, che lo ha invitato alle dimissioni.

Poiché il Dambrosio non ha accolto l'invito a dimettersi, il 20 settembre 2010 il sindaco Stacca ha rassegnato le proprie dimissioni. Successivamente, in seguito all'evoluzione della vicenda, il sindaco Stacca ha ritirato le proprie dimissioni.

Ciò perché il 22 ottobre 2010 il consiglio comunale ha deliberato all'unanimità dei presenti una mozione di sfiducia nei confronti del presidente del consiglio, il predetto Nicola Dambrosio, con conseguente decadenza di quest'ultimo dall'incarico. Il Dambrosio, come si dirà, ha impugnato la deliberazione innanzi al TAR Puglia (sezione di Bari).

Frattanto, le indagini sul contesto nel quale è maturato l'omicidio di Bartolomeo Dambrosio sono andate avanti. Sul delitto, che potrebbe essere collegato a contrasti insorti per il controllo dei traffici illeciti nel territorio e agli omicidi del *leader* dell'emergente gruppo criminale « Lagonigro » e del suo autista, avvenuti ad Altamura il 27 marzo 2010, come pure sui rapporti tra Dambrosio e il mondo imprenditoriale delle Murge, indaga la procura della Repubblica di Bari.

In particolare, sono al vaglio degli inquirenti le posizioni di Nicola Dambrosio, il quale ha ottenuto da Carlo Dante Co-

lumella, di cui si dirà, la disponibilità di un locale per le esigenze elettorali connesse alle ultime elezioni comunali (28 marzo 2010), e di altri esponenti politici di Altamura, iscritti quali « amici » del defunto Bartolomeo Dambrosio sul profilo del social *network Facebook*.

Carlo Dante Columella è noto agli investigatori in quanto imprenditore e amministratore unico della TRA.DE.CO. s.r.l., società operante nel settore della raccolta, del trasporto e dello smaltimento di rifiuti. Suo figlio, Michele Columella, presidente del consiglio di amministrazione della VI.TRI. s.r.l., operante nello stesso settore, è sottoposto dal 17 luglio 2010 agli arresti domiciliari, unitamente ad altre quattro persone, tra cui due funzionari della ASL di Bari, nell'ambito dell'indagine sull'appalto per lo smaltimento dei rifiuti della predetta ASL.

Il Nucleo operativo ecologico dei carabinieri di Bari, a seguito di proprie indagini, ha formalizzato una serie di comunicazioni di reato. In particolare, i carabinieri hanno deferito all'autorità giudiziaria 22 persone per traffico illecito di rifiuti, nonché per una serie di altri reati « ambientali », commessi nell'ambito della gestione, affidata alla TRA.DE.CO., della discarica di bacino BA/4, ubicata sul territorio di Altamura. A 14 amministratori comunali, nell'ambito dell'ATO competente, è stato contestato il reato di truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche in favore della TRA.DE.CO. Comportamenti attivi o omissivi posti in essere dai sindaci componenti l'Ambito territoriale ottimale del bacino Bari/4, finalizzati a favorire gli illeciti guadagni della TRA.DE.CO. sono stati contestati, a vario titolo, a 72 persone. Ulteriori 103 persone sono state deferite all'autorità giudiziaria a seguito di indagini relative a un traffico di rifiuti sanitari commesso con le stesse modalità di quello relativo ai rifiuti urbani: in sostanza erano stati stipulati contratti con amministrazioni sanitarie pubbliche di Taranto e di Bari per lo smaltimento di rifiuti speciali ospedalieri presso un impianto di Ceri-

gnola di proprietà di una società (la ECO-CAPITANATA) della quale la TRA.DE.CO. era comproprietaria.

In conclusione, il Governo segue con attenzione, tramite la Prefettura di Bari, gli sviluppi delle vicende della amministrazione comunale di Altamura. Come si è detto, Nicola Dambrosio ha impugnato al TAR della Puglia la deliberazione del consiglio comunale che ha provocato la sua decadenza dalla carica di presidente del medesimo consiglio. Il TAR ha adottato dapprima un'ordinanza sospensiva del provvedimento impugnato e successivamente un'ordinanza che accoglie le ragioni del ricorrente in considerazione del fatto che, come si legge nella motivazione, « non appaiono, *prima facie*, elementi che facciano dubitare della correttezza del ricorrente nell'espletamento delle funzioni istituzionali ». Tale decisione – pur nel doveroso rispetto delle autonome valutazioni dell'autorità giudiziaria – non può non suscitare qualche perplessità, essendo necessario il massimo della compattezza istituzionale nel contrasto alla mafia.

Aggiunge che ad Altamura è stato recentemente inaugurato un ristorante sito in una grande masseria confiscata a Bartolomeo Dambrosio, il quale operava nel campo della ristorazione e dei banchetti, e che questa masseria contribuisce quindi al rilancio dell'economia del territorio nel segno della legalità e della sottrazione di beni di provenienza illecita ad esponenti della criminalità organizzata.

Dario GINEFRA (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal Governo. Esprime infatti soddisfazione per la dettagliata ricostruzione dei fatti, ma manifesta anche delusione per il mancato annuncio, da parte del Governo, di iniziative intese a porre rimedio alla incresciosa situazione determinatasi nel comune di Altamura, nel quale, come confermato anche dagli elementi riferiti dal sottosegretario Mantovano, accade che un soggetto indagato dall'autorità giudiziaria nell'ambito di indagini per reati di criminalità organizzata possa, in qualità di presidente del consiglio

comunale, influenzare in modo significativo l'attività istituzionale dell'organo rappresentativo della popolazione altamurana.

A suo avviso, il quadro fornito dal rappresentante del Governo è di per sé più che sufficiente a legittimare un intervento per lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazione della criminalità organizzata. Ricorda che il presidente del consiglio comunale ha dipinto il defunto boss come una persona che cercava un riscatto sociale. Dà atto al sottosegretario Mantovano della sua assidua e vigile presenza sul territorio, anche nell'area di Altamura, ma ritiene che l'attenzione del Ministero dell'interno debba poi sfociare in atti concreti e consequenziali; diversamente, non resta che prendere atto dell'inidoneità del Governo in carica a gestire i problemi della pubblica sicurezza.

**La seduta termina alle 14.10.**

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 15 giugno 2011. — Presidenza del vicepresidente Jole SANTELLI.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria.**

**Testo unificato C. 3321 Scandroglia, C. 3406 Gregorio Fontana e C. 4272 Tullo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 maggio 2011.

Jole SANTELLI, *presidente*, comunica che sui temi oggetto delle proposte di legge in discussione sono stati predisposti dagli uffici uno studio di diritto comparato sulla lotta alla pirateria marittima e un altro relativo all'Unione europea e il tema della

sicurezza dei traffici marittimi. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

*Mercoledì 15 giugno 2011. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 21 marzo 2007.**

**C. 4388 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Doris LO MORO (PD), *relatore*, considerato che il provvedimento interviene in una materia, quella della « politica estera

e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.10.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*ATTI DELL'UNIONE EUROPEA*

*Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), e la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.*

*COM(2011)118 def.*

## ALLEGATO 1

**5-04114 Messina: Gettone di presenza per i consiglieri circoscrizionali.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputati, collega Davico – la questione posta dall'interrogante può oramai considerarsi superata e definita in senso positivo.

Infatti, la legge 26 febbraio 2011, n. 10, di conversione del decreto-legge n. 225 del 2010 ha previsto, all'articolo 2, comma 9-ter, che debbano considerarsi città metropolitane tutti i comuni capoluogo di regione individuati ai sensi della normativa vigente.

Tale norma legittima, quindi, l'attribuzione del gettone di presenza ai consiglieri circoscrizionali dei comuni capoluogo di regione, espressamente individuati, negli articoli 23 e 24, dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modifiche.

Può, pertanto, ritenersi superato ogni diverso orientamento espresso al riguardo.

## ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 21 marzo 2007. (C. 4388 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4388 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 21 marzo 2007 »;

rilevato che il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie di cui

all'articolo 117, secondo comma, lettera *a*) (« politica estera e rapporti internazionali dello Stato ») e lettera *q*) (« dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale »), demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 21 marzo 2007. C. 4388 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 26

#### SEDE REFERENTE:

Riconoscimento figli naturali. C. 2519 Mussolini, C. 3184 Bindi, C. 3247 Palomba, C. 3915 Governo, C. 4007 Binetti, C. 4054 Brugger e petizioni nn. 534 e 1102 (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3516 Capano*) ..... 27

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione in relazione all'esame dei progetti di legge C. 2519 Mussolini, C. 3184 Bindi, C. 3247 Palomba, C. 3915 Governo, C. 4007 Binetti, C. 4054 Brugger e petizioni nn. 534 e 1102, in materia di riconoscimento di figli naturali del professore Alessandro Lenti, ordinario di diritto privato presso l'Università degli studi di Torino, di rappresentanti dell'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia (AIMMF), del dottore Pasquale Andria, presidente del Tribunale per i minorenni di Salerno, dell'avvocato Giovanna Ruo, presidente dell'associazione « IncamMino – camera minorile nazionale », del professore Cesare Massimo Bianca, presidente della Commissione per lo studio e l'approfondimento di questioni giuridiche afferenti la famiglia e l'elaborazione di proposte di modifica alla relativa disciplina ..... 27

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 15 giugno 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT.*

#### **La seduta comincia alle 14.10.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 21 marzo 2007.**

**C. 4388 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Scelli, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra il contenuto del provvedimento per le parti di competenza della Commissione giustizia.

Osserva quindi come l'Accordo con l'Argentina sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, firmato il 21 marzo 2007 a Roma, si componga di un breve Preambolo, 24 articoli e un Allegato concernente i principi fondamentali in materia di utilizzo di dati personali.

Nel Preambolo si evidenzia, tra i vari aspetti e motivi della cooperazione doganale, quello della lotta ai traffici illeciti di stupefacenti, con un esplicito richiamo alla Convenzione ONU del 20 dicembre 1988.

Nella relazione illustrativa che correda il disegno di legge viene precisato che i Governi italiano e argentino si impegnano a fornirsi, attraverso le rispettive Autorità doganali, assistenza e cooperazione reciproca, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale e di realizzare un'efficace azione di prevenzione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa, per rendere maggiormente trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi.

Segnala, in particolare l'articolo 20, che detta le procedure che le Amministrazioni doganali devono seguire per l'attuazione dell'Accordo, e istituisce una Commissione mista italo-argentina che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità e su richiesta di una delle Amministrazioni, per seguire l'evoluzione dell'Accordo e per individuare le soluzioni bonarie di eventuali problemi e contenziosi.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 15 giugno 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Riconoscimento figli naturali.**

C. 2519 Mussolini, C. 3184 Bindi, C. 3247 Palomba, C. 3915 Governo, C. 4007 Binetti, C. 4054 Brugger e petizioni nn. 534 e 1102.

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3516 Capano).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato 18 maggio 2011.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, ricorda che nell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato chiesto dal rappresentante del gruppo del PD l'abbinamento della proposta di legge C. 3516 Capano alle proposte di legge in esame. Constatando che non vi sono obiezioni, dispone l'abbinamento della predetta proposta di legge.

Dopo avere ricordato che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 27 giugno 2011, fissa alle ore 18 di lunedì 20 giugno 2011 il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato adottato dalla Commissione il 18 maggio scorso (*vedi allegato al Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18 maggio 2011*).

Nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 15 giugno 2011.*

**Audizione in relazione all'esame dei progetti di legge C. 2519 Mussolini, C. 3184 Bindi, C. 3247 Palomba, C. 3915 Governo, C. 4007 Binetti, C. 4054 Brugger e petizioni nn. 534 e 1102, in materia di riconoscimento di figli naturali del professore Alessandro Lenti, ordinario di diritto privato presso l'Università degli studi di Torino, di rappresentanti dell'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia (AIMMF), del dottore Pasquale Andria, presidente del Tribunale per i minorenni di Salerno, dell'avvocato Giovanna Ruo, presidente dell'associazione «IncamMino – camera minorile nazionale», del professore Cesare Massimo Bianca, presidente della Commissione per lo studio e l'approfondimento di questioni giuridiche afferenti la famiglia e l'elaborazione di proposte di modifica alla relativa disciplina.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 16.25.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO:	
Esame istruttorio della Relazione predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze sull'attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale e sulla partecipazione italiana alle risorse di detti organismi, riferita all'anno 2009. (Doc. LV, n. 4-bis) ( <i>Seguito dell'esame istruttorio e conclusione</i> ) .....	28
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del professor Mohamed Salah Ben Aissa, Presidente del Sottocomitato per le riforme giuridiche e giudiziarie dell'Alta Istanza tunisina per la salvaguardia degli obiettivi della rivoluzione e della transizione democratica .....	29
RISOLUZIONI:	
Variazione nella composizione della Commissione .....	30
7-00584 Narducci: Sulla tutela dei lavoratori frontalieri nella Repubblica di San Marino ( <i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00126</i> ) .....	30
ALLEGATO 1 ( <i>Nuova formulazione approvata dalla Commissione</i> ) .....	33
INTERROGAZIONI:	
5-04872 Di Stanislao: Sul contributo italiano a banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale per il 2011 .....	31
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	35
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	32

#### COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO

*Mercoledì 15 giugno 2011. — Presidenza  
del presidente Enrico PIANETTA.*

**La seduta comincia alle 10.05.**

**Esame istruttorio della Relazione predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze sull'attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale e sulla partecipazione italiana alle risorse di detti organismi, riferita all'anno 2009. (Doc. LV, n. 4-bis).**

(*Seguito dell'esame istruttorio e conclusione*).

Il Comitato prosegue l'esame istruttorio del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 7 giugno scorso.

Enrico PIANETTA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 7 giugno scorso il Comitato aveva deciso di procedere alla definizione di una risoluzione da sottoporre alla valutazione della Commissione in sede plenaria.

Francesco TEMPESTINI (PD), *relatore*, ritiene che la risoluzione da sottoporre

alla Commissione debba, in primo luogo, rilevare che, nonostante le richieste della Commissione, la Relazione per il 2009 non è stata modificata o integrata nella sua struttura rispetto a quelle presentate in passato, non recando alcun prospetto tabellare, né elemento di natura strategica o programmatica e manifestando scarsa leggibilità e che essa appare lacunosa nell'analisi non recando alcun riferimento agli effetti della crisi finanziaria che allora proruppero in modo clamoroso.

Si deve, inoltre, tenere presente che, nel contesto di progressiva e drastica riduzione delle risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo e nella consapevolezza di dovere assicurare priorità al canale multilaterale, occorre contemplare anche il canale bilaterale.

Ritiene necessario ribadire la centralità di una positiva sinergia tra Ministero degli affari esteri e Ministero dell'economia e delle finanze nella definizione e attuazione di una strategia di cooperazione allo sviluppo caratterizzata da efficacia, efficienza e prevedibilità degli stanziamenti e, richiamando il contesto di perdurante crisi finanziaria globale, il consolidarsi di nuovi attori internazionali e il mutamento degli equilibri in atto nell'area mediterranea e mediorientale promuovere una lettura rinnovata del ruolo dell'Italia nelle organizzazioni multilaterali e un aggiornamento della strategia di impegni per lo sviluppo.

Andrebbe, inoltre, rimarcato lo strutturale ritardo, pari a un biennio, con cui la Relazione viene trasmessa al Parlamento e che pone l'istituzione parlamentare nell'impossibilità di svolgere un esame accurato e serio, con inevitabili negative ripercussioni sulla percezione dei cittadini circa lo sfasamento dell'istituzione parlamentare rispetto all'attualità e all'evolvere dello scenario internazionale.

Occorre, infine, evidenziare che la partecipazione finanziaria al capitale di banche e fondi di sviluppo rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali l'Italia partecipa alla politica internazionale e cui si deve guardare anche ai fini dell'internazionalizzazione e della crescita di competitività del sistema Paese, dipendendo

anche da tale partecipazione il peso economico e politico dell'Italia sulla scena internazionale.

Sulla base di tali premesse, ritiene che si dovrebbe impegnare il Governo a presentare entro l'anno in corso, e prima della presentazione della legge di stabilità, la Relazione annuale sull'attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale per il 2010, a corredare tale Relazione di tabelle relative ai singoli impegni finanziari assunti dall'Italia, sia per il 2010 che per il 2009, nonché di un approfondimento di natura strategica e programmatica sulla partecipazione dell'Italia alle banche e ai fondi di sviluppo a carattere multilaterale per il triennio 2011-2013, anche con riferimento alla presenza italiana ai livelli di management presso tali organismi.

Mario BARBI (PD), nel richiamare l'insufficienza dei dati resi noti in occasione dello svolgimento dell'interpellanza urgente 2-01089 che ha avuto luogo in Assemblea lo scorso 9 giugno, ritiene che l'ulteriore informativa al Parlamento debba includere una dettagliata resoconfezione anche con riferimento al 2009, oltre che al 2010.

Enrico PIANETTA, *presidente*, si associa alle considerazioni dei colleghi, riservandosi di chiedere all'ufficio di presidenza della Commissione la calendarizzazione della risoluzione in oggetto, non appena presentata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluso l'esame istruttorio del provvedimento in titolo.

**La seduta termina alle 10.15.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

**Audizione del professor Mohamed Salah Ben Aissa, Presidente del Sottocomitato per le riforme giuridiche e giudiziarie dell'Alta Istanza tunisina per la salvaguardia degli obiettivi della rivoluzione e della transizione democratica.**

L'audizione informale si è svolta dalle 14.20 alle 14.50.

**RISOLUZIONI**

*Mercoledì 15 giugno 2011. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato all'economia e finanze Bruno Cesario.*

**La seduta comincia alle 14.50.****Variazione nella composizione della Commissione.**

Franco NARDUCCI, *presidente*, comunica che, avendo il deputato Alberto Lo Sacco cessato di essere componente della Commissione, è tornato a farne parte il deputato Marco Fedi, a cui rivolge un cordiale augurio di buon lavoro.

**7-00584 Narducci: Sulla tutela dei lavoratori frontalieri nella Repubblica di San Marino.**

*(Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00126)*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Franco NARDUCCI, *presidente*, illustra la risoluzione di cui è firmatario, precisando che essa ha la finalità di sollecitare il Governo italiano a compiere i passi necessari presso quello sanmarinese per risolvere l'inaccettabile discriminazione a cui sono stati sottoposti i cittadini italiani che lavorano a San Marino.

Osserva che il tema del peggioramento delle condizioni salariali e della loro disuguaglianza non può essere disatteso, anche alla luce del decisivo apporto che i lavoratori transfrontalieri danno all'economia di San Marino e delle regioni limitrofe.

Il sottosegretario Bruno CESARIO osserva che la risoluzione in esame intende impegnare il Governo ad assumere gli atti formali più opportuni nei confronti della Repubblica di San Marino al fine di ripristinare la tutela dei lavoratori fronta-

lieri italiani ivi occupati a seguito delle misure fiscali introdotte con la legge finanziaria del dicembre 2010 dalla Repubblica di San Marino. Preliminarmente, assicura che il Governo è già impegnato a ricercare tutte le possibili soluzioni necessarie per la tutela dei lavoratori frontalieri italiani, occupati a San Marino. Dal punto di vista tecnico, il Dipartimento delle finanze ha tuttavia rappresentato che l'eventuale discriminazione tra i lavoratori verificatasi a seguito dell'introduzione delle misure di carattere fiscale da parte della Repubblica di San Marino non potrà essere oggetto di rilievi da parte di organismi internazionali o comunitari quali, ad esempio, la Commissione europea, in quanto San Marino non fa parte dell'Unione europea. Per quanto riguarda il mancato aggiornamento della franchigia detraibile dal reddito tassabile, fa invece presente che si tratta di una tassazione agevolata sul reddito di lavoro dipendente prodotto dai lavoratori frontalieri.

Con riguardo ai negoziati per evitare le doppie imposizioni, rende noto che non è stato finora possibile giungere ad una finalizzazione della nuova Convenzione, essenzialmente per la mancata accettazione da parte della Repubblica di San Marino del più recente standard OCSE in materia di trasparenza e di scambio di informazioni. D'altra parte, l'Italia si è invece impegnata presso le sedi internazionali a concludere accordi in materia solo se pienamente in linea con lo standard OCSE.

Aggiunge che il Ministero degli affari esteri, per quanto di competenza, ha riferito che la misura prevista dalla legge finanziaria sanmarinese per il 2011 della detrazione della quota pari all'8,90 per cento del reddito imponibile a favore dei soli lavoratori dipendenti residenti è stata definita come « temporanea » dalla Segreteria di Stato agli esteri sanmarinese. Infatti, sarebbe in corso a San Marino una riforma tributaria complessiva che introdurrà una tassazione basata sul cosiddetto « quoziente familiare », fornendo talune delucidazioni tecniche che saranno sottoposte alla valutazione del Ministero del-

l'economia e delle finanze. In particolare, la questione del trattamento fiscale dei frontalieri è stata evocata nel corso dei colloqui avvenuti lo scorso 8 marzo, tra il Ministro degli esteri Franco Frattini ed il Segretario di Stato sanmarinese Antonella Mularoni. Da parte italiana è stato sottolineato che le nuove disposizioni della legge finanziaria sanmarinese rischiano di produrre un pesante aggravio fiscale a danno dei nostri lavoratori frontalieri. Naturalmente, il Ministero degli affari esteri continuerà a fornire la massima collaborazione al Ministero dell'economia e delle finanze al fine di garantire nel modo più efficace la tutela dei lavoratori italiani occupati nella Repubblica di San Marino.

In conclusione, manifesta il consenso del Governo al testo della risoluzione in titolo ed in particolare al contenuto del dispositivo.

Massimo VANNUCCI (PD), nel dichiarare di sottoscrivere la risoluzione anche a nome della collega Marchioni, concorda con il collega Narducci sull'inaccettabilità della condizione di disparità a cui sono sottoposti i lavoratori italiani a San Marino rilevando una situazione paradossale rappresentata dall'eliminazione della detrazione delle spese di produzione del reddito operata nei confronti di chi deve farsi sicuramente carico di gravosi spostamenti.

Propone inoltre di integrare il dispositivo della risoluzione, introducendo la previsione di tenere costantemente informato il Parlamento degli sviluppi del caso.

Franco NARDUCCI, *presidente*, concorda con la proposta del collega Vannucci, riformulando pertanto in tal senso il testo della risoluzione a sua firma.

Il sottosegretario Bruno CESARIO esprime il consenso del Governo sulla riformulazione testé presentata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la risoluzio-

zione n. 7-00584, come riformulata, che assume il n. 8-00126 (*vedi allegato 1*).

**La seduta termina alle 15.10.**

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 15 giugno 2011. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato all'economia e finanze Bruno Cesario.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

**5-04872 Di Stanislao: Sul contributo italiano a banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale per il 2011.**

Il sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Augusto DI STANISLAO (IdV), pur manifestando apprezzamento per il meccanismo della programmazione triennale, che consente di avere una visione chiara delle priorità e delle disponibilità finanziarie della cooperazione allo sviluppo italiana, si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo. Ritiene, infatti, che sarebbe stato necessario un maggior coinvolgimento del Parlamento in relazione agli impegni assunti, per un ammontare complessivo assai rilevante, nel corso dell'ultimo anno in diverse sedi di ricostituzione del capitale di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale.

Sottolinea in proposito che una maggior trasparenza da parte del Governo e un maggior coinvolgimento preventivo del Parlamento, peraltro prospettato dal direttore della Direzione generale della Cooperazione allo sviluppo Elisabetta Belloni nel corso della sua audizione presso il Comitato permanente sugli Obiettivi di sviluppo del millennio lo scorso 3 maggio, potrebbero contribuire ad una migliore utilizzazione delle risorse disponibili e rappresentare un elemento qualificante del ruolo dell'Italia nello scenario della cooperazione internazionale allo sviluppo.

Franco NARDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione in titolo.

**La seduta termina alle 15.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

## ALLEGATO 1

**Risoluzione n. 7-00584 Narducci: Sulla tutela dei lavoratori frontalieri  
nella Repubblica di San Marino****NUOVA FORMULAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,  
premessò che:

la Repubblica di San Marino vive una crisi finanziaria ed economica senza precedenti, che si sta aggravando, con una conseguente perdita di posti di lavoro: 900 in meno nel 2010, di cui 400 italiani frontalieri, 150 licenziamenti nel 2011 in 66 aziende;

la riorganizzazione del sistema finanziario secondo i parametri dell'OCSE, nel quadro della lotta ai « paradisi fiscali », ha prodotto evidentemente un riallineamento della finanza pubblica sanmarinese, che a fine anno prevede un passivo di 300 milioni di euro;

per far fronte alla crisi economica, il Governo di San Marino ha varato, in dicembre 2010, una finanziaria di tagli e misure di risanamento che per la copertura parziale del succitato deficit prevede entrate pari a 12 milioni di euro derivanti da una tassazione supplementare, ovvero dalla mancata detrazione del 9 per cento (con un prelievo che varia da cento a quattrocento euro mensili) applicata solo sulle buste paga dei lavoratori frontalieri italiani, che sono oltre 6 mila, in maggioranza residenti nelle province di Rimini, Pesaro e Forlì;

tale tassa, che suscita profonde perplessità sul piano del principio di non discriminazione, determina un peggioramento delle condizioni salariali dei lavoratori frontalieri italiani occupati a San

Marino, crea un'ingiustificata sperequazione tra colleghi che svolgono le stesse mansioni non garantendo quindi la parità di trattamento, delle tutele e dei diritti. Il tema dell'uguaglianza dei trattamenti sui luoghi di lavoro è un elemento fondamentale e la sua mancata applicazione viene percepita dai frontalieri italiani come una vera e propria discriminazione che li classifica come lavoratori di serie B;

inoltre, la mancata detrazione si somma al mancato aggiornamento della franchigia detraibile dal reddito tassabile, stabilita dalla legge finanziaria italiana in favore dei frontalieri, franchigia ferma da otto anni a 8.000 euro;

la tassa supplementare sui frontalieri ha provocato la ferma protesta dei lavoratori frontalieri italiani che hanno segnalato il loro stato di disagio al Presidente della Repubblica, al Governo e al Parlamento;

il Consiglio sindacale interregionale (CSIR) San Marino-Emilia Romagna-Marche ha sollevato l'eccezione di incostituzionalità della norma dell'articolo 56 della legge finanziaria scorsa, inoltrando ricorso al collegio dei garanti di San Marino, l'equivalente della nostra Corte costituzionale. Tale organo ha tuttavia rigettato il ricorso confermando la costituzionalità della tassazione supplementare a carico dei frontalieri;

occorre intervenire affinché non vengano permesse discriminazioni verso i

lavoratori italiani, peraltro in contrasto con le norme internazionali,

impegna il Governo:

ad assumere gli atti formali più opportuni verso la Repubblica di San Marino

al fine di ripristinare la tutela dei lavoratori frontalieri italiani ivi occupati;

a tenere costantemente informato il Parlamento degli sviluppi del caso.

(8-00126) « Narducci, Vannucci, Marchioni ».

## ALLEGATO 2

**Interrogazione 5-04872 Di Stanislao: Sul contributo italiano a banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale per il 2011****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione n. 5-04872 l'Onorevole Di Stanislao ed altri pongono quesiti in ordine all'impegno italiano in Banche e Fondi multilaterali di sviluppo.

Al riguardo, si fa presente che ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 49 del 1987, annualmente viene presentata al Parlamento la Relazione sull'attività di Banche e Fondi multilaterali di sviluppo e sulla partecipazione finanziaria italiana ai citati Organismi, in allegato alla Relazione sulla Cooperazione allo Sviluppo della Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri.

In particolare, secondo la prassi seguita, entro il mese di settembre di ogni anno la Relazione viene consegnata agli uffici del Ministero degli Affari Esteri, che provvedono all'inoltro della stessa al Parlamento, dopo l'approvazione del CIPE.

L'ultima Relazione trasmessa non riguarda le attività svolte nel 2008, come sostenuto nell'interrogazione, bensì quelle relative al 2009. Tale Relazione è stata redatta nei tempi previsti e il 5 maggio 2011 è stata approvata dal CIPE.

Pertanto, le informazioni richieste relative all'anno 2009 sono contenute in tale Relazione.

Per quanto riguarda le attività dell'anno 2010, la Relazione è in via di elaborazione e, come di consueto, sarà completata entro il mese di settembre 2011.

Per far fronte alle esigenze di informazione del Parlamento, nella Relazione si tiene conto anche dei più recenti sviluppi dell'attività di Banche e Fondi e, quindi, nel testo che fa riferimento all'anno 2009 sono stati inseriti anche alcuni dati disponibili aggiornati al 2010.

In particolare, nella Relazione del 2009 si trovano anche le informazioni relative alla quinta ricostituzione delle risorse del Fondo globale per l'ambiente (il cui negoziato si è concluso nel maggio 2010) e alla dodicesima ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo (il cui negoziato si è concluso i primi di settembre 2010). Il testo contiene anche le informazioni sulla fase iniziale del negoziato per la sedicesima ricostituzione delle risorse dell'IDA, che si è concluso nel dicembre 2010 e di cui si darà conto in modo completo nella Relazione in via di elaborazione.

Inoltre, giova precisare che gli impegni assunti in tali sedi sono sempre subordinati all'approvazione del Parlamento che, di norma, si esplicita in un provvedimento legislativo fondato su una relazione tecnica e illustrativa che descrive nei dettagli il processo in atto. Dei negoziati attualmente in corso, la cui conclusione è prevista per l'inizio del 2012, si potrà dare conto, in parte, anche nella Relazione relativa all'anno 2010.

Sulla questione il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato che le Linee guida strategiche della Cooperazione italiana per il triennio 2011-2013 contengono una se-

zione specifica, che viene aggiornata annualmente, sul « volume delle risorse totali disponibili », elaborata sulla base delle risorse finanziarie stanziata dalla legge di stabilità 2011 e dalla legge di bilancio 2011-2013.

In tale sezione sono riportati i contributi obbligatori che la stessa Legge di bilancio stanziava in favore degli Organismi Internazionali attivi nel settore dello sviluppo (tra i quali CIHEAM, UNIDO, UNICRI, UNICEF, IDLO, UNCCD, FAO, PAM, IFAD). Per quanto riguarda poi i contributi volontari alle Agenzie internazionali, essi vengono assegnati sulla base delle priorità settoriali indicate nelle stesse Linee guida (sicurezza alimentare, salute e

istruzione e accesso all'energia) dal Comitato Direzionale della Cooperazione allo Sviluppo, le cui decisioni sono rese pubbliche sul sito *Internet* del Ministero stesso.

Nel quadro generale dei temi sollevati nell'interrogazione, il Ministero degli Affari Esteri conferma il forte impegno per la definizione, in sinergia con quello dell'Economia e delle Finanze, di una visione strategica complessiva del « Sistema Italia di cooperazione allo sviluppo », al fine di ottimizzare la partecipazione di tutti gli interessati nazionali del settore, pubblici e privati, a beneficio dell'azione condotta a livello internazionale dal nostro Paese.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	37
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale del Sottocapo dello Stato Maggiore del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale di Divisione Antonio Ricciardi, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3160 Schirru, C. 4084 Cicu e C. 4113 Di Stanislao, recanti « Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate » .....	37
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-04892 Gidoni: Sull'adeguatezza delle dotazione di munizioni delle unità italiane impegnate nell'operazione <i>Unified Protector</i> .....	38
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	40
5-04893 Ruggia: Sulle vicende connesse alla morte del tenente colonnello Cristiano Congiu ..	38
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	41
5-04894 Di Stanislao: Sui mancati riconoscimenti economici al personale della Marina Militare impegnato nel teatro operativo libico .....	38
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	42

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 15 giugno 2011.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 15 giugno 2011.*

Audizione informale del Sottocapo dello Stato Maggiore del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale di Divisione Antonio Ricciardi, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3160

Schirru, C. 4084 Cicu e C. 4113 Di Stanislao, recanti « Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 15.05.

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 15 giugno 2011. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

**5-04892** **Gidoni:** **Sull'adeguatezza delle dotazione di munizioni delle unità italiane impegnate nell'operazione *Unified Protector*.**

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Franco GIDONI (LNP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Franco GIDONI (LNP) rileva, in primo luogo, che lo svolgimento della missione in Libia non è favorito dalle voci recentemente riportate da diversi organi di stampa in merito alla scarsità di munizioni di precisione in dotazione alle unità italiane in essa impegnate. Sottolinea che il sospetto di un progressivo esaurimento delle scorte delle citate munizioni pregiate trae origine anche dalla previsione di doverne prolungare ulteriormente l'utilizzo, dal momento che il loro impiego fino ad ora non ha dato i risultati attesi. Richiama, infatti, la recente decisione della NATO di prorogare di ulteriori novanta giorni la durata della missione, unitamente alla richiesta, avanzata a livello internazionale, di un maggior coinvolgimento da parte italiana nelle operazioni. Nel prendere atto che la risposta del rappresentante dell'Esecutivo sgombera il campo dalla possibilità dell'esistenza del problema evidenziato nel suo atto di sindacato ispettivo, sollecita il Governo a definire puntualmente i limiti temporali della durata della missione in

Libia, in linea con l'impegno temporale contenuto in una mozione approvata dal Parlamento.

**5-04893** **Ruggia:** **Sulle vicende connesse alla morte del tenente colonnello Cristiano Congiu.**

Antonio RUGGHIA (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Antonio RUGGHIA (PD), pur comprendendo il riserbo che caratterizza la risposta fornita dal sottosegretario Cossiga, osserva come la questione affrontata nell'interrogazione potrebbe presentare risvolti inquietanti. Nell'esprimere, quindi, il massimo rispetto per la memoria del militare ucciso e per il dolore dei familiari, auspica che il Governo sulla vicenda faccia la propria parte per assicurare che le indagini avviate chiariscano ogni dubbio e facciano chiarezza sugli eventi richiamati nel suo atto di sindacato ispettivo.

**5-04894** **Di Stanislao:** **Sui mancati riconoscimenti economici al personale della Marina Militare impegnato nel teatro operativo libico.**

Augusto DI STANISLAO (IdV) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Augusto DI STANISLAO (IdV), nel comprendere le difficoltà da parte del rappresentante del Governo nel fornire una risposta più esaustiva, evidenzia numerosi aspetti della propria interrogazione che non sono stati toccati. In particolare, si sofferma sulle richieste contenute in una recente delibera del Cocer della Ma-

rina relative ai mancati riconoscimenti economici al personale impegnato nella missione in Libia. Ritiene che elementi di informazioni più esaurienti, oltre a rispondere a tali richieste, avrebbero anche consentito di definire meglio gli obiettivi della stessa missione. Auspica, pertanto, che il Ministro della difesa voglia attivarsi al fine di riconoscere ai marinai, in attività presso

le coste libiche, lo stesso trattamento di coloro che rischiano negli altri teatri fuori area.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.25.**

## ALLEGATO 1

**5-04892 Gidoni: Sull'adeguatezza delle dotazione di munizioni delle unità italiane impegnate nell'operazione *Unified Protector*.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'azione del nostro Paese, sin dall'inizio della crisi libica, è stata tesa all'unico obiettivo di portare aiuto a chi si è venuto a trovare in balia di un'offensiva bellica indiscriminata, impedendo il massacro dei civili.

Abbiamo perciò condiviso prima le sanzioni della Risoluzione n. 1970 e poi le più drastiche misure del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite e rese esecutive attraverso la Risoluzione n. 1973, che ha istituito, tra l'altro, la *no fly zone* nei cieli della Libia, favorendo contestualmente l'avvio all'Operazione NATO *Unified Protector*.

La NATO, a causa del passaggio delle forze governative da un impiego convenzionale a un impiego asimmetrico (guerriglia urbana, cecchinaggio, « scudi umani » contro *raid* NATO, impiego di mezzi civili e di mezzi leggeri, dispersione e occultamento dei mezzi corazzati e blindati), ha, successivamente, focalizzato lo sforzo sulle minacce dirette contro la popolazione, con missioni mirate contro obiettivi militari, mezzi, armi, materiale bellico, e sulle reti di alimentazione, attraverso l'embargo attuato dalle unità navali e con il concorso dell'interdizione aerea.

Dopo aver sentito, infatti, gli interlocutori internazionali, ma in piena autonomia di giudizio, il Governo ha così maturato la decisione – portata il 27 aprile scorso, alla conoscenza delle Commissioni riunite Esteri-Difesa – di accrescere la flessibilità operativa dei velivoli della componente aerea nazionale, ampliandone il ventaglio delle opzioni d'impiego, al fine di renderlo più funzionale alle effettive esigenze ope-

rativa e agli obiettivi individuati dalla NATO che rappresentino una immediata e chiara minaccia o pericolo per i civili.

Per la tipologia di missioni assegnate, i velivoli nazionali impiegano solo armamento guidato di precisione comunemente definito « intelligente ».

In ambito NATO, sono in essere permanentemente accordi che consentono il trasferimento di materiali tra Paesi membri tesi ad assicurare la condotta di operazioni.

In tale contesto, è possibile confermare che l'Alleanza – in virtù di un Piano Operativo fondato sulla Risoluzione 1973 e di chiare regole di ingaggio, vincolanti per tutti i Paesi partecipanti all'Operazione *Unified Protector* – ha valutato e continua sempre a valutare con la massima attenzione e con estrema cautela tutti gli obiettivi militari da colpire.

Ciò al prioritario scopo di evitare che, dagli attacchi alle infrastrutture militari che il regime libico usa contro la propria popolazione, possano derivare danni collaterali, che interessino direttamente i civili e possano provocare vittime tra di loro.

In merito alla richiesta di informazione relativa ad una presunta criticità dei livelli quantitativi di dotazione e scorta del cosiddetto « munizionamento intelligente » per i velivoli della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare, anche alla luce del prolungamento per ulteriori 90 giorni, si rappresenta che, laddove risultasse necessario ripristinare i livelli di scorta, si provvederà ad avviare le procedure di acquisizione secondo gli iter tecnico-amministrativi normalmente previsti.

## ALLEGATO 2

**5-04893 Ruggia: Sulle vicende connesse alla morte del tenente colonnello Cristiano Congiu.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Si rappresenta, in via preliminare, che il Tenente Colonnello Cristiano Congiu è deceduto lo scorso 3 giugno in Afghanistan, ove svolgeva servizio quale esperto per conto della Direzione Centrale dei Servizi Antidroga – Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno.

Si precisa, come comunicato dal competente Ministero dell'Interno, che la presenza del Tenente Colonnello Congiu, presumibilmente libero dal servizio, nella Valle del Panjshir, non era riconducibile ad alcuna missione autorizzata dalla Direzione Centrale dei Servizi Antidroga del

predetto Dipartimento di Pubblica Sicurezza.

Con riferimento all'avvio di « ...un'indagine interna ...volta ad accertare i fatti esposti in premessa », allo stato, per quanto a conoscenza di questo Dicastero, non risultano avviate attività di verifica interna.

Relativamente, invece, alle indagini sulla vicenda, le stesse – delegate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma al Raggruppamento Operativo Speciale, ed estese anche al contenuto dei messaggi apparsi sul *social network Facebook*, sono tuttora in corso e coperte dal segreto istruttorio.

## ALLEGATO 3

**5-04894 Di Stanislao: Sui mancati riconoscimenti economici al personale della Marina Militare impegnato nel teatro operativo libico.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La normativa vigente prevede che il personale impegnato nelle missioni internazionali di pace percepisca l'indennità di missione estera « con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino all'uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale per fine missione ».

In particolare, il personale impegnato nelle operazioni navali nell'ambito della crisi libica è attualmente destinatario del trattamento economico che prevede la corresponsione delle indennità precipue per il

personale imbarcato (indennità d'imbarco e indennità supplementare di fuori sede).

Soggiungo, poi, che il predetto personale, qualora impegnato oltre il normale orario di servizio, prescindendo dall'eventuale ingresso nelle acque territoriali o nello spazio aereo libico, percepisce, se:

personale dirigente, retribuzione per lavoro straordinario (articolo 10, comma 3, legge n. 231 del 1990);

personale non dirigente, compenso forfetario d'impiego (articolo 9, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007).

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 366 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	43
Schema di decreto legislativo recante riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa. Atto n. 368 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	44

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival di Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista Roncole Verdi. Nuovo testo C. 1373 e abb. ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i> ) .....	51
ALLEGATO ( <i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i> ) .....	53
Disposizioni per la conservazione, il restauro, il recupero e la valorizzazione di monumenti e per la celebrazione di eventi storici di rilevanza nazionale. Nuovo testo C. 4071 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	52

##### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 15 giugno 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

##### La seduta comincia alle 14.

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.**

**Atto n. 366.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, fa presente preliminarmente che lo schema di decreto in esame, predisposto in attuazione dell'articolo 32, comma 2, della legge finanziaria 2002, provvede al riparto per l'anno 2011 delle disponibilità relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, iscritti nel capitolo 1613 dello stato di previsione del medesimo Ministero, annualmente quantificati nella Tabella C della legge finanziaria. Ricorda che nella originaria tabella 1 allegata alla legge finanziaria 2002, gli enti e gli istituti

interessati dalla ripartizione dei contributi erano individuati nell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e nell'Opera campana dei caduti di Rovereto; successivamente, l'articolo 80, comma 53, della legge finanziaria per il 2003 ha inserito nell'elenco degli enti beneficiari dei contributi anche l'Istituto per la contabilità nazionale (IS.CO.NA), mentre l'Istituto nazionale per la fauna selvatica è stato successivamente soppresso dall'articolo 28 del decreto-legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. Pertanto, come già per lo scorso anno, anche per il 2011 gli enti beneficiari dei contributi di competenza del Ministero dell'economia e finanze sono la Fondazione opera campana dei caduti di Rovereto e l'Istituto di contabilità nazionale.

Segnala, poi, che per l'anno 2011, la Tabella C della legge di stabilità 2011 ha determinato in 20.500 euro l'importo della dotazione complessiva relativa ai contributi in oggetto. Ricorda che, come evidenziato anche nella premessa dello schema, lo stanziamento di competenza iscritto nel bilancio per il 2011 non risulta peraltro interamente disponibile al riparto, in quanto sul relativo capitolo di bilancio sono stati disposti accantonamenti in corso d'anno per un importo complessivo di 2.188 euro. Tali accantonamenti sono conseguenti alle disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 13, della legge di stabilità per il 2011, che disciplina le operazioni di cessione delle frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica. In particolare, la norma citata ha previsto che, qualora in sede di gara per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze radioelettriche, da cui sono stimati proventi non inferiori a 2.400 milioni di euro, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di entrata, il Ministro dell'economia provvede con proprio decreto alla riduzione lineare delle dotazioni finanziarie iscritte a bilancio nell'ambito delle spese rimodulabili sino a concorrenza dello scostamento finanziario. Rileva che gli accantonamenti sono stati disposti dal Ministro dell'economia a titolo

cautelativo, quale clausola di salvaguardia volta a recuperare, in caso di insuccesso dell'operazione, l'importo pari al corrispettivo mancante. In caso di conferma di minori introiti derivanti dall'operazione, gli accantonamenti saranno trasformati in riduzioni di spesa. Precisa che, alla luce di tali circostanze, lo stanziamento disponibile in bilancio per l'anno 2011 sul capitolo 1613 ammonta, dunque, a 18.312 euro, che corrisponde all'importo messo a riparto dallo schema in esame. Osserva che la ripartizione è effettuata dallo schema in modo da assegnare alla Fondazione opera campana dei caduti di Rovereto l'87 per cento del contributo totale, pari a 15.931,44 euro, e all'Istituto di contabilità nazionale il 13 per cento del contributo totale, pari a 2.380,56 euro, sottolineando come il riparto delle risorse complessive tra gli enti è effettuato in misura proporzionale rispetto al contributo originario, secondo le medesime percentuali utilizzate gli anni precedenti. Nel sottolineare come la modestia degli importi in questione non giustifichi la procedura prevista per il loro riparto, ritiene che possa esprimersi nulla osta sullo schema.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto legislativo recante riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa.**

**Atto n. 368.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Remigio CERONI (PdL), *relatore* osserva preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame costituisce un

passaggio fondamentale nella direzione del rafforzamento delle attività di monitoraggio, controllo e riqualificazione della spesa pubblica. Rileva, infatti, che il riordino e la razionalizzazione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e il potenziamento e l'estensione a tutte le pubbliche amministrazioni delle attività di analisi e valutazione della spesa costituiscono iniziative di riforma di particolare rilievo sia dal punto di vista dell'ordinamento nazionale, sia alla luce della recente evoluzione della *governance* economica europea. Osserva che, sotto il primo profilo, l'attuazione del federalismo fiscale e l'affermarsi di un sistema di governo multilivello sempre più articolato e sofisticato, che attribuisce maggiore autonomia di spesa e di entrata agli enti territoriali, richiede un contestuale rafforzamento della attività di controllo e coordinamento, al fine di garantire in ogni caso un governo unitario della finanza pubblica. Sotto altro profilo, rileva che l'avvio del semestre europeo e le modifiche alla disciplina del patto di stabilità e le altre innovazioni intervenute a livello comunitario, comporteranno, nei prossimi anni, intensi sforzi per il consolidamento dei conti pubblici e la realizzazione di riforme strutturali ed in tale prospettiva il rafforzamento dei controlli *ex ante* ed *ex post* e la verifica dell'efficienza della spesa e dei risultati raggiunti dalle politiche pubbliche costituiscono opzioni strategiche della politica economica dalle quali non è possibile prescindere. In tal senso, rileva che, come evidenziato dalla relazione di analisi d'impatto della regolamentazione, allegata al provvedimento, la principale innovazione della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica consiste proprio nell'aver attribuito un ruolo centrale agli strumenti di controllo dei meccanismi che generano la spesa pubblica e all'efficienza della stessa. Le esperienze maturate e le recenti attività di analisi e revisione della spesa, avviate nel 2007 per le amministrazioni centrali e ora destinate ad essere estese alle altre pubbliche amministrazioni, hanno infatti indotto il

legislatore, nell'ambito della legge di riforma, ad affiancare al controllo giuridico-contabile, basato su vincoli *ex ante* sulle autorizzazioni di spesa e sulla verifica *ex post* della correttezza procedurale, una valutazione dei risultati effettivamente raggiunti, volta ad individuare aree di inefficienza della spesa stessa e di inefficacia delle politiche perseguite, al fine ultimo di favorire per questa via una migliore programmazione e allocazione delle risorse finanziarie da parte delle amministrazioni pubbliche.

Ricorda, poi, che lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato in base alla delega conferita al Governo ai sensi dell'articolo 49 della legge di contabilità e di finanza pubblica, che detta i principi e i criteri direttivi per il potenziamento e la graduale estensione a tutte le amministrazioni pubbliche dell'attività di analisi e valutazione della spesa, la cosiddetta *spending review*, e per la riforma del controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), nonché all'articolo 2 del decreto legislativo n. 286 del 1999, ferma restando la disciplina sulle attività di controllo di legittimità della Corte dei conti che, pertanto, non risulta interessata dalla schema di decreto in oggetto. Ricorda, altresì, che tra i principi ispiratori della riforma si è tenuto conto anche di quanto previsto dall'articolo 42, comma 1, lettera *d*), della medesima legge n. 196 del 2009, che prevede un sistema di controlli preventivi sulla legittimità contabile e amministrativa dell'obbligazione assunta dal dirigente responsabile.

Per quanto concerne il sistema dei controlli, segnala, in via preliminare, come il provvedimento in esame operi in primo luogo una riorganizzazione delle diverse disposizioni normative stratificate in maniera disorganica nel tempo e contenute in varie fonti normative primarie e secondarie, provvedendo ad una complessiva razionalizzazione del sistema, e provvede, altresì, a conferire forza normativa a taluni orientamenti o decisioni derivanti dalla giurisprudenza contabile, al fine di eliminare talune incertezze

interpretative riscontrate in passato e assicurare maggiore uniformità di giudizio tra uffici di controllo e uffici controllati. Ritiene, comunque, opportuno evidenziare, che, come affermato nella relazione illustrativa, nell'attuazione della delega sono stati trattati unicamente gli aspetti tecnici e procedurali del controllo, rimettendo ogni modifica normativa di tipo sostanziale ad altri decreti legislativi di attuazione della legge n. 196 del 2009. È stata pertanto volutamente utilizzata una terminologia più ampia nella definizione degli atti e provvedimenti oggetto di controllo di regolarità amministrativo contabile, evitando, ad esempio, il riferimento specifico ad impegni o a residui, in quanto trattasi di istituti che potrebbero essere oggetto di modifiche ad opera della stessa riforma contabile in atto; si pensi, al riguardo, lo schema di decreto legislativo in corso di emanazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni centrali, sul quale la Commissione bilancio ha recentemente espresso il parere, così come i decreti legislativi che saranno adottati, ai sensi dell'articolo 42 della legge n. 196 del 2009, per il potenziamento della funzione del bilancio di cassa e del suo ruolo programmatico. Osserva che, sul piano sostanziale, il provvedimento reca disposizioni per il potenziamento, la razionalizzazione e il riordino dei controlli di ragioneria. Sulla base della disciplina vigente, le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo delle gestioni finanziarie pubbliche sono, com'è noto, svolte direttamente o coordinate sul piano funzionale dalla Ragioneria Generale dello Stato. Lo schema di decreto conferma tale impostazione e, anzi, la rafforza, laddove provvede, all'articolo 1 ad attribuire al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il compito di adottare i provvedimenti necessari per assicurare l'adeguatezza e la coerenza del controllo, al fine di garantire la proficiuità, la correttezza e la regolarità delle gestioni. In particolare, la Ragioneria generale valuta e verifica la regolarità dei

sistemi contabili; svolge l'analisi dei programmi e concorre, con le amministrazioni interessate, alla revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle risorse in bilancio nell'ambito dei nuclei di analisi e valutazione istituiti dall'articolo 39 della legge di contabilità e svolge un costante monitoraggio della programmazione e della corretta applicazione delle disposizioni sul contenimento della spesa, valutando gli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali, nonché dei programmi e dei progetti presentati dalle amministrazioni.

Per quanto attiene ai principi generali del controllo di regolarità amministrativa e contabile, rileva che sono disciplinati dall'articolo 2, che specifica l'oggetto del controllo, le sue finalità e i suoi effetti sugli atti. Con riferimento agli ordinamenti speciali di talune amministrazioni, viene precisato che sono esplicitamente fatte salve tutte le disposizioni speciali vigenti per le amministrazioni, organismi o organi dello Stato dotati di specifico ordinamento amministrativo contabile. Viene, inoltre, stabilito il principio in base al quale i controlli di regolarità amministrativa e contabile si adeguano al processo di dematerializzazione degli atti, nel rispetto delle regole tecniche per la riproduzione e conservazione dei documenti su supporto idoneo a garantirne la conformità agli originali, in linea pertanto con il codice. L'articolo 3 reca disposizioni volte a precisare l'aspetto della determinazione della competenza territoriale degli uffici di controllo, laddove in passato vi erano incertezze su taluni atti promananti da quelle amministrazioni che avevano strutture intermedie. Sono stati dunque individuati i soggetti titolari della funzione di controllo, fissando la regola del riparto secondo i rispettivi ambiti amministrativi e con previsione di una specifica regola di affidamento del controllo nei casi particolari di amministrazioni periferiche operanti su base interprovinciale o interregionale. Nel rinviare nel dettaglio a quanto esposto nella ricca documentazione posta a corredo dello schema di

decreto, si limita in questa sede a richiamare le principali novità introdotte in materia di riordino del sistema dei controlli. In primo luogo, osserva che sono stati anzitutto chiariti compiti, doveri e prerogative dei Servizi ispettivi, in precedenza abilitati dalla legge istitutiva, ma la cui attività era per lo più regolata dalla prassi o da decisioni giurisprudenziali intervenute a seguito di contenziosi instauratisi tra il servizio ispettivo e le amministrazioni sottoposte a ispezione; analoga razionalizzazione ha interessato i collegi dei revisori dei conti e sindacali. Sono state apportate modifiche alla tempistica del controllo, anche per allinearsi a quanto già indicato nel vigente regolamento ministeriale emesso in esecuzione della legge n. 241 del 1990, confermando normativamente la attuale prassi, peraltro in linea con l'analoga norma vigente per il controllo della Corte dei conti, dell'interruzione dei termini, nel caso di osservazioni o di richiesta di chiarimenti dell'ufficio di controllo, fino alla ricezione delle controdeduzioni dell'amministrazione o delle eventuali modifiche all'atto. Al fine di semplificare e snellire le procedure, è stato previsto un tempo massimo unitario per tutte le fasi di controllo preventivo – fissato in trenta giorni, in linea con quanto previsto dalla legge n. 241 della 1990, laddove nella vecchia normativa si distingueva il procedimento in sottofasi ognuna delle quali aveva la sua tempistica; a carico delle amministrazioni è stato inoltre posto il medesimo termine di 30 giorni per rispondere alle osservazioni dell'ufficio di controllo, al fine di evitare in tal modo il fenomeno, riscontrato in passato, di atti sospesi per effetto di osservazioni, ma che le amministrazioni riformulavano anche radicalmente a distanza di molti mesi e a ridosso della fine dell'esercizio finanziario con lo scopo di evitare di mandare in economia le relative somme. È stato, inoltre, confermato, sia pure con talune precisazioni, il principio della non impeditività delle osservazioni rispetto all'esecutività degli atti, salvo le casistiche di atti affetti da vizi talmente gravi da

non poter in alcun modo produrre effetto, neppure sotto la responsabilità del titolare della spesa. Quanto ai controlli successivi, è stata conferita valenza normativa all'attuale prassi che rinvia ad un decreto ministeriale la scelta del campione del controllo. Inoltre, si è intervenuto sul profilo dei controlli dei funzionari delegati da più amministrazioni o tra amministrazioni Statali e amministrazioni regionali o tra privati, superando, in tali situazioni di commistione di fondi, una modalità di rendicontazione mai realizzata, in favore di un controllo unitario del rendiconto, sotto la responsabilità dell'organo di controllo proprio dell'ente o ministero che ha impiegato la maggioranza dei fondi. Si è, infine, provveduto alla regolamentazione dei rendiconti dei commissari delegati o straordinari, individuando nuove procedure di controllo di tipo concomitante, da attuarsi con determinazione del Ragioniere generale dello Stato. Tra le innovazioni volte a privilegiare l'aspetto effettivo e sostanziale del controllo, rispetto agli aspetti formali del rispetto delle norme che sovrintendono l'atto controllato, oltre al principio, sopra richiamato, dell'assoggettamento al controllo unicamente degli atti che comportano effetti finanziari, segnala la previsione della presentazione di una relazione sulla realizzazione degli interventi delegati, che evidenzia lo stato di attuazione dell'intervento e indica, ove esso non sia stato concluso nei tempi prestabiliti, le ragioni ostative alla mancata realizzazione dell'opera. È stata, infine, introdotta un'attività di controllo sui concessionari della riscossione.

Occorre, infine, segnalare, sempre in tema di controlli, che è all'esame della Commissione e della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale lo schema di decreto legislativo in materia di meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni (Atto n. 365), il quale, all'articolo 5, consente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – di attivare, ai sensi della disciplina sui poteri di monitoraggio

attribuiti al medesimo dipartimento dall'articolo 14, comma 1, lettera *d*), della legge n. 196 del 2009, verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, qualora un ente, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, evidenzi situazioni di squilibrio finanziario riferibili a taluni indicatori, quali il ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, la presenza di un disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio e di anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi.

Per quanto riguarda le attività di analisi e valutazione della spesa, sottolinea come si tratti di un filone di attività d'importanza crescente e sul quale è necessario concentrare le migliori energie, posto che esso costituisce la chiave di volta per coniugare davvero il rigore nella tenuta dei conti pubblici – attraverso l'eliminazione degli sprechi, delle inefficienze e delle diseconomie organizzative – e il rilancio dello sviluppo e della crescita, attraverso una migliore selezione delle priorità e nell'allocazione delle risorse. Si tratta, peraltro, di temi che negli ultimi anni sono divenuti fondamentali per la politica finanziaria e di bilancio e sono resi oggi ancor più urgenti alla luce del percorso di consolidamento dei conti pubblici necessario ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea. Sottolinea come proprio in questa prospettiva si collochi l'avvio, sin dalla XV legislatura, di un programma straordinario di analisi e valutazione della spesa, comunemente denominato, sulla base di analoghe esperienze internazionali, « *spending review* ». Tra gli obiettivi sottesi a tale programma vi è quello di superare un approccio « incrementale » nelle decisioni di bilancio, in base al quale si è in passato registrata la tendenza a concentrarsi sulle nuove iniziative di spesa ovvero sulle risorse aggiuntive da destinare ai programmi di spesa già in atto, piuttosto che sulle analisi di efficienza, efficacia e congruità con gli obiettivi della spesa in essere. Attraverso tale approccio si intende pertanto realizzare il passaggio da un criterio contabilistico di spesa storica in-

crementale al principio, sperimentato in altri ordinamenti e adottato in campo aziendale, del cosiddetto bilancio a base zero (*zero base budgeting*). A questa finalità si aggiunge quella di implementare nella pubblica amministrazione le attività di misurazione dei risultati raggiunti dall'azione amministrativa e di verifica dell'efficienza dell'organizzazione amministrativa, anche mediante l'individuazione, in relazione agli obiettivi di ciascun programma di spesa, di precisi indicatori verificabili *ex post*.

Nel ricordare le disposizioni che si sono succedute a partire dalla legge finanziaria 2007, segnala che la nuova legge di contabilità e finanza pubblica, oltre a prevedere la graduale estensione del programma di analisi e valutazione della spesa alle altre amministrazioni pubbliche, ha disposto l'istituzionalizzazione del processo di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali, da realizzarsi in collaborazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le amministrazioni centrali dello Stato, attraverso la costituzione di appositi nuclei di analisi e valutazione della spesa. È stata inoltre prevista la presentazione, ogni tre anni, di uno specifico rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato, volto a illustrare la composizione e l'evoluzione della spesa, i risultati conseguiti con le misure adottate ai fini del suo controllo e quelli relativi al miglioramento del livello di efficienza delle medesime amministrazioni. Conformemente ai principi contenuti nella legge di contabilità, le disposizioni dell'articolo 4 dello schema di decreto pongono in risalto la funzione strategica dell'attività di analisi e valutazione della spesa, qualificata come attività sistematica di analisi della programmazione e della gestione delle risorse finanziarie e dei risultati conseguiti dai programmi di spesa, finalizzata al miglioramento del grado di efficienza ed efficacia della spesa pubblica in relazione al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Per le amministrazioni centrali dello Stato, le attività di analisi

e valutazione della spesa si svolgono nell'ambito dei nuclei di analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 196 del 2009, ciascuno dei quali è costituito da rappresentanti del Ministero interessato e del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che ne cura il coordinamento, con la partecipazione anche di un rappresentante del Dipartimento della Funzione pubblica. Tali nuclei hanno lo scopo di individuare e quantificare i principali fattori che ostacolano l'ottimale allocazione e l'utilizzo efficiente delle risorse da parte delle amministrazioni centrali dello Stato, nonché di verificare l'efficacia delle misure disposte nella legge di stabilità, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa.

Le attività di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali dello Stato svolte dai predetti nuclei sono disciplinate, in particolare, dall'articolo 25 del provvedimento, che prevede una programmazione periodica di tale attività, svolta secondo un programma di lavoro triennale, concordato nell'ambito dei nuclei medesimi, i quali possono avvalersi delle competenze di rappresentanti di altre amministrazioni e istituzioni pubbliche, tramite la costituzione di appositi gruppi di lavoro. I nuclei predispongono annualmente una relazione che illustra le attività svolte e gli esiti raggiunti. Sia il programma che le relazioni sono trasmessi annualmente ai Ministri competenti. I risultati conseguiti possono, inoltre, essere utilizzati ai fini dell'elaborazione del Rapporto triennale sulla spesa predisposto ai sensi dell'articolo 41 della legge di contabilità. L'articolo 25 riconduce, inoltre, esplicitamente, al lavoro dei nuclei di analisi e valutazione le attività di verifica in ordine alla formazione dei debiti pregressi, prevista dall'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, con riferimento all'analisi delle cause di formazione dei debiti pregressi delle amministrazioni centrali e alle pro-

poste di revisione delle correlate procedure di spesa. Inoltre, i nuclei collaborano al completamento della riforma del bilancio dello Stato di cui all'articolo 40 della legge di contabilità e finanza pubblica, mediante la formulazione di proposte sulla revisione della struttura del bilancio statale, come peraltro già indicato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 marzo 2010, istitutivo dei nuclei. L'articolo 26 prevede il potenziamento delle strutture e degli strumenti di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato, chiamata a svolgere, con il coordinamento dei nuclei di analisi e valutazione della spesa, un ruolo centrale. In particolare, la Ragioneria generale dello Stato è autorizzata, tra l'altro, ad avvalersi di collaborazioni, anche mediante la stipula di convenzioni con università pubbliche e private e con altri soggetti pubblici, a promuovere iniziative di formazione sulle tecniche di analisi economica e statistica, per il tramite della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, nonché a destinare personale dirigenziale con incarico di studio e ricerca allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione dei programmi di analisi e valutazione della spesa. Fa presente, poi, che l'articolo 27 è finalizzato al miglioramento delle basi informative utilizzate nelle attività di analisi e valutazione della spesa tramite la realizzazione e la condivisione di banche dati tra le amministrazioni. A tal fine si prevede, tra l'altro, che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, gli Organismi indipendenti di valutazione della *performance* di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e la, e la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) assicurino lo scambio dei dati utili all'analisi e valutazione della spesa e trovino soluzioni per semplificare gli adempimenti richiesti alle amministrazioni centrali in materia di misurazione delle *performance* e per migliorare la disponibilità di informazioni quantitative sugli obiettivi e sui risultati conseguiti

con la spesa; le amministrazioni centrali sono inoltre chiamate ad implementare i sistemi informativi esistenti al fine di garantire il monitoraggio della spesa in termini di realizzazione fisica, misurazione del numero e delle caratteristiche dei beneficiari dei servizi erogati, nonché della qualità dei servizi e dei risultati conseguiti con gli interventi. In conformità al principio di delega contenuto nella lettera c) dell'articolo 49 della legge n. 196 del 2009, il comma 5 dall'articolo 27 prevede, in caso di mancata comunicazione dei dati, sanzioni amministrative pecuniarie rivolte ai dirigenti responsabili delle amministrazioni interessate e commisurate ad una percentuale della loro retribuzione di risultato compresa tra un minimo del 2 per cento e un massimo del 7 per cento.

Si prevede, poi, che anche le altre amministrazioni pubbliche diverse dalle amministrazioni centrali dello Stato, promuovano attività di analisi della spesa, nonché di monitoraggio e valutazione degli interventi. L'articolo 28 stabilisce, pertanto, che il programma di analisi e valutazione della spesa, inizialmente previsto per le sole amministrazioni centrali dello Stato, sia progressivamente – ed in via sperimentale – esteso alle altre amministrazioni sottoposte alla vigilanza dei Ministeri, in collaborazione con le amministrazioni vigilanti. Restano escluse dal programma di analisi e valutazione della spesa le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per tali enti, tuttavia, le disposizioni del presente decreto costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

Da ultimo, segnala che l'articolo 29 individua le abrogazioni conseguenti al provvedimento, mentre l'articolo 30 contiene la clausola di neutralità finanziaria. A tal ultimo riguardo, ricordo che la relazione tecnica, dopo aver affermato, in linea generale, l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica con riferimento ai primi quattro titoli del provvedimento in

esame, i quali intervengono sul piano procedurale in tema di riforma dei controlli, senza modificare né gli attuali assetti organizzativi, né gli atti di spesa sottoposti al controllo, prende in considerazione nel dettaglio gli articoli 26 e 27.

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento all'articolo 26, rileva l'opportunità che sia confermato se la disposizione che prevede l'individuazione, ai fini del potenziamento delle capacità di analisi della spesa, di sei posizioni dirigenziali nell'ambito di quelle esistenti nella Ragioneria generale dello Stato, da destinare a compiti di studio e ricerca si interpreti nel senso di prevedere posizioni ulteriori rispetto a quelle già destinate alle indicate finalità. In tal caso andrebbe chiarito quali settori dell'attività della Ragioneria presentino attualmente posizioni dirigenziali in esubero rispetto alle esigenze operative, al fine di assicurare che la loro destinazione ad altra attività non determini l'insorgenza di carenze di organico cui potrebbero in un secondo momento derivare future esigenze di reintegro, con conseguenti possibili oneri per la finanza pubblica. Analogamente, con riferimento alla possibilità, per la Ragioneria generale dello Stato, di avvalersi di personale posizione di comando, a suo avviso, andrebbe assicurato che l'esercizio di tale facoltà resti comunque condizionato all'assenza di pregiudizio per l'esercizio delle funzioni delle amministrazioni di appartenenza del personale comandato.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di svolgere ulteriori approfondimenti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 15 giugno 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival di Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista Roncole Verdi.**  
Nuovo testo C. 1373 e abb.

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 maggio 2011.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI deposita una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere, che potrebbe consentire il superamento delle criticità finanziarie del provvedimento:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 1373 e abb. recante disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival di Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista Roncole Verdi;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale la disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, che prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme non impegnate al 31 dicembre 2011, non appare correttamente formulata;

rilevato che l'accantonamento del Fondo speciale del quale è previsto l'utilizzo con finalità di copertura finanziaria non reca le necessarie disponibilità;

considerato che appare opportuno prevedere, esplicitamente, all'articolo 3, che le spese per il funzionamento del Comitato di cui al presente articolo sono a carico del contributo di cui all'articolo 5, comma 1;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:*

All'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 5, comma 1.

All'articolo 3, comma 4, sostituire le parole: 2014 con le seguenti: 2013,

Conseguentemente al medesimo articolo, al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le spese per il funzionamento del Comitato di cui al presente articolo sono a carico del contributo di cui all'articolo 5, comma 1.

All'articolo 4, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: il contributo fino alla fine del periodo con il seguente: un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.;

*Conseguentemente:*

*all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: un contributo annuo di 2 milioni di*

euro, con le seguenti: un contributo di 2,5 milioni di euro, e dopo le parole: educative aggiungere le seguenti: , ai sensi dell'articolo 2,

*all'articolo 6, sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:* 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 4, comma 3, e 5, comma 1, pari a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.

Paola DE MICHELI (PD) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal presidente, in sostituzione del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere.

**Disposizioni per la conservazione, il restauro, il recupero e la valorizzazione di monumenti e per la celebrazione di eventi storici di rilevanza nazionale. Nuovo testo C. 4071.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 maggio 2011.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di svolgere ulteriori approfondimenti.

Maino MARCHI (PD) sollecita al rappresentante del Governo la conclusione dell'istruttoria relativa al provvedimento in esame.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto della richiesta del rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento.

**La seduta termina alle 14.30.**

ALLEGATO

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival di Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista Roncole Verdi (Nuovo testo C. 1373 e abb.).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE  
DEL GOVERNO



*Ministero*  
*dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato Generale per gli Affari Economici

Roma, **20 APR. 2011**

UFFICIO VIII

Prot. Nr. 54856  
Rif. Prot. Entrata Nr. 53118  
Allegati: 1  
Risposta a Nota:



All' Ufficio Legislativo - Economia  
SEDE  
e, p.c.

All' Ufficio Legislativo - Finanze  
SEDE

OGGETTO: A.C. 1373 e abb. - Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista Roncole Verdi. Nota tecnica Commissione Bilancio e osservazioni MIUR e MIBAAC.

E' pervenuta la nota tecnica della Commissione Bilancio relativa al provvedimento in oggetto, così come modificato dagli emendamenti approvati in sede referente nella seduta del 30 marzo 2011.

Al riguardo, si ribadisce il parere contrario per inidoneità della copertura finanziaria di cui all'articolo 6, comma 3, già espresso dallo scrivente con nota n. 47202 del 6 aprile 2011 che si allega in copia e nuovamente confermato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Si rileva, inoltre, la mancata predisposizione della relazione tecnica richiesta, in ordine alla quale il Ministero per i beni e le attività culturali ha fatto presente di non essere in grado di fornire una stima, neanche di massima, degli oneri scaturenti dalle singole disposizioni normative. Si ribadisce, tuttavia, che occorre una relazione che illustri la portata dell'intervento normativo.

chiarendone anche i contenuti programmatici da attuare nell'ambito delle risorse che saranno individuate a copertura.

Per quanto specificatamente concerne le osservazioni formulate dalla Commissione Bilancio, si osserva quanto di seguito:

Articoli 1 e 2: la Commissione osserva che, per le finalità degli articoli in esame, il successivo articolo 6 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per ciascun esercizio del triennio 2011-2013.

Al riguardo si sottolinea che, dalla lettura dell'intero provvedimento non risulta alcuna disposizione recante espressamente la copertura finanziaria delle attività individuate ed elencate nell'articolo 2, né risulta specificatamente individuato il soggetto tenuto a porre in essere tali iniziative. Si conviene con il Ministero per i beni e le attività culturali che, presumibilmente, gli interventi e le attività di cui all'articolo 2 del provvedimento costituiscono specificazione delle finalità di cui all'articolo 1 e, quindi, attività rientranti tra i compiti del Comitato di cui all'articolo 3. Ove tale interpretazione corrispondesse all'intento del Legislatore, andrebbero apportate le necessarie modifiche allo stesso articolo 3, comma 1, e all'articolo 6 di copertura finanziaria, includendovi il riferimento all'articolo 2.

In ordine ai chiarimenti richiesti su eventuali rifinanziamenti degli interventi programmati, la formulazione delle disposizioni e della norma di copertura, limitate al triennio, escludo *ipso iure* eventuali rifinanziamenti, che richiederebbero un'apposita iniziativa legislativa.

Quanto ai possibili effetti di cassa eccedenti il triennio, si rappresenta che, in base alla vigente normativa contabile, l'assunzione di impegni in un esercizio finanziario può determinare effetti di cassa nell'esercizio successivo. Allo stato non è possibile prevedere la dinamica dei suddetti eventuali pagamenti in conto residui.

Articoli 3 e 5: si concorda con la Commissione circa la necessità di chiarimenti su eventuali rimborsi spese spettanti ai membri del Comitato promotore delle celebrazioni verdiane, con particolare riferimento ai soggetti esterni alla pubblica amministrazione, dal momento che la previsione di cui al nuovo comma 7 dell'articolo 3 è limitato all'esclusione di compensi e gettoni di presenza.

A tal riguardo, nel condividere l'osservazione della Commissione Bilancio circa la necessità di chiarire se il Comitato scientifico, di cui al comma 5 dell'articolo 3, sia o meno costituito all'interno

del Comitato di cui al comma 1 dello stesso articolo, si segnala che anche per tale gruppo di lavoro va chiarito se agli stessi spettino compensi o altri emolumenti, a qualsiasi titolo dovuti.

In ogni caso, va previsto che il *funzionamento* dei predetti Comitati non determini oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Ciò anche in quanto le risorse necessarie all'attuazione del programma di interventi sono stanziare limitatamente al triennio 2011-2013, mentre è previsto nel comma 4 dell'articolo 3 che il Comitato per le celebrazioni rimanga in carica fino al 31 dicembre 2014. Anche se tale perdurante attività sembra limitata alla predisposizione di una relazione sulle attività realizzate, va esclusa l'insorgenza di oneri connessi a tali attività in un esercizio successivo al triennio considerato.

**Articolo 6, comma 2:** si ritiene che la disposizione, che prevede il versamento in entrata delle somme non impegnate entro il 31 dicembre 2011, sia mal formulata in quanto non appare chiara la finalità della stessa, atteso che manca una espressa previsione di utilizzo delle suddette risorse negli esercizi successivi, in merito alla quale, peraltro, si esprimerebbe parere contrario perché suscettibile di determinare un peggioramento dei saldi di finanza pubblica.

Per le altre disposizioni del provvedimento in oggetto, si rinvia a quanto precedentemente espresso nella nota allegata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-03987 Siragusa: Sull'attivazione del corso di formazione alla cultura costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano .....	56
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	59
5-04165 Tommaso Foti: Rimozione di uno spuntone del Palazzo gotico di Piacenza .....	57
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	62
5-04801 De Pasquale: Sul reintegro economico stabilito dalla legge di stabilità del 2010 come contributo alle scuole paritarie .....	57
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	63
5-04293 Zazzera: Attivazione dei licei musicali e coreutici in Puglia .....	57
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	64

#### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per i beni e le attività culturali, Giancarlo Galan, sulle linee programmatiche del suo dicastero ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	58
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	58

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 15 giugno 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza.*

**La seduta comincia alle 9.45.**

**5-03987 Siragusa: Sull'attivazione del corso di formazione alla cultura costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano.**

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Rosa DE PASQUALE (PD), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo. Sottolinea, innanzitutto, che risultano incomprensibili i motivi per cui il Ministero abbia coinvolto l'Università di Milano nell'acquisizione degli elementi di risposta, posto il fatto che le domande poste nell'interrogazione non riguardavano per nulla tale Università, la cui iniziativa non può che essere apprezzata. Diversa è la questione per quanto concerne il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: è inconcepibile, infatti, che il Ministero non abbia ancora ritenuto di emanare indicazioni nazionali sull'insegnamento di «cittadinanza e Costituzione», né di affidare tale insegnamento ai docenti abilitati di diritto, già

opportunamente formati sulla materia. Quindi, mentre non si può non apprezzare l'impegno di quelle università che svolgono un'azione di supplenza, non si può non stigmatizzare la superficialità e l'incompetenza che regola le azioni del Ministero in ordine all'argomento.

**5-04165 Tommaso Foti: Rimozione di uno spuntone del Palazzo gotico di Piacenza.**

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Tommaso FOTI (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, in quanto si è celermente provveduto alla rimozione dello spuntone dal Palazzo gotico di Piacenza. Sottolinea che rimane ancora da accertare come sia stato possibile che uno scempio di tale portata abbia potuto essere messo in atto.

**5-04801 De Pasquale: Sul reintegro economico stabilito dalla legge di stabilità del 2010 come contributo alle scuole paritarie.**

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Rosa DE PASQUALE (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Ricorda che l'interrogazione da lei presentata si riferisce alle scuole paritarie e ai tagli che sono intervenuti nel comparto, che rischiano di far chiudere gli istituti stessi. Tale chiusura comporterebbe un costo difficilmente sopportabile per l'Esecutivo, che si troverebbe a dover colmare il vuoto lasciato da tali scuole, sia come competenze professionali sia come costante presenza sussidiaria, nel campo dell'educazione scolastica.

Aggiunge che i fondi per le scuole paritarie sono bloccati dal 2000 e, precisamente, dalla legge n. 62 del 10 marzo

2000, che garantiva soprattutto l'istruzione nella scuola materna. Sottolinea che con la legge di stabilità n. 220 del 13 dicembre 2010 si disponeva un reintegro, seppure parziale, dei fondi stanziati che trovava la propria copertura nella vendita delle frequenze digitali televisive. Al riguardo, stigmatizza il fatto che non si risponda alla sua domanda, volta a capire con quali altri fondi il Governo intenda sopperire alle necessità delle scuole paritarie, in caso di mancata o insufficiente vendita delle citate frequenze televisive. Auspica, infine, che, anche appellandosi alla nota sensibilità del sottosegretario PIZZA, le scuole paritarie – che rappresentano un patrimonio di competenze professionali e un serbatoio di molti posti di lavoro – possano essere più valorizzate e non penalizzate dal Governo in carica.

**5-04293 Zazzera: Attivazione dei licei musicali e coreutici in Puglia.**

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Pierfelice ZAZZERA (IdV), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Ricorda, al riguardo, che il suo atto ispettivo prende spunto da un articolo pubblicato il 22 febbraio scorso nell'edizione pugliese del quotidiano *La Repubblica*, dove si preannunciava il taglio di 1800 posti nell'organico del settore scolastico in Puglia. Al riguardo, sottolinea che il direttore generale scolastico della regione aveva evidenziato, con dichiarazioni rese al termine di un incontro con i sindacati sulla questione, le difficoltà operative nell'organizzare una completa offerta formativa, in particolare per ciò che concerneva i licei musicali e coreutici.

Stigmatizza, quindi, l'atteggiamento del Governo il quale, a fronte dell'interrogazione, volta a conoscere se effettivamente in Puglia venissero tagliati oltre 1800 posti, risponde con affermazioni politiche e non con dati tecnici. A tal proposito rammenta

che lo stesso direttore scolastico locale aveva denunciato, nello stesso articolo giornalistico, la presenza di pratiche illecite con la conseguente necessità di emanare circolari al riguardo; dichiarazioni peraltro mai smentite dagli organi competenti. Ricorda, infine, che con la circolare ministeriale n. 21 del 14 marzo 2011, concernente le dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2011/2012, i tagli all'organico scolastico pugliese sono stati confermati nella misura di 1878 posti. Sottolinea, quindi, che sarebbe stato sufficiente, da parte del ministero, fornire tale dato per dare una risposta veritiera e univoca all'interrogazione presentata.

Valentina APREA, *presidente*, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 10.**

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 15 giugno 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il Ministro per i beni e le attività culturali, Giancarlo Galan.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Audizione del Ministro per i beni e le attività culturali, Giancarlo Galan, sulle linee programmatiche del suo dicastero.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).*

Valentina APREA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Giancarlo GALAN svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Valentina APREA, *presidente*, dopo aver svolto un breve intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.40.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 16.

## ALLEGATO 1

**5-03987 Siragusa: Sull'attivazione del corso di formazione alla cultura costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto parlamentare cui si risponde, l'Onorevole interrogante chiede di conoscere, con riferimento ad un corso di formazione alla cultura costituzionale attivato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Milano, secondo quale norma e criteri l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia abbia sostenuto le spese di partecipazione dei docenti a detto corso e se non si ritenga necessario attribuire l'insegnamento di « Cittadinanza e Costituzione » ai docenti di diritto.

Si ricorda, in premessa, che l'insegnamento di « Cittadinanza e Costituzione » è stato introdotto dall'articolo 1 della legge n. 169 del 2008 e ribadito nei più recenti Regolamenti attuativi della Riforma del sistema scolastico.

Le scuole sono state autonomamente impegnate ad esplorare modalità organizzative e metodologiche per rendere effettivo tale insegnamento. Il Ministero, in collaborazione con l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS), ha svolto attività di supporto all'azione delle scuole, diramando in proposito note esplicative, documenti ed iniziative che hanno trovato la loro organica sintesi nella circolare ministeriale n. 80 del 27 ottobre 2010. Questa, nel fornire puntuali indicazioni, riepiloga tra l'altro i principali risultati delle varie sperimentazioni scaturite dalle indicazioni ministeriali, che di seguito si elencano:

la circolare ministeriale n. 100 dell'11 dicembre 2008, che dava le prime informazioni sull'insegnamento di « Cittadinanza e Costituzione » e sollecitava le scuole ad ap-

profondire temi, valori e regole a fondamento della convivenza civile e ad inserirli, per quanto possibile, nella programmazione degli interventi formativi;

il documento di indirizzo per la sperimentazione di « Cittadinanza e Costituzione » del 4 marzo 2009 che, nel ribadire l'urgenza di riaffermare la « *mission* » della scuola di formazione alla cittadinanza responsabile nel quadro delle competenze sociali e civiche raccomandate dall'Unione europea (raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio d'Europa del 18 dicembre 2006), ha suggerito nuclei tematici, obiettivi di apprendimento nonché conoscenze e competenze quali elementi significativi per progettare la sperimentazione di « Cittadinanza e Costituzione »;

la progettazione e sperimentazione di percorsi di innovazione organizzativa e didattica su « Cittadinanza e Costituzione » che è stata la risposta al bando di concorso proposto alle scuole di ogni ordine e grado, anche in rete tra loro;

il monitoraggio delle sperimentazioni, i cui risultati – elaborati dall'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, con la consulenza scientifica dell'istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione – evidenziano una particolare attenzione delle scuole per la dimensione trasversale di tale insegnamento.

Il nuovo insegnamento, che deve essere impartito nelle scuole di ogni ordine e grado, richiede la promozione, da parte dell'amministrazione scolastica, di ogni

utile iniziativa di formazione degli insegnanti ai quali viene affidato.

Al riguardo, come è noto, in alcuni indirizzi di studio di istruzione secondaria di il grado l'insegnamento di che trattasi è affidato ai docenti di diritto ed economia; nella maggior parte dei percorsi di istruzione secondaria, come pure nelle scuole del primo ciclo, il medesimo è invece affidato a docenti delle aree storico-geografica e storico-sociale.

Per questi insegnanti è doveroso, da parte dell'amministrazione, organizzare e/o valorizzare occasioni di formazione sui principi costituzionali e sul funzionamento delle istituzioni della Repubblica; ciò a garanzia della correttezza dei contenuti proposti, poi, agli studenti.

Con l'occasione, si fa presente che iniziative di accordo fra Università e Uffici scolastici, finalizzate a promuovere la conoscenza della Carta costituzionale, sono diffuse non soltanto in Lombardia, ma anche in altre Regioni, quali ad esempio il Veneto e l'Emilia-Romagna.

Per quanto riguarda lo specifico corso cui fa riferimento l'Onorevole interrogante, sono state acquisite informazioni presso il Rettore dell'Università degli studi di Milano ed il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia.

Il corso è stato attivato da quella Università, nell'ambito della propria autonomia, su proposta del consiglio della Facoltà di giurisprudenza, ai sensi dell'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e dell'articolo 9 del proprio regolamento didattico, ed è finalizzato a favorire, diffondere e sostenere la conoscenza della Costituzione italiana, nonché la formazione critica di una cultura costituzionale.

Il corso medesimo si colloca nel quadro della formazione finalizzata e permanente, concludendosi con il rilascio del solo attestato di partecipazione, ed è rivolto agli studenti universitari di quell'Ateneo, che possono ottenere crediti formativi con il superamento del test finale, agli studenti di altri Atenei nonché ai docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado operanti presso istituti con sede nella regione Lombardia.

L'attività di formazione promossa dal suddetto Ateneo è stata ritenuta di particolare rilievo dall'Ufficio scolastico citato per le sue ricadute, non solo sulla preparazione del singolo docente, ma anche nel contesto scolastico, nell'attività didattica e nel coinvolgimento sempre maggiore degli studenti, in linea con il Protocollo siglato il 18 novembre 2008 tra questo Ministero e l'Associazione italiana costituzionalisti.

L'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia si è impegnato a sostenere la partecipazione al corso dei propri docenti con rimborso parziale della quota di iscrizione, per altro di modesta entità (30 euro per docente) per una spesa complessiva di 1.590 euro per i 53 docenti iscritti.

Non si è resa necessaria alcuna selezione tra i docenti candidati, in quanto il limite previsto dal bando era di 100 unità e, quindi, ci sarebbe stato spazio anche per altri docenti, sia di diritto che di altre discipline. Gli studenti che hanno aderito sono stati 76, con spese a loro carico.

La validità di questa scelta è stata confermata dalla risposta positiva avuta da parte sia di studenti che di docenti che operano su diversi fronti, ai quali è stata offerta l'opportunità di concorrere insieme per una ricaduta positiva in campo educativo: infatti, i momenti seminariali erano idonei a favorire già in partenza scambi e alleanze tra gli addetti ai lavori e non.

Il corso è articolato in 30 ore di didattica frontale e seminari; in particolare, il programma prevede otto lezioni magistrali e otto seminari, con frequenza obbligatoria da parte degli iscritti ad almeno sei lezioni frontali e a sei seminari, e in un test finale. L'attestato di partecipazione viene rilasciato a coloro che hanno frequentato il numero minimo di lezioni indicato e superato positivamente la verifica finale.

Della questione è stato interessato anche il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero, il quale ha condiviso quanto già espresso dal Direttore scolastico regionale per la Lombardia, e cioè che il corso di formazione in que-

stione è coerente con le indicazioni ministeriali concernenti l'insegnamento più volte citato.

Gli accordi per l'uscita del bando universitario, intercorsi tra l'Università e l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia tra il mese di maggio 2010 e le prime settimane di ottobre 2010, hanno preceduto cronologicamente – anche se di poco – la sopra citata circolare del Ministero n. 86 del 27 ottobre 2010. Tuttavia, il medesimo Ufficio scolastico, negli accordi interistituzionali, ha fatto riferimento a tutte le linee guida e alla normativa precedentemente emanate dal Ministero sul tema della «Cittadinanza e Costituzione» e, in particolare, al protocollo d'intesa siglato il 18 novembre 2008 tra l'Associazione italiana costituzionalisti e il Ministero stesso.

La formazione attivata in Lombardia con il corso in argomento interpreta i bisogni delle scuole della regione, ha tenuto conto di precedenti sperimentazioni delle scuole lombarde su temi di «Cittadinanza e Costituzione», valorizza la lunga storia di progetti europei attivati dall'Ufficio regionale sulla cittadinanza attiva, e realizza entrambi gli approcci (integrato e trasversale) alla «Cittadinanza e Costituzione», richiamati dalla circolare ministeriale n. 86 più volte citata.

Per tutto quanto sopra esposto, il Direttore scolastico regionale esprime il giudizio che il corso sulla cultura costituzionale organizzato dall'Università degli Studi di Milano rappresenti un'opportunità e una risorsa in più per i cittadini di quella regione.

ALLEGATO 2

**5-04165 Tommaso Foti: Rimozione di uno spuntone del Palazzo gotico di Piacenza.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'onorevole Foti chiede di sapere se l'installazione dello spuntone metallico, visibile tra due merli del Palazzo gotico di Piacenza, sia stata assentita dalla competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Parma e Piacenza.

Comunico all'onorevole interrogante che da notizie assunte presso la stessa

Soprintendenza, risulta che lo spuntone, non autorizzato ai sensi del Codice per i beni culturali e paesaggistici, è stato prontamente rimosso a cura della competente Direzione operativa del Comune di Piacenza. Lo stesso Comune ha altresì fornito adeguata relazione, corredata di documentazione fotografica, dalla quale si evince l'attuale assenza di elementi deturpanti il frontale del monumento.

## ALLEGATO 3

**5-04801 De Pasquale: Sul reintegro economico stabilito dalla legge di stabilità del 2010 come contributo alle scuole paritarie.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante ripropone la questione dei finanziamenti alle scuole non statali per l'anno finanziario 2011, in merito alla quale ha già presentato in questa sede due precedenti interrogazioni cui è stata data risposta nel corso delle sedute del 15 febbraio 2011 e del 16 marzo 2011.

Nel confermare quanto già riferito nelle precedenti occasioni, si ricorda che l'articolo 7-*quinquies*, comma 2, della legge n. 33 del 2009 prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'utilizzo del fondo previsto dal comma 1 dello stesso articolo. L'articolo 1, comma 40, della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità per l'anno 2011) stabilisce poi che una quota delle risorse di detto fondo è ripartita, parimenti con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le finalità indicate nell'elenco 1 allegato alla legge stessa, tra le quali figura anche il sostegno alle scuole non statali per 245 milioni di euro.

Per avviare la procedura di cui alle suddette disposizioni legislative, questa Amministrazione, con nota n. 1681 del 22 marzo 2011, ha richiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero

dell'economia e delle finanze l'assegnazione della suddetta somma su un apposito capitolo di bilancio, di nuova istituzione, di questo Ministero.

Quanto ai tempi di erogazione della somma, è stato interessato il Ministero dell'economia e delle finanze. Con nota del 13 giugno 2011, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha fatto presente che, in applicazione del sopra citato comma 40 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2011, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con il quale viene destinato il suddetto stanziamento di 245 milioni di euro, è in corso di perfezionamento. Una volta completata la prescritta procedura, si potrà provvedere alle conseguenti variazioni di bilancio per l'anno corrente nello stato di previsione di questo Ministero per l'attribuzione delle risorse finanziarie in argomento.

Per quanto riguarda l'accantonamento di 28.304.555, è noto all'onorevole interrogante che esso è stato effettuato in applicazione del comma 13 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2011, come è stato anche precisato dal rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nella seduta della Commissione Bilancio della Camera del 24 marzo 2011 in risposta all'atto di sindacato ispettivo n. 5-04441.

## ALLEGATO 4

**5-04293 Zazzera: Attivazione dei licei musicali e coreutici in Puglia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'atto in discussione si riferisce ad un articolo apparso il 22 febbraio 2011 su *La Repubblica* di Bari, riguardante presunti « molti dissesti nell'organizzazione della rete scolastica italiana » a seguito della riduzione degli organici del personale docente e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), prevista per il triennio 2009-2011 dall'articolo 64 della legge n. 133 del 2008, con particolare riferimento alla riduzione ipotizzata di 1.800 posti in organico per il prossimo anno scolastico in Puglia.

In merito alla tematica delle dotazioni organiche del personale scolastico vorrei ancora una volta ricordare che il Governo Prodi era ben consapevole del sovradimensionamento degli organici. Ciò risulta dal « Quaderno bianco sulla scuola », pubblicato dalla precedente gestione, e trova riscontro nella legge finanziaria per il 2007, che prevedeva interventi di razionalizzazione finalizzati all'incremento del rapporto alunni/classe e prevedeva, inoltre, la revisione dei criteri e parametri di riferimento ai fini della riduzione organica del personale ATA.

Gli obiettivi fissati dalla legge finanziaria 2007 sono stati conseguiti solo in parte, e ciò ha comportato l'applicazione della « clausola di salvaguardia », prevista dalla stessa legge finanziaria, che ha determinato, da un lato, una rimodulazione negli anni successivi dei tagli previsti e non operati e, dall'altro, una diminuzione lineare degli stanziamenti del Ministero dell'istruzione.

Passando agli interventi disposti dal suddetto articolo 64 della legge n. 133 del 2008, va evidenziato che tali interventi sono preordinati al conseguimento « di

una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente ». L'azione del Governo mira al conseguimento di questi obiettivi.

Per quello che riguarda segnatamente le dotazioni organiche per il 2011/2012, è noto che con il prossimo anno scolastico verranno completate le misure di contenimento previste dalla citata legge n. 133 del 2008 per il triennio 2009/2010-2011/2012.

Le dotazioni organiche vengono definite nel loro complesso a livello nazionale; spetta, poi, al direttore di ciascun ufficio scolastico regionale di provvedere alla ripartizione della dotazione assegnata a ciascuna regione e alla riduzione delle consistenze tenendo conto delle situazioni locali.

Il Ministero attua un continuo monitoraggio che consente di verificare le singole situazioni e di proporre possibili soluzioni migliorative.

Ciò premesso, vengo alle dichiarazioni che l'anzidetto articolo di stampa attribuisce al Direttore scolastico regionale per la Puglia.

L'articolo in questione si sofferma sulla riduzione in Puglia di 1.800 posti per il prossimo anno scolastico, paventando che ne venga pregiudicato il piano dell'offerta formativa, come prefigurato dall'ente Regione nella delibera relativa al dimensionamento della rete scolastica per il 2011-2012, anche nella parte relativa all'istituzione di altri quattro nuovi licei musicali e due licei coreutici, oltre che il potenziamento nell'istruzione primaria delle classi

a tempo pieno e nell'istruzione secondaria di primo grado delle classi a tempo prolungato.

In merito a detto articolo di stampa, il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Puglia ha fatto presente quanto segue.

Nel testo dell'interrogazione, la rappresentazione delle preoccupazioni ivi esposte verrebbe fatta risalire direttamente al medesimo Direttore generale e a presunte dichiarazioni rese al quotidiano *La Repubblica* subito dopo un incontro con i rappresentanti delle segreterie regionali delle organizzazioni sindacali del comparto scuola, svoltosi presso la Direzione scolastica regionale lo scorso 21 febbraio.

La ricostruzione dei fatti, come riportata nel suddetto articolo di stampa, è smentita proprio dall'articolo comparso nel precitato quotidiano il giorno successivo, 22 febbraio, a firma di Fulvio di Giuseppe, il quale alla notizia dell'incontro sindacale effettivamente svoltosi aggiunge consequenziali quanto personali congetture circa gli effetti del taglio di posti previsto per il prossimo anno scolastico, senza riportare alcuna dichiarazione del Direttore scolastico regionale, che comunque avrebbe dovuto essere virgolettata.

Inoltre, il Direttore scolastico regionale ha precisato che l'incontro sindacale in parola si colloca nel quadro delle ordinarie relazioni tenute con le organizzazioni sindacali di comparto su alcune delle tematiche trattate nella precedente conferenza di servizio dei direttori generali

tenutasi a Roma il 10 febbraio 2011. Nello specifico, sono state affrontate le tematiche degli organici ed illustrate le difficoltà di attivare nuovi licei musicali e coreutici in coerenza, peraltro, con le indicazioni fornite dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici con nota del 4 febbraio 2011, laddove viene fatto presente che « Per quanto attiene alle iscrizioni ai percorsi del liceo musicale e coreutico si rappresenta che le richieste delle famiglie possono trovare senz'altro accoglimento presso le sezioni già istituite e funzionanti nell'anno scolastico 2010/11... Si fa, invece, riserva di fornire ulteriori istruzioni circa l'accoglimento delle iscrizioni presso le nuove sezioni di liceo musicale e coreutico previste dai piani regionali di programmazione della rete scolastica per l'anno scolastico 2011/12. Infatti sono in corso le necessarie verifiche di compatibilità delle nuove istituzioni con le risorse di organico ».

Infatti, all'indomani della conferenza di servizio tenutasi a Roma, il Direttore scolastico regionale, presa coscienza delle riduzioni da operare, in data 17 febbraio 2011 ha dovuto rappresentare alla Regione l'impossibilità di dare corso per il prossimo anno scolastico alle determinazioni assunte limitatamente ai nuovi licei di che trattasi. Questa informativa alla Regione è stata dunque strumentalizzata ed impropriamente virgolettata nel testo dell'interrogazione, per dar forza ad una lettura non obiettiva dei fatti.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sulla situazione organizzativa e sull'attività dell'Ente ..... 67

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi. Atto n. 361 (*Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento*) ..... 67

##### RISOLUZIONI:

7-00558 Alessandri: Iniziative in materia di produzione e commercializzazione di sacchi da asporto biodegradabili (*Seguito della discussione e rinvio*) ..... 67

7-00526 Iannuzzi e 7-00579 Gibiino: Sui pedaggi nelle tratte autostradali a gestione diretta dell'ANAS Spa (*Seguito della discussione congiunta e rinvio*) ..... 67

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la riorganizzazione dell'assetto societario e delle funzioni della società ANAS Spa.

Testo unificato C. 3081 Reguzzoni, C. 3673 Bragantini, C. 4164 Mariani, C. 4217 Dionisi e C. 4245 Stradella (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 69

Modifiche all'articolo 27 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e all'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di determinazione delle somme dovute per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze, nonché disposizioni concernenti l'utilizzazione dei relativi proventi. C. 4242 Montagnoli (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 71

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni concernente la strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti. COM(2011)13 definitivo (*Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento*) ..... 72

Sui lavori della Commissione ..... 72

Sull'ordine dei lavori ..... 72

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 73

##### COMITATO RISTRETTO:

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. C. 3465 Cosenza e C. 4290 Governo, approvato dal Senato ..... 73

AVVERTENZA ..... 73

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 15 giugno 2011.*

**Audizione del Presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sulla situazione organizzativa e sull'attività dell'Ente.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.40 alle 10.30.

**ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 15 giugno 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.*

**La seduta comincia alle 10.30.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.**

**Atto n. 361.**

*(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato nella seduta del 7 giugno 2011.

Angelo ALESSANDRI, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10.35.**

**RISOLUZIONI**

*Mercoledì 15 giugno 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo GIACHINO.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**7-00558 Alessandri: Iniziative in materia di produzione e commercializzazione di sacchi da asporto biodegradabili.**

*(Seguito della discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 31 maggio 2011.

Ermete REALACCI (PD), pur esprimendo un orientamento favorevole sulle ragioni che sono alla base della risoluzione in titolo, chiede un breve rinvio del termine per la conclusione dei lavori della Commissione, al fine di approfondire adeguatamente i contenuti del medesimo atto di indirizzo.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, e accogliendo la richiesta testè avanzata dal collega Realacci, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**7-00526 Iannuzzi e 7-00579 Gibiino: Sui pedaggi nelle tratte autostradali a gestione diretta dell'ANAS Spa.**

*(Seguito della discussione congiunta e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta dell'8 giugno 2011.

Angelo ALESSANDRI (LNP) avverte che il Viceministro Castelli, che ha rappresentato il Governo nella discussione degli atti di indirizzo in titolo nelle precedenti sedute, ha fatto presente per le vie brevi di essere impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, in ragione di concomitanti impegni istituzionali all'estero. Propone, pertanto, di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione degli atti di indirizzo in titolo.

Tino IANNUZZI (PD) giudica politicamente grave e inaccettabile l'assenza del Viceministro Castelli alla seduta odierna, soprattutto alla luce del dibattito svolto nella precedente seduta e, in particolare,

dell'apodittico « no » pronunciato in quella occasione dallo stesso Viceministro Castelli sulla nuova formulazione della risoluzione a sua firma n. 7-00526 e del parere favorevole espresso sulla risoluzione n. 7-00579 del collega Gibiino, a condizione, tuttavia, di una riformulazione della medesima risoluzione che rischia di stravolgerla e di svuotarla di contenuti. Valuta quindi tanto più indecorosa l'assenza del rappresentante del Governo in quanto impedisce la conclusione del dibattito su una questione particolarmente sentita dai cittadini e dalle imprese. Al tempo stesso ritiene che l'assenza del Viceministro Castelli testimoni in modo plateale lo stato di confusione politica della maggioranza e la profondità dei conflitti in seno al Governo e fra esponenti di primo piano del centrodestra. Esprime quindi, a nome del gruppo del Partito Democratico, il profondo rammarico per quella che, a suo avviso, è una « brutta pagina » dell'attività parlamentare che vede il Governo sottrarsi al confronto e al voto, dopo aver imposto, con un provvedimento d'urgenza e con il ricorso al voto di fiducia, una legge che l'opposizione ha cercato in ogni modo di contrastare.

Guido DUSSIN (LNP), nel prendere atto di quanto testé affermato dal collega Iannuzzi, rileva tuttavia che la votazione sulle risoluzioni in esame può senz'altro essere rinviata di una settimana senza che questo arrechi un pregiudizio irreparabile e ferma restando la necessità di rispettare la norma di legge della cui applicazione si discute.

Tommaso FOTI (PdL) giudica strumentali le critiche svolte dal collega Iannuzzi nel suo intervento. In tal senso ricorda che nella precedente seduta era stato concordato un breve rinvio della discussione degli atti di indirizzo in esame allo scopo di verificare la possibilità di addivenire ad un testo unificato dei medesimi atti. La motivata impossibilità del Viceministro Castelli, che ha puntualmente partecipato finora alla discussione parlamentare, a prendere parte oggi ai lavori della Com-

missione costituisce dunque, a suo avviso, una ragione più che sufficiente per differire alla prossima settimana la votazione delle risoluzioni in titolo. Precisa, ad ogni modo, che il Governo, contrariamente a quanto affermato dal collega Iannuzzi, si è espresso con chiarezza sulle risoluzioni in esame e che la maggioranza non avrebbe alcuna difficoltà a procedere anche nella seduta odierna alla loro votazione.

Raffaella MARIANI (PD) dà atto che, come affermato dal collega Tommaso Foti, la settimana scorsa era stato concordato un rinvio della discussione al fine di verificare la possibilità di predisporre un testo unificato delle risoluzioni in titolo. Sottolinea peraltro che il gruppo del Partito Democratico aveva aderito a tale richiesta di rinvio anche per dare modo alla maggioranza di addivenire ad un chiarimento politico, stante la differenza delle posizioni pubblicamente espresse dal Ministro Matteoli e dal Viceministro Castelli sulla questione del pedaggiamento delle tratte autostradali a diretta gestione ANAS, e la dichiarata opposizione del sindaco di Roma e del Presidente della giunta regionale del Lazio ad ogni ipotesi di provvedimento governativo per la introduzione di nuovi pedaggi sul GRA e sull'autostrada Roma-Fiumicino. In questo senso, nel ritenere che l'assenza del Viceministro Castelli non possa che essere giudicata come l'ennesima prova dello stato di confusione esistente nella maggioranza e nel Governo, afferma l'assoluta necessità che ogni forza politica si assuma nella sede parlamentare le proprie responsabilità, ponendo fine alle dichiarazioni contraddittorie e facendo chiarezza sulle proprie scelte di fronte all'opinione pubblica e ai cittadini.

Armando DIONISI (UdCpTP) ritiene che la discussione odierna segnali due questioni, la prima di merito e la seconda di metodo. Quanto al merito, associandosi alle considerazioni svolte dalla collega Mariani, ritiene che l'assenza del Viceministro Castelli sia l'ulteriore testimonianza della confusione che si registra all'interno del

Governo e della maggioranza e della ambiguità nel rapporto con i territori e le comunità coinvolte nella vicenda dell'introduzione dei nuovi pedaggi autostradali. Al tempo stesso, ritiene che – sotto il profilo del metodo – l'ulteriore rinvio di una settimana della conclusione dei lavori della Commissione non muti la sostanza politica della questione né pregiudichi la possibilità di trovare una soluzione positiva alla questione stessa. Nell'annunciare infine la predisposizione, in vista della discussione in Assemblea del decreto-legge «sviluppo», di specifici ordini del giorno diretti ad accogliere le richieste che vengono dai cittadini e dalle imprese, invita i deputati della maggioranza, e in particolare quelli del Popolo della libertà, a schierarsi con nettezza contro l'introduzione dei nuovi pedaggi autostradali.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), dopo aver ricordato che già in diverse occasioni la Commissione si è trovata nell'impossibilità di procedere alla votazione degli atti di indirizzo in esame per l'assenza del rappresentante del Governo, giudica paradossale e inaccettabile che oggi si chieda l'ennesimo rinvio della votazione in presenza del sottosegretario Giachino, in ragione dell'assenza del Viceministro Castelli. Chiede, pertanto, che la Commissione proceda oggi alla votazione degli atti di indirizzo in esame.

Tino IANNUZZI (PD), nel prendere atto dell'arrivo in corso di seduta del rappresentante del Governo, ribadisce le critiche formulate per l'assenza del Viceministro Castelli che non può che essere giudicata come una fuga dal confronto in sede parlamentare ed un ostacolo alla concreta possibilità di addivenire al superamento della posizione contraria espressa dallo stesso Viceministro Castelli nella precedente seduta.

Tommaso GINOBLE (PD), pur ritenendo che, in astratto, sia certamente possibile accogliere la richiesta di un ulteriore rinvio della discussione delle risoluzioni in esame, denuncia il rischio che

tale richiesta sia formulata con intento strumentale e unicamente dilatorio da una maggioranza profondamente divisa al suo interno e incapace di assumersi le proprie responsabilità.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, alla luce del dibattito svolto, propone di rinviare alla prossima settimana il seguito e la conclusione della discussione delle risoluzioni in titolo.

La Commissione concorda.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 15 giugno 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo GIACHINO.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Disposizioni concernenti la riorganizzazione dell'assetto societario e delle funzioni della società ANAS Spa.**

**Testo unificato C. 3081 Reguzzoni, C. 3673 Bragantini, C. 4164 Mariani, C. 4217 Dionisi e C. 4245 Stradella.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 maggio 2011.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta erano stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 31 maggio 2011*) e che, a seguito delle richie-

ste in tal senso pervenute successivamente all'espressione dell'orientamento del Governo sul provvedimento, l'esame degli emendamenti era stato rinviato.

Con riferimento a tali emendamenti ed articoli aggiuntivi, comunica quindi che, ai sensi dell'articolo 89 del regolamento, sono da ritenersi inammissibili l'articolo aggiuntivo Zeller 3.01, in quanto relativo alla regolarizzazione delle pendenze in merito a manufatti lungo il tracciato dell'autostrada del Brennero e l'emendamento Mariani 6.1, in quanto relativo alla delega al Governo per l'introduzione di incentivi fiscali in favore delle imprese che effettuano investimenti infrastrutturali nel settore dei trasporti.

Guido DUSSIN (LNP), *relatore*, prima di esprimere il proprio parere sugli emendamenti presentati, richiama il contenuto della nota depositata dal Governo nella seduta del 31 maggio 2011 con la quale si esprimeva un parere contrario sull'intero provvedimento. Chiede quindi al rappresentante del Governo se intenda nella seduta odierna confermare o modificare il citato parere contrario.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO conferma *in toto* la valutazione negativa sul provvedimento espressa dal Governo nella seduta del 31 maggio 2011. Dichiarò altresì che, fermo restando il proprio giudizio negativo sul provvedimento in esame, è disponibile anche nella seduta odierna ad esprimersi sugli emendamenti presentati.

Armando DIONISI (UdCpTP) manifesta perplessità e sconcerto per quanto appena detto dal relatore e, soprattutto, dal rappresentante del Governo, il quale, da un lato, ha confermato un giudizio di netta contrarietà sul testo in esame e, dall'altro, ha manifestato la disponibilità ad esprimersi sugli emendamenti presentati al medesimo testo. A suo avviso, invece, è indispensabile, alla luce del contenuto della nota depositata dal Governo nella seduta del 31 maggio 2011, che, prima di procedere all'esame degli emendamenti presen-

tati, si arrivi ad un completo chiarimento della posizione del Governo e delle sue reali intenzioni in ordine al prosieguo dell'*iter* parlamentare del provvedimento in esame.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) segnala che, in linea con talune delle ragioni di fondo espresse nella richiamata nota depositata dal Governo nella seduta del 31 maggio 2011, molti degli emendamenti presentati dal gruppo dell'Italia dei valori sono diretti proprio a scongiurare il rischio di frantumare l'ANAS e, al contrario, di conservare l'unitarietà del patrimonio rappresentato dalle strutture e dalle risorse di tale società. Conclude quindi concordando sull'opportunità che, in un confronto aperto con la Commissione, il Ministro delle infrastrutture chiarisca appieno la propria posizione e i propri intendimenti in ordine al prosieguo dei lavori della Commissione su tale tema.

Tommaso FOTI (PdL), alla luce del dibattito svolto, chiede che si proceda ad una sospensione dell'esame del provvedimento in titolo, attesa la manifesta contrarietà di carattere generale del Governo sulle proposte di legge presentate in materia. Chiede altresì al presidente della Commissione di verificare, anche informalmente, se sussista la disponibilità del Governo a proseguire nell'*iter* parlamentare eventualmente apportando le opportune modifiche al testo unificato adottato dalla Commissione.

Raffaella MARIANI (PD), nel rivendicare il diritto dei singoli parlamentari e di ciascuna forza politica di avanzare proposte di legge anche in materie e su temi che non incontrano il favore del Governo, manifesta, a nome del gruppo del Partito Democratico, la volontà di proseguire nella discussione del provvedimento in esame. Nel giudicare, inoltre, superficiali e, a tratti, sbrigativi taluni dei giudizi contenuti nella citata nota del Governo, manifesta la piena disponibilità del Partito Democratico ad approfondire le eventuali criticità del testo in discussione e ad apportare ad esso

tutte le opportune modifiche e miglioramenti. In ogni caso, ritiene che sia necessario giungere al superamento, anche su un piano legislativo, della situazione attuale e che dalla discussione non possano rimanere escluse questioni fondamentali come quelle relative alla introduzione di nuovi pedaggi autostradali ed alle forme e modalità di finanziamento delle attività di gestione e di manutenzione della rete stradale e autostradale nazionale a diretta gestione ANAS. Conclude, quindi, denunciando come inaccettabile la volontà della maggioranza di « bloccare » l'attività della Commissione, attraverso continue proposte di rinvio della discussione dei provvedimenti all'ordine del giorno, come è il caso in questione e come è già successo, in modo altrettanto grave, in occasione della discussione delle proposte di legge per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto de L'Aquila, delle risoluzioni sull'introduzione di nuovi pedaggi autostradali da parte dell'ANAS o, infine, delle proposte di legge per il governo delle risorse idriche e la gestione del servizio idrico integrato.

Guido DUSSIN (LNP), *relatore*, alla luce del dibattito svolto e tenuto conto della prevalente volontà da parte dei gruppi parlamentari di addivenire ad un chiarimento di fondo in ordine al prosieguo dei lavori della Commissione, ritiene opportuno rinviare non oltre la settimana prossima il seguito dell'esame del provvedimento in titolo, ferma restando la propria convinzione che, al di là dell'orientamento espresso dal Governo, sia giusto oltre che opportuno verificare la possibilità da parte della Commissione di addivenire alla predisposizione di un testo di riforma dell'assetto societario e delle funzioni dell'ANAS che dia risposte concrete ai bisogni e alle esigenze dei cittadini.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, propone quindi di rinviare l'esame degli emendamenti al testo unificato alla settimana prossima, secondo quanto proposto testè dal relatore.

La Commissione consente.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche all'articolo 27 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e all'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di determinazione delle somme dovute per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze, nonché disposizioni concernenti l'utilizzazione dei relativi proventi.**

**C. 4242 Montagnoli.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 maggio 2011.

Alessio BONCIANI (PdL), *relatore*, fa presente di avere avuto notizia dell'imminente presentazione di ulteriori proposte di legge in materia, compreso un disegno di legge di iniziativa del Governo, che nei prossimi giorni potrebbero essere quindi assegnate dalla Presidenza della Camera alla VIII Commissione. Ritiene pertanto opportuno che la Commissione attenda l'assegnazione dei preannunciati progetti di legge prima di proseguire l'esame del provvedimento in titolo.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ritenendo opportuna la richiesta del relatore, propone di sospendere l'esame del provvedimento in titolo, in attesa della presentazione dei preannunciati progetti di legge.

La Commissione consente.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

**ATTI DELL'UNIONE EUROPEA**

Mercoledì 15 giugno 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni concernente la strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti.**

**COM(2011)13 definitivo.**

*(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 maggio 2011.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Sui lavori della Commissione.**

Raffaella MARIANI (PD) ritiene indispensabile che la Commissione tenga conto del chiarissimo indirizzo politico del *referendum* di domenica e lunedì scorsi e riavvii al più presto l'*iter* legislativo delle proposte di legge in materia di governo delle risorse idriche e di gestione del servizio idrico integrato, che il Partito Democratico aveva più volte, inutilmente, sollecitato nel corso di questa legislatura. A tal fine, ritiene altresì indispensabile che il Governo ritiri le norme sull'agenzia per i servizi idrici contenute nel decreto-legge « sviluppo », di per sé insufficienti e inadeguate, ma soprattutto in conflitto con il risultato di un *referendum* da cui emerge con chiarezza la necessità di istituire una vera Autorità dell'acqua, che veda il pieno coinvolgimento dello Stato e delle Regioni.

Tommaso FOTI (PdL), nel ricordare alla collega Mariani che l'esito del *refe-*

*rendum* riguarda non solo la disciplina relativa alla gestione del servizio idrico integrato ma l'intera normativa in materia di gestione dei servizi pubblici locali e che le norme abrogate dal *referendum* erano pur sempre frutto del recepimento della normativa comunitaria, ritiene che spetti a chi ha sostenuto il *referendum* l'onere di avanzare proposte per una nuova disciplina della materia. Al riguardo, sottolinea la palese contraddittorietà di contenuto fra la proposta di legge presentata dal Partito democratico, a prima firma dell'onorevole Bersani, e quella di iniziativa popolare sostenuta dai comitati referendari e dall'Italia dei valori.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) chiede di inserire nel calendario dei lavori della Commissione al più presto la proposta di legge C. 2, il cui *iter* era stato avviato all'inizio della legislatura e poi sospeso dall'attuale maggioranza. Al riguardo, invita altresì il presidente della Commissione a riconsiderare la nomina del relatore a suo tempo effettuata, manifestando a riguardo la propria disponibilità a svolgere tale incarico. Conclude, infine, esprimendo la propria convinzione che l'*iter* legislativo non possa che porre a base della discussione, anche per rispetto delle migliaia di cittadini che hanno raccolto le firme, la proposta di legge di iniziativa popolare C. 2, ferma restando la piena disponibilità del gruppo dell'Italia dei valori a valutare e ad approfondire nel corso della discussione il contenuto di tutte le proposte di legge presentate in materia ed assegnate alla VIII Commissione.

**Sull'ordine dei lavori.**

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, in considerazione della conclusione dell'esame dei punti all'ordine del giorno prima della seduta delle Commissioni riunite VIII e X, prevista per le ore 15.30, propone di anticipare l'esame in sede di

Comitato ristretto delle proposte di legge recanti norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.

La Commissione concorda.

**La seduta termina alle 15.05.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.15.

**COMITATO RISTRETTO**

**Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.  
C. 3465 Cosenza e C. 4290 Governo, approvato dal Senato.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.15 alle 15.40.

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*RISOLUZIONI*

*7-00549 Viola e 7-00575 Guido Dussin: iniziative urgenti per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico di territori ubicati nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.*

*7-00556 Morassut: sulla realizzazione di interventi attuativi della legge per Roma Capitale.*

*COMITATO RISTRETTO*

*Disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.*

*C. 3811 Libè, C. 3993 Zamparutti e C. 4107 Lolli.*

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. C. 3681 Velo . 74

#### RISOLUZIONI:

7-00566 Lovelli: Collegamenti ferroviari dei territori della provincia di Alessandria e del basso Piemonte (*Seguito della discussione e rinvio*) ..... 74

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci.

Audizione di rappresentanti di Ferrovie dello Stato SpA (*Svolgimento e conclusione*) ..... 75

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 75

AVVERTENZA ..... 75

#### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 15 giugno 2011.*

**Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche.**

**C. 3681 Velo.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9.35 alle 10.35.

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 15 giugno 2011. — Presidenza del vicepresidente Silvia VELO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.*

**La seduta comincia alle 10.35.**

**7-00566 Lovelli: Collegamenti ferroviari dei territori della provincia di Alessandria e del basso Piemonte.**

*(Seguito della discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 25 maggio 2011.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO ritiene opportuno che la risoluzione in oggetto venga riformulata al primo capoverso del dispositivo, nel senso di sostituire le parole: « a fare proprie », con le seguenti: « a valutare ». Esprime quindi parere favorevole del Governo sull'atto di indirizzo in discussione, a condizione che esso sia riformulato nel senso testé indicato.

Silvia VELO, *presidente*, in considerazione dell'imminente inizio delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10.45.**

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Mercoledì 15 giugno 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci.**

**Audizione di rappresentanti di Ferrovie dello Stato SpA.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Lamberto CARDIA, *presidente di Ferrovie dello Stato SpA* e Mauro MORETTI, *amministratore delegato Ferrovie dello Stato SpA*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Settimo NIZZI (PdL), Mario LOVELLI (PD), Deborah BERGAMINI (PdL), Vincenzo GAROFALO (PdL), Giancarlo DI VIZIA (LNP), Michele Pompeo META (PD) e Silvia VELO (PD).

Mauro MORETTI, *amministratore delegato Ferrovie dello Stato SpA*, Lamberto CARDIA, *presidente di Ferrovie dello Stato SpA* e Michele ELIA, *amministratore delegato RFI SpA*, rispondono ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di Ferrovie dello Stato SpA per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.05.

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

**SEDE REFERENTE**

*Istituzione dell'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture di trasporto.  
C. 1057 Lovelli e C. 4337 Garofalo.*

*Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni.  
C. 841 Fallica, C. 3644 Nastri e C. 4153 Meta.*

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci.*

*Audizione di rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia (UPI).*

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) in relazione all'esame della Comunicazione della Commissione europea (COM (2011)78) concernente il riesame dello « Small business act » per l'Europa .....	76
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	76

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 15 giugno 2011.*

**Audizione di rappresentanti dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) in relazione all'esame della Comunicazione della Commissione europea (COM (2011)78) concernente il riesame dello « Small business act » per l'Europa.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 15.40.

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.10.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO DEI NOVE:

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi. C. 1524-B Lo Presti, approvato dalla Camera e modificato dal Senato ..... 77

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 77

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità. Testo unificato C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2140 Capitanio Santolini, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gneccchi, C. 4016 Bobba e C. 4150 Poli (*Seguito dell'esame e rinvio*) .. 78

Agevolazioni per la conversione dei rapporti di collaborazione in contratti di lavoro a tempo indeterminato e ulteriori disposizioni in materia di lavoro. C. 3542 Damiano (*Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009*) ..... 78

##### COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo ..... 81

##### COMITATO RISTRETTO:

Norme in favore del personale a contratto in servizio presso le rappresentanze italiane all'estero. C. 111 Angeli, C. 719 Fedi, C. 1632 Di Biagio, C. 1963 Lenzi ..... 81

##### COMITATO DEI NOVE

*Mercoledì 15 giugno 2011.*

**Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi.**

**C. 1524-B Lo Presti, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 10 alle 10.05.

##### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 15 giugno 2011.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.05 alle 10.15.

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 15 giugno 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luca Bellotti.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità.**

Testo unificato C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2140 Capitanio Santolini, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gneccchi, C. 4016 Bobba e C. 4150 Poli.

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'8 giugno 2011.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta si è convenuto di rinviare alla giornata odierna l'esame delle proposte emendative riferite al testo unificato delle proposte di legge in titolo, adottato come testo base (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 491, di mercoledì 8 giugno 2011*), anche in modo da consentire al Governo di svolgere gli opportuni approfondimenti.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore*, fa presente che – sentito anche il dicastero competente – vi è l'esigenza di svolgere taluni approfondimenti aggiuntivi, di natura tecnica, sulle proposte emendative presentate, risultando conseguentemente utile poter disporre di tempi ulteriori per vagliare a fondo le diverse problematiche sul tappeto.

Il sottosegretario Luca BELLOTTI dichiara di condividere l'esigenza prospettata dal relatore.

Michele SCANDROGLIO (PdL) chiede che – ove si decidesse di rinviare nuovamente l'esame degli emendamenti presentati – la Commissione possa essere posta nelle condizioni di venire a conoscenza, prima della prossima seduta, della documentazione conseguente agli approfondimenti tecnici prospettati dal relatore.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore*, intervenendo per una precisazione, fa presente che la verifica informale con

il Governo, attualmente in corso anche con la collaborazione degli uffici competenti in materia finanziaria, è diretta ad approfondire i profili di copertura e i possibili oneri derivanti da taluni emendamenti sui quali nella precedente seduta ha espresso, in qualità di relatore, un parere favorevole, nonché sul proprio emendamento 4.2, che mira a rendere disponibili ulteriori risorse in favore del Fondo per il sostegno del reddito dei coniugi superstiti e il miglioramento dei trattamenti pensionistici di reversibilità. Al riguardo, segnala peraltro che – come richiesto anche dai gruppi di opposizione – la predetta verifica intende anche valutare la possibile rimodulazione della tabella F allegata alla legge n. 335 del 1995.

Prospetta, pertanto, l'opportunità di un possibile rinvio del seguito dell'esame degli emendamenti ad altra seduta, in esito allo svolgimento dei richiamati approfondimenti di natura tecnico-finanziaria, sui quali si ripromette comunque di tenere aggiornata l'intera Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, prende atto che – alla luce di quanto sinora emerso e ritenuto importante assicurare un adeguato margine temporale per gli opportuni approfondimenti – non vi sono obiezioni rispetto alla proposta appena avanzata dal relatore.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Agevolazioni per la conversione dei rapporti di collaborazione in contratti di lavoro a tempo indeterminato e ulteriori disposizioni in materia di lavoro.**

**C. 3542 Damiano.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 2 dicembre 2010.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore*, fa presente che, anche a seguito di un confronto informale tra i gruppi, è emersa la necessità di acquisire dati conoscitivi in relazione ai possibili effetti finanziari delle misure recate dal testo: a tal fine, riterrebbe utile l'eventuale richiesta al Governo di una relazione tecnica, che faccia chiarezza su tali profili.

Cesare DAMIANO (PD), pur convenendo sull'esigenza di quantificare gli oneri provenienti dagli interventi previsti nel provvedimento, fa notare che appare necessario procedere con speditezza all'esame di un testo che si propone di affrontare importanti emergenze occupazionali. Rileva, in proposito, che solo l'articolo 1 potrebbe rivestire interesse ai fini di una valutazione di tipo finanziario, atteso che l'articolo 2 non sembra recare ulteriori oneri, limitandosi a un intento definitorio, al fine di contrastare un utilizzo distorto di determinate tipologie di rapporti di collaborazione. Fa poi presente che l'articolo 3 è stato sostanzialmente recepito dal Governo nel recente decreto-legge sullo sviluppo economico, manifestando soddisfazione per l'accoglimento di una misura molto importante, che mira a scongiurare il fenomeno degli appalti al massimo ribasso, attraverso la previsione dello scorporo del costo del lavoro dal prezzo di aggiudicazione della gara: ciò rappresenta, a suo avviso, un significativo passo in avanti in direzione del contrasto al lavoro nero e alla concorrenza sleale, che premia le aziende più oneste disposte ad investire sul capitale umano e sulla salvaguardia di giusti livelli salariali ai lavoratori.

Soffermandosi poi sull'articolo 1, osserva che in esso si prevedono forme di incentivo alla stabilizzazione di personale precario in favore degli imprenditori, soprattutto nelle zone del Mezzogiorno, alla stregua di quanto già previsto dal Governo nel recente decreto-legge sullo sviluppo economico, peraltro in linea con l'azione di sostegno ai settori strategici

dell'economia svolta dal precedente Governo di centrosinistra. Rileva, in proposito, l'importanza di intervenire in favore di talune categorie di lavoratori – come quelli impiegati presso i *call center* (per lo più giovani donne in possesso di un elevato titolo di studio) – particolarmente esposti al rischio del fenomeno della precarietà, eventualmente anche riprendendo i protocolli d'intesa stipulati in proposito con le parti sociali nella scorsa legislatura.

Michele SCANDROGLIO (PdL), pur condividendo lo spirito dell'intervento in esame e dichiarandosi convinto che tutti i gruppi siano favorevoli ad un miglioramento delle condizioni dei lavoratori precari, ritiene necessario approfondire con attenzione gli aspetti di natura finanziaria connessi all'applicazione di determinate misure, al fine di elaborare un testo che sia concretamente applicabile, sostenibile dal punto di vista finanziario e scevro da qualsiasi condizionamento di tipo ideologico, atteso anche che il mercato globale impone scelte che è difficile ignorare.

Cesare DAMIANO (PD), intervenendo per una precisazione, fa notare che il testo in esame non presenta alcuna impostazione ideologica, stabilendo regole precise in favore di lavoratori e imprenditori, particolarmente esposti ai rischi di precarizzazione e concorrenza sleale.

Michele SCANDROGLIO (PdL) ribadisce di concordare pienamente con la *ratio* delle misure proposte nel provvedimento in esame, pur ritenendo opportuno prestare la massima attenzione ai profili di natura finanziaria che potrebbero derivare dall'applicazione di tali disposizioni.

Giovanni PALADINI (IdV), pur condividendo l'esigenza di svolgere i necessari approfondimenti sulla sostenibilità finanziaria delle misure in esame, giudica

necessario contrastare con forza il fenomeno degli appalti al massimo ribasso – nel quale risultano spesso coinvolte le organizzazioni criminali – che determina grave pregiudizio delle prerogative dei lavoratori e inevitabili svantaggi a carico delle imprese più oneste sul piano della concorrenza. Dichiarò, pertanto, di condividere in pieno gli interventi recati dal provvedimento, auspicando sul punto un’adesione comune di tutti i gruppi.

Silvano MOFFA, *presidente*, esprime, in primo luogo, soddisfazione per l’adozione, da parte del Governo, delle misure volte a contrastare il fenomeno degli appalti al massimo ribasso, prendendo atto con favore del contributo positivo offerto dalla Commissione all’Esecutivo, attraverso l’avvio dell’esame di un provvedimento che ha aperto la strada ad un intervento di tale portata nell’ambito del decreto-legge sullo sviluppo economico.

Alla luce degli orientamenti emersi e delle questioni sollevate dai rappresentanti dei gruppi, ritiene quindi opportuno richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame, al fine di quantificare gli oneri finanziari derivanti dall’applicazione delle disposizioni in esso contenute.

Il sottosegretario Luca BELLOTTI manifesta la disponibilità del Governo alla predisposizione di una relazione tecnica.

Cesare DAMIANO (PD), intervenendo per una ulteriore precisazione, fa notare che l’articolo 2 del provvedimento in esame non dovrebbe necessitare di particolari approfondimenti di tipo finanziario, contenendo norme di carattere definitorio, non suscettibili di determinare oneri aggiuntivi; analoghe riflessioni, a suo giudizio, riguardano l’articolo 3, ormai superato dall’inserimento di corrispondenti disposizioni all’interno del decreto-legge sullo sviluppo economico.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa notare al deputato Damiano che un’analisi accurata dei possibili oneri finanziari derivanti dal-

l’applicazione delle disposizioni in esame sembrerebbe dover riguardare anche l’articolo 2, attese le possibili ricadute sotto il profilo previdenziale e contributivo che un intervento di tale portata potrebbe determinare, anche nel settore del pubblico impiego.

Cesare DAMIANO (PD), con riferimento alle considerazioni svolte dal presidente, osserva che un eventuale utilizzo distorto dei contratti flessibili da parte delle amministrazioni pubbliche legittimerebbe, a maggior ragione, un intervento volto a sanare le ipotesi di violazione della normativa, rispetto alle quali non sarebbe ammissibile alcuna giustificazione connessa ad esigenze di bilancio.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore*, ritiene che un approfondimento sui possibili oneri finanziari recati dal complesso del provvedimento non potrebbe far altro che facilitare la discussione, andando incontro alla condivisibile esigenza dei presentatori della proposta di legge di veder approvato un testo che sia, al tempo stesso, efficace e concretamente applicabile.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto degli orientamenti emersi, propone di richiedere al Governo, ai sensi dell’articolo 79, comma 5, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

La Commissione delibera, quindi, di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento, ai sensi dell’articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.15.**

**COMITATO RISTRETTO**

*Mercoledì 15 giugno 2011.*

**Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.**

**C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.15 alle 15.30.

**COMITATO RISTRETTO**

*Mercoledì 15 giugno 2011.*

**Norme in favore del personale a contratto in servizio presso le rappresentanze italiane all'estero.**

**C. 111 Angeli, C. 719 Fedi, C. 1632 Di Biagio, C. 1963 Lenzi.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.30 alle 15.40.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante ricostituzione della Commissione unica sui dispositivi medici. Atto n. 338 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	82
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	85

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di donazione del corpo <i>post mortem</i> a fini di studio e di ricerca scientifica. C. 746 Grassi, C. 2690 Brigandi, C. 3491 Miglioli ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 4273 Di Virgilio e C. 4251 Nunzio Francesco Testa</i> ) ...	82
Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio, C. 2693 Zazzera e C. 2909 De Poli ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	83
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i> ) .....	86

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	84
---	----

##### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della lingua dei segni italiana. C. 4207 approvato, in un testo unificato, dalla 1 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 286 Sereni, C. 351 De Poli, C. 941 D'Ippolito Vitale, C. 1088 Romano, C. 2342 Lorenzin, C. 2528 Rampelli, C. 2734 Carlucci e C. 3490 Miglioli .....	84
---	----

##### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 15 giugno 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il ministro della salute Ferruccio Fazio.*

##### La seduta comincia alle 13.45.

**Schema di decreto ministeriale recante ricostituzione della Commissione unica sui dispositivi medici. Atto n. 338.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 marzo 2011.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che l'esame era stato rinviato nella seduta del 29 marzo scorso, in seguito alle perplessità espresse da alcuni colleghi sulla composizione della Commissione unica sui dispositivi medici.

Il ministro Ferruccio FAZIO fa presente che, a seguito delle criticità sollevate dalla Commissione nella seduta del 24 marzo scorso, il Governo ha acquisito, da parte della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di

Trento e di Bolzano, la designazione della dottoressa Giovanna Capone, in sostituzione del dottor Marzano. Deposita quindi agli atti della Commissione, per le opportune valutazioni dei deputati, la predetta designazione e il *curriculum vitae* della dottoressa Capone, annunciando che, ove non emergano ulteriori rilievi, provvederà ad adottare il decreto tenendo conto della nuova designazione.

Anna Margherita MIOTTO (PD) dà atto al Governo di aver tenuto conto delle questioni sollevate dalla Commissione e dichiara di ritenere così superato il problema di incompatibilità sollevato con riferimento alla nomina del dottor Marzano.

Melania DE NICHILLO RIZZOLI (PdL), *relatore*, alla luce delle comunicazioni del ministro Fazio, illustra una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.55.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 15 giugno 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il ministro della salute Ferruccio Fazio.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica. C. 746 Grassi, C. 2690 Brigandi, C. 3491 Miglioli.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 4273 Di Virgilio e C. 4251 Nunzio Francesco Testa).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 marzo 2011.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che sono state assegnate alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge n. 4273 Di Virgilio, recante « Disposizioni in materia di donazione e di utilizzo del corpo umano *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica », in data 5 maggio 2011, e la proposta di legge n. 4251 Nunzio Francesco Testa, recante « Disposizioni in materia di donazione del corpo umano *post mortem* e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione », in data 9 giugno 2011. Poiché le suddette proposte di legge vertono su materia identica a quella delle proposte di legge in esame, la presidenza dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

La Commissione prende atto.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.**

**Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio, C. 2693 Zazzera e C. 2909 De Poli.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 marzo 2011.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi al progetto di legge in esame (*vedi allegato 2*).

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, in considerazione del numero e della complessità delle proposte emendative presentate, propone di rinviare l'inizio dell'esame delle proposte medesime alla prossima

settimana, al fine di poterle ulteriormente approfondire.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, non essendovi obiezioni alla proposta del relatore, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.05.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.

**COMITATO RISTRETTO**

*Mercoledì 15 giugno 2011.*

**Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della lingua dei segni italiana.**

**C. 4207 approvato, in un testo unificato, dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 286 Sereni, C. 351 De Poli, C. 941 D'Ippolito Vitale, C. 1088 Romano, C. 2342 Lorenzin, C. 2528 Rampelli, C. 2734 Carlucci e C. 3490 Miglioli.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.15 alle 16.

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto ministeriale recante ricostituzione della Commissione unica sui dispositivi medici. Atto n. 338.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione (Affari sociali),  
esaminato lo schema di decreto ministeriale recante ricostituzione della Commissione unica sui dispositivi medici (Atto n. 338);

preso atto favorevolmente della nuova designazione da parte della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in seguito alle osservazioni formulate nella seduta della Commissione del 24 marzo scorso;

rilevato che il citato schema di decreto rappresenta esercizio della facoltà di proroga biennale della Commissione unica sui dispositivi medici, ai sensi dell'articolo 29, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 68, commi 2 e 3, del decreto-

legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, come riportato nelle premesse allo schema medesimo;

considerato che, per la ragione indicata, la Commissione unica sui dispositivi medici non può, a legislazione vigente, essere ulteriormente prorogata, oltre il 21 luglio 2012,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

all'articolo 3:

al comma 1, siano soppresse le parole da: « salvo conferma », fino alla fine del comma;

sia soppresso il comma 2.

## ALLEGATO 2

**Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio, C. 2693 Zazzera e C. 2909 De Poli.**

## EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

## ART. 1.

*(Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche).*

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole:* Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1. 1. Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbroellini, Livia Turco.

## ART. 2.

*(Funzioni del Collegio di direzione).*

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, secondo periodo, dopo le parole:* La regione, *inserire le seguenti:* tramite il Comitato tecnico scientifico di cui al successivo comma 1-bis.

*Conseguentemente, alla medesima lettera c), dopo il capoverso 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Ciascuna regione istituisce un Comitato tecnico-scientifico regionale che in un tempo limitato arrivi a definire precisi indicatori di attività e qualità assistenziali. Tali indicatori, introdotti in un sistema di *database* clinici, attraverso la messa a confronto con criteri di qualità standardizzati, forniscono *report* periodici con i quali mo-

nitorare la qualità delle prestazioni dei singoli reparti pubblici o privati e meglio comprendere i flussi di pazienti in uscita da determinati ambiti territoriali, anche verso altre regioni. Il suddetto comitato è composto da dirigenti della medesima regione, quali: un Direttore di Dipartimento di area medica, un Direttore di Dipartimento di area chirurgica, il Direttore di Dipartimento Territoriale, un epidemiologo e un funzionario regionale con adeguata competenza informatica.

2. 6. Palagiano, Mura.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, secondo periodo, dopo le parole:* Collegio di direzione in ordine, *aggiungere le seguenti:* all'individuazione di indicatori di risultato e di efficienza e dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni, alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati,.

2. 1. Palagiano, Mura.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , alle strategie aziendali inerenti la qualità clinica, ai provvedimenti di bilancio preventivo e consuntivo, ai provvedimenti di organizzazione del personale, alla organizzazione della libera professione *intramoenia*, allo stato delle relazioni sindacali e delle relazioni con il pubblico. Il Collegio di Direzione esprime

altresì il proprio gradimento, a carattere non vincolante, sulla proposta di nomina del Direttore sanitario.

**2. 3.** Palagiano, Mura.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , alle strategie aziendali inerenti la qualità clinica, a provvedimenti del bilancio preventivo e consuntivo, ai provvedimenti di programmazione del fabbisogno del personale, all'organizzazione della libera professione, allo stato delle relazioni sindacali e delle relazioni con il pubblico.

**2. 11.** Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbroellini, Livia Turco.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , nonché agli ambiti nei quali il parere del Collegio di direzione sia obbligatorio.

**2. 12.** Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbroellini, Livia Turco.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* La regione disciplina, altresì, tutti gli atti di competenza del Collegio di direzione, sui quali lo stesso Collegio esprime comunque un parere obbligatorio. Le decisioni del direttore generale in contrasto con il parere del Collegio di direzione, qualora espresso, sono adottate con provvedimento motivato.

**2. 2.** Palagiano, Mura.

*Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La Regione disciplina altresì gli ambiti nei quali il parere del Collegio di

direzione sia obbligatorio o vincolante sui provvedimenti che devono essere adottati.

**2. 8.** Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbroellini, Livia Turco.

*Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 2 con i seguenti:*

2. La regione disciplina la composizione del Collegio di direzione, prevedendo la partecipazione del direttore sanitario e del direttore amministrativo e, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, del direttore scientifico.

2-bis. La regione prevede altresì che il Collegio di direzione sia integrato con la partecipazione prevalente dei direttori di dipartimento, dei direttori di distretto delle professioni sanitarie non mediche, nonché delle altre figure professionali presenti nell'azienda. Nelle aziende miste è assicurata la rappresentanza della componente ospedaliera e di quella universitaria in proporzione alla rispettiva dotazione organica.

2-ter. Nelle regioni in cui è istituita con legge regionale la figura del direttore socio-sanitario o dei servizi sociali, tale figura è parte integrante del collegio di direzione quale componente della direzione generale per la direzione e il coordinamento delle attività socio-sanitarie.

**2. 10.** Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbroellini, Livia Turco.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 2, primo periodo, dopo le parole:* prevedendo la partecipazione, *aggiungere le seguenti:* di una componente di diritto rappresentata dai Direttori dei Dipartimenti sanitari.

**2. 4.** Palagiano, Mura.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 2, primo periodo, dopo le parole:* direttore scientifico *inserire le seguenti:* , nonché dei direttori di dipartimento e di distretto.

**2. 9.** Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbroellini, Livia Turco.

Al comma 1, lettera c), capoverso 2, secondo periodo, sostituire le parole: di rappresentanza delle figure professionali presenti nell'azienda, con le seguenti: di figure professionali presenti in azienda e a cui siano state assegnate responsabilità organizzative.

2. 13. Lenzi, Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbroolini, Livia Turco.

Al comma 1, lettera c), capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le regioni disciplinano inoltre le modalità di composizione dei conflitti qualora le decisioni assunte dal direttore generale siano in contrasto con il parere del collegio di direzione e non supportate da provvedimenti motivati.

2. 5. Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera c), capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fa stabilmente parte del Collegio di direzione il direttore del servizio infermieristico e il direttore del servizio di fisioterapia nel caso degli ospedali a prevalente o esclusivo carattere riabilitativo.

2. 7. Binetti, Calgaro.

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il collegio di direzione rimane in carica tre anni e decade in caso di commissariamento dell'azienda.

2. 14. Lenzi, Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbroolini, Livia Turco.

### ART. 3.

(Requisiti e criteri di valutazione dei direttori generali).

Sostituirlo con il seguente:

### ART. 3.

(Requisiti e criteri di valutazione dei direttori generali).

1. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le regioni rendono nota, con congruo anticipo, mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* e adottando misure di pubblicità e di trasparenza accessibili al pubblico anche utilizzando i rispettivi siti istituzionali, l'attivazione delle procedure per la copertura dei posti vacanti di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea;

b) età non superiore a sessanta anni;

c) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, con qualifica dirigenziale in posizione con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso, nonché la frequenza di un corso di formazione manageriale di politica sanitaria »;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Ai fini della copertura dei posti vacanti di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, le regioni possono prevedere ulteriori requisiti a integrazione di quelli di cui al comma 3. Le regioni rendono noti, con congruo anticipo adottando misure di pubblicità e di trasparenza accessibili al pubblico anche utilizzando i propri siti istituzionali, i *curricula* degli aspiranti al citato incarico.

3-ter. I requisiti e i *curricula* di cui, rispettivamente ai commi 3 e 3-bis sono valutati da una commissione nominata da ogni regione composta anche da esperti di organizzazione e gestione dei servizi sanitari. »;

d) il primo periodo del comma 5 è sostituito dai seguenti: « Le regioni determinano preventivamente i criteri e i sistemi di valutazione e di verifica dell'attività dei direttori generali e del raggiungimento degli obiettivi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia e alla funzionalità dei servizi sanitari e al rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio concordati dal direttore generale con la regione competente. Gli strumenti determinati dalle regioni ai sensi del periodo precedente devono essere coerenti con le linee guida approvate tramite intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro della salute, sentita l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) »;

e) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La conferma o la mancata conferma del direttore generale è disposta con provvedimento motivato, pubblicato nei siti istituzionali della regione e dell'azienda sanitaria locale od ospedaliera interessata, nel rispetto delle

disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ».

2. La regione definisce un albo regionale dei direttori generali sulla base dei requisiti e dei *curricula* e sulla base della valutazione della commissione preposta formula un elenco di idonei fra i quali il Presidente della regione sceglie i Direttori, motivando la nomina.

3. Ai direttori generali, per quanto compatibili, si applicano le norme di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441, « Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti ». Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-regioni, vengono disciplinate le modalità di applicazione di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441.

**3. 9.** Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbröllini, Livia Turco.

*Sostituirlo con il seguente:*

#### ART. 3.

*(Istituzione dell'Autorità regionale per la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere).*

1. Ciascuna regione e provincia autonoma istituisce l'Autorità regionale o provinciale per la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, di seguito denominata « autorità ».

2. L'autorità è un organo collegiale composto da cinque membri, di cui quattro nominati dal consiglio regionale o provinciale a maggioranza qualificata dei suoi componenti, di riconosciute professionalità e competenza nel settore sanitario e nella gestione di enti e strutture

sanitari complessi. I componenti dell'autorità nominati dal consiglio regionale o provinciale sono scelti:

a) due tra i dirigenti sanitari medici con esperienza pluriennale e operanti in istituti ospedalieri della regione o della provincia autonoma;

b) uno in rappresentanza dell'Istituto superiore di sanità;

c) uno tra soggetti di riconosciuta competenza dirigenziale, con esperienza almeno quinquennale nella direzione tecnica o amministrativa di enti o di aziende, in posizione dirigenziale.

3. Il quinto componente è scelto con procedura di pubblico sorteggio tra i professori universitari ordinari di prima e di seconda fascia che esercitano attività di docenza nella regione o nella provincia autonoma interessata nelle facoltà di medicina e chirurgia.

4. I membri dell'autorità durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Ad essi si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità di cui all'articolo 3, comma 11, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Non possono essere nominati componenti dell'autorità coloro che hanno interessi personali o professionali in conflitto con le necessarie autonomia e imparzialità dell'organo. Non possono inoltre essere nominati componenti dell'autorità i sindaci, i presidenti e i componenti di giunte di comuni, di province e di comunità montane, nonché i dipendenti di tali enti, i membri del Parlamento, i Ministri, i sottosegretari di Stato e gli amministratori di enti pubblici controllati o dipendenti dalle regioni o dalle province autonome.

5. Ciascuna regione e provincia autonoma stabilisce i compensi, le indennità, nonché il tetto massimo da riconoscere ai componenti dell'autorità.

6. L'autorità, in coerenza con i principi di trasparenza e di efficienza, assicura, anche tramite gli organi di stampa e il proprio sito internet, la pubblicità della sua composizione e dell'attività svolta.

7. Le regioni e le province autonome rendono nota, almeno quattro mesi prima della vacanza dell'ufficio, con obbligatorio avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, e anche tramite il rispettivo sito internet, la richiesta di attivazione delle procedure per la copertura delle vacanze dei posti di direttore generale delle aziende sanitarie locali, degli IRCSS pubblici e delle aziende ospedaliere. Ai fini della copertura del citato ufficio, possono presentare domanda i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che non si trovano nelle condizioni previste dal comma 4 del presente articolo.

8. La domanda di cui al comma 7 è inviata all'autorità.

9. L'autorità riceve le domande inviate ai sensi del comma 8 e redige una scheda di valutazione di ciascun candidato. A tale fine essa compie un esame preliminare dei *curricula* dei candidati e sottopone ciascuno di essi a un colloquio, suddiviso in un pre-colloquio di tipo informativo e in un colloquio di approfondimento di tipo tecnico dirigenziale. L'autorità compila quindi una graduatoria dei candidati ritenuti maggiormente competenti e indipendenti, tenendo conto delle strategie regionali o provinciali in materia sanitaria e delle esigenze della regione o della provincia autonoma e delle relative aziende sanitarie locali e ospedaliere. L'autorità, entro quaranta giorni dalla ricezione delle domande, pubblica sul proprio sito internet la graduatoria finale, limitatamente ai tre migliori candidati. La graduatoria è pubblicata anche nel sito internet della regione o della provincia autonoma interessata. La regione o la provincia autonoma provvede, quindi, a nominare direttore generale uno dei tre candidati selezionati dalla medesima autorità. Qualora la scelta non ricada sul primo dei candidati in ordine di graduatoria, essa deve essere opportunamente motivata. La graduatoria rimane valida per due anni.

10. Al comma 7 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo le parole: « provvede alla sua

sostituzione » sono inserite le seguenti: « , attingendo esclusivamente dalla graduatoria dei candidati pubblicata sul sito *internet* dell'autorità regionale o della provincia autonoma per la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere ».

11. L'Autorità ha sede presso le Agenzie Regionali Sanitarie, ha un regolamento interno e ha autonomia contabile, amministrativa ed organizzativa.

### 3. 1. Mura, Palagiano, Zazzera.

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

1. I Direttori generali delle Aziende del Servizio sanitario regionale sono nominati con decreto del Presidente della Regione per un periodo di tre anni, rinnovabile nella stessa Azienda una sola volta per la stessa durata, tra i soggetti iscritti all'elenco di cui alle disposizioni seguenti e con le modalità ivi previste.

1-bis. È istituito presso la Presidenza della regione l'elenco regionale dei Direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nel quale vengono iscritti, a domanda, i soggetti in possesso dei requisiti richiamati dagli articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, previo accertamento dell'effettivo possesso degli stessi. L'elenco è reso accessibile attraverso pubblicazione sul sito *web* della regione nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

1-ter. L'elenco è predisposto da una commissione che ne cura, altresì, la tenuta e l'aggiornamento. La commissione, che dura in carica quattro anni, è composta da cinque membri, nominati con decreto del Presidente della regione e scelti tra giudici della Corte Costituzionale, magistrati delle supreme magistrature, magistrati della Corte dei Conti, avvocati dello Stato, professori ordinari delle Università degli studi in materie giuridiche, economiche ed aziendali, indicati dai rispettivi organi di Presidenza. Tali soggetti possono essere prescelti anche fra quelli a riposo.

1-quater. Con decreto del Presidente della Regione, è emanato apposito regolamento di attuazione che definisce le modalità per la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1-bis, tenendo conto, in particolare, dei seguenti criteri:

a) iscrizione a domanda dell'interessato, a seguito di pubblicazione di apposito avviso sulla G.U.R.I., e sul sito web della Regione: alla domanda è allegato specifico curriculum comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 1-bis, ivi comprese le eventuali valutazioni sui risultati aziendali conseguiti e sugli obiettivi raggiunti per il periodo dichiarato;

b) iscrizione subordinata alla verifica, da parte della commissione, del possesso dei requisiti di cui al comma 1-bis;

c) obbligo di comunicazione da parte degli iscritti di eventuali variazioni dei requisiti di cui al comma 1-bis, pena la cancellazione dall'elenco;

d) aggiornamento dell'elenco con cadenza biennale, a seguito della pubblicazione dell'avviso di cui alla lettera a);

e) pubblicazione dell'elenco e dei suoi aggiornamenti sulla Gazzetta Ufficiale della regione e sul sito *web* della regione;

f) pubblicazione sul sito *web* della regione dei dati curriculari degli iscritti nell'elenco, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

1-quinquies. Il Presidente della regione, ai fini della nomina di cui al comma 1, inoltre, entro quindici torni dalla vacanza dell'ufficio, specifica richiesta alla commissione, che provvede, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta stessa, alla comunicazione di una terna di nominativi, tratti dagli iscritti nell'elenco, formulata accertando la coerenza fra i requisiti posseduti e le funzioni da svolgere anche in riferimento al possesso del diploma di laurea, al possesso di qualificata esperienza professionale di direzione tecnica ed amministrativa svolta in

piena aderenza con i limiti temporali indicati e con le modalità previste, la reale corrispondenza delle strutture dirette con la tipologia richiesta per le strutture da dirigere. Il Presidente della regione provvede alla nomina del Direttore generale scegliendolo nella terna, senza alcun obbligo di valutazioni comparative, entro il termine previsto dall'articolo 3-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche. Esaurita la procedura di nomina, la terna cessa di avere efficacia.

1-sexies. Ferme restando le cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, la carica di Direttore generale di una Azienda è incompatibile con qualsiasi altro ruolo esercitato in strutture pubbliche, soggette alla competenza dell'Azienda medesima o di altre Aziende del Servizio sanitario regionale.

1-septies. L'operato dei Direttori generali, sanitari ed amministrativi delle Aziende del Servizio sanitario regionale è monitorato e valutato durante l'espletamento del mandato e a conclusione di esso, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, e dalle norme vigenti nel territorio della regione. A tale fine, l'Assessorato regionale della sanità adotta un sistema di valutazione specifico delle attività delle Aziende del Servizio sanitario regionale, finalizzato ad obiettivi di salute, sostenibilità finanziaria, qualità, appropriatezza, efficienza ed equità d'accesso alle prestazioni erogate, basato sull'analisi di indicatori multidimensionali di *performance*, individuando apposite strutture universitarie di elevata qualificazione, a supporto della valutazione stessa. I risultati della valutazione sono resi pubblici attraverso il sito *web* della regione.

1-octies. Non sono riconfermati nella loro carica i Direttori generali che non siano stati oggetto di valutazione positiva ai sensi di quanto previsto al comma 1-septies.

**3. 10.** Burtone.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera c), dopo le parole: diploma di laurea, inserire le seguenti: master o titolo analogo in economia e organizzazione sanitaria.*

**3. 6.** Binetti, Calgaro.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: in ambito sanitario.*

**3. 8.** De Nichilo Rizzoli, Barani, Fucci.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera c), sopprimere le parole: , nonché di ulteriori requisiti stabiliti dalle regioni.*

**3. 2.** Palagiano, Mura.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis) certificato di superamento di un corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitarie. Tale requisito non è richiesto per i direttori generali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali devono adempiere, di norma, a tale obbligo entro i dodici mesi successivi, pena decadenza dall'incarico. I corsi di formazione sono organizzati, con oneri a carico dei partecipanti, dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS). I corsi possono essere organizzati anche in ambito regionale o inter-regionale in collaborazione con le università o con altri soggetti pubblici o privati accreditati e hanno comunque valenza nazionale. Le regioni rendono noti, adottando misure di pubblicità e trasparenza, accessibili al pubblico anche utilizzando i propri siti istituzionali, i *curriculum* degli aspiranti medesimi.*

**3. 4.** Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) certificato di frequenza di un corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitarie. Tale requisito non è richiesto per i direttori generali in carica. I corsi di formazione sono organizzati, con oneri a carico dei partecipanti, dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS). I corsi possono essere organizzati anche dalle regioni, in ambito regionale o interregionale in collaborazione con le università o con altri soggetti pubblici o privati accreditati ed hanno comunque valenza nazionale.

**3. 14.** Nunzio Francesco Testa, Binetti, De Poli, Calgaro.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) età non superiore a 65 anni.

**3. 3.** Palagianò, Mura.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: con particolare riferimento aggiungere le seguenti: alle scadenze per la realizzazione dei programmi aziendali.

**3. 12.** Farina Coscioni, Lenzi.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli strumenti determinati dalle regioni ai sensi del periodo precedente devono essere coerenti con le linee guida approvate tramite intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro della salute.

**3. 5.** Palagianò, Mura.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Presso l'Agenzia

nazionale per i servizi sanitari regionali è istituita l'anagrafe dei direttori generali nominati dalla regioni.

**3. 13.** Farina Coscioni, Lenzi.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Ai fini della copertura dei posti vacanti di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, le regioni possono prevedere ulteriori requisiti a integrazione di quelli di cui al comma 1. Le regioni rendono noti, con congruo anticipo, adottando misure di pubblicità e di trasparenza accessibili al pubblico anche utilizzando i propri siti istituzionali, i *curricula* degli aspiranti al citato incarico.

1-ter. I requisiti e i *curricula* di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 1-bis sono valutati da una commissione nominata da ogni regione composta da cinque membri scelti fra i rappresentanti delle maggiori società di interesse nazionale nel campo del *consulting* manageriale. La commissione elabora una scheda di valutazione dei candidati. La commissione compie un esame preliminare dei *curricula* dei candidati e sottoporre ciascun candidato a un colloquio suddiviso in un pre-colloquio di tipo informativo e in un colloquio di approfondimento di tipo tecnico manageriale. La commissione compila una graduatoria dei candidati, tenendo conto delle strategie regionali in materia sanitaria e delle condizioni delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. La graduatoria è pubblicata sul sito internet della regione. La regione nomina il direttore generale sulla base della graduatoria, tenendo conto delle eventuali indicazioni della commissione. La graduatoria può contenere al massimo il doppio dei posti messi a concorso. In caso di esaurimento dei candidati inseriti nella graduatoria, si procede a un nuovo concorso, alla scadenza dei contratti in atto. Ai componenti della commissione non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso spese.

**3. 11.** Farina Coscioni, Lenzi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il trattamento economico del direttore generale è stabilito dalla regione, con proprio provvedimento, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite del trattamento economico massimo complessivo, esclusa la retribuzione di risultato, incrementato del 20 per cento. Il suddetto trattamento economico, tenuto conto anche della contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza, può essere integrato di un'ulteriore quota, pari al 20 per cento dello stesso, sulla base dei criteri oggettivi predeterminati in ragione dei seguenti parametri: volume delle entrate di parte corrente, numero degli assistiti (limitatamente alle Aziende Usl), numero dei posti letto, numero dei dipendenti). Il trattamento economico del direttore sanitario e del direttore amministrativo è definito dalla regione, nel rispetto dei medesimi criteri stabiliti per il trattamento economico del direttore generale, ridotto del 20 per cento.

### 3. 15. Il Relatore.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. La conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome rende disponibile un albo di persone che posseggano tutti i requisiti richiesti per svolgere il ruolo di direttore generale, tra i quali è possibile chiamare le persone che si ritengono più idonee nei diversi contesti specifici.

### 3. 7. Binetti, Calgaro.

#### ART. 4.

*(Incarichi di natura professionale e di direzione di struttura).*

*Sostituirlo con il seguente:*

1. L'incarico di Direzione di struttura sanitaria complessa è attribuito dal Direttore generale delle Aziende del Servizio sanitario regionale a soggetti in possesso

dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la disciplina oggetto dell'incarico, previa selezione pubblica, da esperirsi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 434, e successive modifiche ed integrazioni, a seguito della pubblicazione di apposito avviso pubblicato sulla G.U.R.I. e sul sito *web* della Regione.

2. La selezione di cui comma 1 è effettuata da una commissione che valuta l'idoneità dei candidati sulla base dei titoli posseduti.

3. La commissione di cui al comma 2 è nominata, entro trenta giorni dalla data di scadenza del periodo di selezione pubblica, dal Direttore generale dell'Azienda ed è composta da cinque dirigenti dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, con incarico di struttura complessa nella disciplina oggetto della selezione, di cui tre membri sono estratti a sorte tra i nominativi inseriti negli elenchi messi a disposizione dalle altre regioni e i restanti due membri sono estratti a sorte tra i nominativi, in possesso di analoghi requisiti, inseriti nell'elenco regionale. L'estrazione a sorte è pubblica e ne viene data notizia sul sito *web* della Regione.

4. La commissione è presieduta dal componente più anziano.

5. Prima di avviare le procedure di selezione, la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto delle specificità del posto da ricoprire. Valutati i titoli, la commissione formula la terna da sottoporre al Direttore generale per l'attribuzione dell'incarico.

6. L'incarico di direzione di struttura sanitaria complessa ha la durata di cui all'articolo 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, ed è regolato ai sensi della normativa vigente in materia.

7. Esaurita la procedura di nomina, la terna di cui al comma 5 cessa di avere efficacia.

### 4. 27. Burtone, Lenzi.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, secondo periodo, dopo le parole: direttore*

generale, *aggiungere le seguenti*: previa valutazione dei *curricula* presentati.

- 4. 26.** Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbroellini, Livia Turco.

*Al comma 1, lettera a) capoverso 1, secondo periodo, sostituire la parola*: sentito, *con le seguenti*: su proposta del Direttore della struttura complessa di appartenenza e sentito il comitato di dipartimento e.

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo periodo, sostituire le parole*: sentito il direttore sanitario *con le seguenti*: su proposta del Direttore di Dipartimento e sentito il Comitato di dipartimento.

- 4. 28.** Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbroellini, Livia Turco.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, secondo periodo, sostituire le parole*: sentito il direttore della struttura complessa *con le seguenti*: su proposta del direttore della struttura complessa di afferenza e sentito il comitato di dipartimento.

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo periodo, sostituire le parole*: sentito il direttore sanitario, *con le seguenti*: su proposta del direttore di dipartimento e sentito il comitato di dipartimento.

- 4. 19.** Barani.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: previa valutazione del curriculum.

- 4. 31.** Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbroellini, Livia Turco.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, terzo periodo, sostituire le parole*: sentito il direttore sanitario, *con le seguenti*: sentito il Collegio di direzione.

- 4. 1.** Palagiano, Mura.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, ultimo periodo, dopo le parole*: la durata, *aggiungere le seguenti*: le modalità di rinnovo.

- 4. 2.** Palagiano, Mura.

*Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 2 con i seguenti*:

2. L'incarico di direzione di struttura complessa è attribuito dal direttore generale, previo obbligatorio avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Tale avviso deve specificare le caratteristiche, i requisiti e le competenze richiesti, nel rispetto dei profili professionali specifici nazionali individuati ai sensi del comma 2-0-bis. Al fine dell'attribuzione dell'incarico è istituita una commissione composta da un membro interno all'azienda sanitaria, nominato dal direttore generale, e da tre dirigenti di struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, individuati con procedura di pubblico sorteggio tra i dirigenti di struttura complessa, facenti parte del personale del Servizio sanitario nazionale della regione nella quale si svolge la selezione ma non appartenenti all'azienda sanitaria interessata. Per le regioni in cui esistono aziende o strutture complesse in numero inferiore a tre, il sorteggio è effettuato includendo anche i dirigenti di struttura complessa della regione confinante con il minor numero di abitanti e, per le regioni insulari, di quella più vicina. Per le aziende ospedaliere integrate con l'università, la commissione per la selezione è integrata da un rappresentante dei professori ordinari della disciplina oggetto dell'incarico scelto con procedura di pubblico sorteggio. Le schede curriculari di ciascun candidato

sono rese anonime e non devono in alcun modo consentire l'identificazione del candidato stesso.

2-0-bis. Il Ministro della salute, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, individua i profili professionali specifici nazionali per ogni branca o specialità medica necessari ai fini del conferimento dell'incarico di dirigente di struttura complessa presso le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere.

2-0-ter. La commissione di cui al comma 2, sulla base dei colloqui e dei titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti da ciascun candidato, e nel rispetto dei principi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, comunica al direttore generale i nominativi dei tre migliori candidati con i relativi punteggi ottenuti. La graduatoria rimane valida per un anno. La valutazione comparata dei candidati deve tenere conto del modello comunitario di *curriculum vitae*, attribuendo valore alla pregressa esperienza nello specifico settore scientifico o disciplina oggetto dell'incarico, ai risultati ottenuti nel corso della loro attività, vagliati in base alle casistiche sanitarie, nonché alla pubblicazione di articoli o di libri a carattere scientifico. Il direttore generale formalizza l'incarico rispettando la graduatoria redatta dalla commissione.

2-0-quater. Ai fini della selezione di cui al comma 2, con decreto del Ministro della salute, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i criteri e le modalità per la definizione dei punteggi da attribuire ai titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti dai candidati, tenuto conto di quanto disposto dal comma 2-0-ter.

#### 4. 10. Mura, Palagiano.

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* secondo i requisiti di cui al comma successivo.

*Conseguentemente, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:*

2-0-bis. Il Ministro della salute, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, individua i profili professionali specifici nazionali per ogni branca o specialità medica necessari ai fini del conferimento dell'incarico di dirigente di struttura complessa presso le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere.

#### 4. 3. Palagiano, Mura.

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2, secondo periodo, sostituire le parole:* tre membri presieduta dal direttore sanitario e composta da due dirigenti di struttura complessa, *con le seguenti:* cinque membri presieduta dal direttore del dipartimento cui afferisce l'incarico da assegnare e composta da quattro dirigenti di struttura complessa.

#### 4. 5. Palagiano, Mura.

*Al comma 1, lettere b), capoverso 2, secondo periodo, sostituire la parola:* tre, *con la seguente:* cinque.

*Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire la parola:* due, con la seguente: quattro.

#### 4. 29. Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbroellini, Livia Turco.

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2, secondo periodo, sostituire le parole:* direttore sanitario, *con le seguenti:* direttore del dipartimento a cui afferisce l'incarico da assegnare.

#### 4. 23. Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbroellini, Livia Turco.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, secondo periodo, dopo le parole: dipendenti del Servizio sanitario nazionale, inserire le seguenti: di cui il 50 per cento deve essere donna.

**4. 24.** Livia Turco, Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbroolini.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, secondo periodo, sostituire le parole: elenco regionale, con le seguenti: elenco nazionale.

**4. 7.** Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ma comunque esterni all'azienda interessata alla copertura del posto.

**4. 6.** Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso dei policlinici universitari, i due dirigenti di struttura devono possedere anche la qualifica di professori ordinari della medesima area in questione.

**4. 18.** Binetti, Calgaro.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: La commissione, sulla base dei colloqui e dei titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti da ciascun candidato, e nel rispetto dei principi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, comunica al direttore generale i nominativi dei tre migliori candidati con i relativi punteggi ottenuti. La graduatoria rimane valida per un anno. La valutazione comparata dei candidati deve tenere conto del modello comunitario di *curriculum vitae*, attribuendo valore alla pregressa

esperienza nello specifico settore scientifico o disciplina oggetto dell'incarico, ai risultati ottenuti nel corso della loro attività, vagliati in base alle casistiche sanitarie, nonché alla pubblicazione di articoli o di libri a carattere scientifico. Il direttore generale formalizza l'incarico rispettando la graduatoria redatta dalla commissione.

**4. 11.** Mura, Palagiano.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, terzo periodo, sostituire le parole: tenendo conto distintamente dei titoli professionali scientifici e di carriera posseduti, nonché dei risultati di eventuali prove di esame, con le seguenti: sulla base di eventuali prove di esame, dei colloqui e dei titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti da ciascun candidato, e nel rispetto dei principi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484. La valutazione comparata dei candidati deve tenere conto del modello comunitario di *curriculum vitae*, attribuendo valore alla pregressa esperienza nello specifico settore scientifico o disciplina oggetto dell'incarico, ai risultati ottenuti nel corso della loro attività, vagliati in base alle casistiche sanitarie, nonché alla pubblicazione di articoli o di libri a carattere scientifico.

**4. 12.** Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Le schede curriculari di ciascun candidato sono rese anonime e non devono in alcun modo consentire l'identificazione del candidato stesso.

**4. 14.** Mura, Palagiano.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: La commissione, sulla base delle valutazioni effettuate, redige la graduatoria dei

candidati all'interno della quale il direttore generale è tenuto a nominare vincitore il candidato che risulta essere primo in graduatoria.

- 4. 25.** Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbroellini, Livia Turco.

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2, quarto periodo, sostituire le parole da: all'interno della quale, fino alla fine del periodo, con le seguenti:* per la successiva effettuazione congiunta di un colloquio attitudinale. Esperite tali procedure la commissione, integrata dal Direttore Generale, individua, con parere concorde o a maggioranza dei suoi componenti, il vincitore.

- 4. 8.** Palagiano, Mura.

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nelle aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, la nomina del Direttore di struttura complessa a direzione universitaria è effettuata dal Direttore Generale sulla base di una terna di nominativi proposta dal Rettore, sentito il Direttore del Dipartimento ad attività integrata cui afferisce la UO (unità organizzativa).

- 4. 9.** Palagiano, Mura.

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Ai fini della sezione di cui al presente comma, con decreto del Ministero della salute, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i criteri e le modalità per la definizione dei punteggi da attribuire ai titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti dai candidati.

- 4. 13.** Mura, Palagiano.

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I titoli dei singoli candidati, i giudizi e la graduatoria sono comunque pubblicati nei siti istituzionali dell'azienda locale od ospedaliera e della regione.

- 4. 4.** Palagiano, Mura.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, sopprimere le seguenti parole:* o per un periodo più breve.

- 4. 22.** Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbroellini, Livia Turco.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 2-ter.*

- 4. 17.** Zeller, Brugger.

*Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 2-ter, aggiungere il seguente:*

*2-quater.* Nelle aziende ospedaliere-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, la nomina del Direttore di struttura complessa a direzione universitaria è effettuata dal direttore Generale sulla base di una terna di nominativi proposta dal Rettore, sentito il Direttore del Dipartimento ad attività integrata cui afferisce la UO.

- 4. 30.** Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbroellini, Livia Turco.

*Al comma 1, lettera d), capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* tenendo conto delle valutazioni triennali del collegio tecnico di cui all'articolo 15, comma 5.

- 4. 16.** Mura, Palagiano.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. L'incarico di direttore di struttura complessa, di cui all'articolo 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dalla presente legge, deve in ogni caso essere confermato al termine di un periodo di prova di sei mesi a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base del lavoro svolto nonché dei criteri di valutazione cui all'articolo 5 della presente legge.

#### 4. 15. Palagiano, Mura.

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

##### ART. 4-bis.

*(Nomine del direttore amministrativo e del direttore sanitario).*

1. Il primo periodo del comma 1-*quinq*ues dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituito dal seguente: « Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati secondo le modalità di cui ai commi 1-*sex*ies, 1-*sept*ies e 1-*oct*ies ».

2. Dopo il comma 1-*quinq*ues dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

« 1-*sex*ies. Gli incarichi di direttore sanitario e di direttore amministrativo sono assegnati dal direttore generale, previo obbligatorio avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Tale avviso deve specificare le caratteristiche, i requisiti e le competenze richiesti. Al fine dell'attribuzione dei suddetti incarichi, è istituita una commissione composta da un membro interno all'azienda sanitaria interessata, nominato dal direttore generale, e da tre membri individuati con le seguenti modalità:

a) per la nomina a direttore sanitario, i tre membri sono individuati, con procedura di pubblico sorteggio, tra i dirigenti con esperienza pluriennale in attività tec-

nico-sanitaria in strutture sanitarie, pubbliche o private, di medie e grandi dimensioni della regione nella quale si svolge la selezione, ma non appartenenti all'azienda interessata. Per le aziende ospedaliere integrate con l'università, la commissione è integrata da un rappresentante dei professori ordinari in medicina e chirurgia della regione interessata, scelto con procedura di pubblico sorteggio;

b) per la nomina a direttore amministrativo, i tre membri sono individuati, con procedura di pubblico sorteggio, tra i dirigenti con esperienza pluriennale in attività tecnica o amministrativa in strutture sanitarie, pubbliche o private, di medie e grandi dimensioni della regione nella quale si svolge la selezione ma non appartenenti all'azienda interessata. Per le aziende ospedaliere integrate con l'università, la commissione è integrata da un rappresentante dei professori ordinari in materie giuridiche o economiche della regione interessata, scelto con procedura di pubblico sorteggio.

1-*sept*ies. Le schede curriculari di ciascun candidato sono rese anonime e non devono in alcun modo consentire l'identificazione del candidato stesso. La commissione di cui al comma 1-*sex*ies, sulla base dei colloqui e dei titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti da ciascun candidato e nel rispetto dei principi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, comunica al direttore generale i nominativi dei tre migliori candidati con i relativi punteggi ottenuti. Il direttore generale formalizza l'incarico rispettando la graduatoria redatta dalla medesima commissione. La graduatoria rimane valida per un anno.

1-*oct*ies. Ai fini della selezione di cui al comma 1-*sept*ies, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i criteri e le

modalità per la definizione dei punteggi da attribuire ai titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti dai candidati ».

**4. 01.** Mura, Palagiano.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Emergenza sanitaria).*

1. Nelle more della attivazione della specializzazione universitaria in medicina di emergenza, le regioni che hanno adottato provvedimenti per consentire il passaggio alla dipendenza dei medici convenzionati di emergenza sanitaria territoriale, ai sensi dell'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, possono attivare le procedure affinché i medici in servizio in emergenza alla data di entrata in vigore del presente atto legislativo, i quali operino con incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni o al compimento dinamico del quinto anno oppure con incarico determinato rinnovato da almeno cinque anni, siano inquadrati a domanda nel ruolo sanitario, nel rispetto delle dotazioni organiche e dei finanziamenti utilizzati dalla regioni per garantire gli organici della suddetta attività.

**4. 02.** Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbroellini, Livia Turco.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Requisiti concorsuali).*

1. Al fine di poter partecipare ai concorsi pubblici per dirigente medico lo svolgimento di attività lavorativa a tempo determinato presso le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, almeno per cinque anni anche non consecutivi nella disciplina, è equivalente al requisito spe-

cifico della specializzazione della disciplina messa a concorso.

**4. 03.** Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbroellini, Livia Turco.

ART. 5.

*(Valutazione dei dirigenti medici e sanitari).*

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dirigenti medici, inserire le seguenti: e veterinari.*

*Conseguentemente, dopo le parole: dirigenti medici, ovunque ricorrano, inserire le seguenti: e veterinari.*

**5. 8.** Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbroellini, Livia Turco.

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: medici, inserire la seguente: e sanitari.*

**5. 5.** Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbroellini, Livia Turco.

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Gli strumenti per la valutazione dei dirigenti medici e sanitari con incarico di direzione di struttura complessa e dei direttori di dipartimento sono definiti dalle regioni nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche. Essi devono essere basati su indicatori di risultato, di efficienza e di qualità delle prestazioni sanitarie erogate in riferimento agli obiettivi assistenziali concordati con il direttore generale e prevedere la valutazione delle strategie finalizzate all'uso appropriato delle risorse effettivamente assegnate e indici di soddisfazione degli utenti. Gli strumenti di valutazione sono inseriti nel*

contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica e sanitaria.

\* **5. 2.** Barani.

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti:* Gli strumenti per la valutazione dei dirigenti medici e sanitari con incarico di direzione di struttura complessa e dei direttori di dipartimento sono definiti dalle legioni nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche. Essi devono essere basati su indicatori di risultato, di efficienza e di qualità delle prestazioni sanitarie erogate in riferimento agli obiettivi assistenziali concordati con il direttore generale e prevedere la valutazione delle strategie finalizzate all'uso appropriato delle risorse effettivamente assegnate e indici di soddisfazione degli utenti. Gli strumenti di valutazione sono inseriti nel contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica e sanitaria.

\* **5. 7.** Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbroellini, Livia Turco.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole:* il contenimento dei costi tramite.

**5. 6.** Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbroellini, Livia Turco.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Vanno altresì valutati idonei indici o modalità di soddisfazione del personale medico e non medico operante nella struttura alla quale è preposto il dirigente di cui al presente comma.

**5. 1.** Palagiano, Mura.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è apportata la seguente modifica:

a) al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « L'esito positivo della verifica determina la conferma nell'incarico o il conferimento di altro incarico di maggior rilievo, professionale o gestionale. In caso di ristrutturazione aziendale, in caso di attribuzione di un incarico diverso da quello precedentemente svolto al dirigente medico o sanitario, in presenza di verifica positiva sarà conferito un incarico di pari valore economico ».

**5. 3.** Barani.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è apportata la seguente modifica:

a) all'articolo 15, comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « L'esito positivo della verifica determina la conferma nell'incarico o il conferimento di altro incarico di maggior rilievo professionale o gestionale. In caso di ristrutturazione aziendale, nell'impossibilità di attribuzione di un incarico diverso da quello precedentemente svolto, al dirigente medico o sanitario, in presenza di verifica positiva, deve essere conferito un incarico di pari valore economico ».

**5. 4.** Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbroellini, Livia Turco.

ART. 6.

*(Dipartimenti).*

*Al comma 1, capoverso ART. 17-bis, comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:* Il direttore del dipartimento è

eletto dai componenti del dipartimento e formalmente nominato dal direttore generale, tra dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento.

**6. 1.** Palagiano, Mura.

*Al comma 1, capoverso ART. 17-bis, comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

**6. 2.** Palagiano, Mura.

*Al comma 1, capoverso ART. 17-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nelle aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 511, è assicurata la parità tra direttori di dipartimento di componente ospedaliero ed universitaria.

**6. 5.** Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbroellini, Livia Turco.

*Al comma 1, capoverso ART. 17-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'incarico di direttore di dipartimento implica unicamente il rapporto esclusivo e attività libero-professionale intramuraria non allargata.

**6. 3.** Palagiano, Mura.

**ART. 7.**

*(Responsabilità dei direttori di dipartimento).*

*Al comma 1, capoverso ART. 17-ter, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , nonché un piano annuale di formazione e aggiornamento di tutto il personale.

**7. 2.** Palagiano, Mura.

*Al comma 1, capoverso ART. 17-ter, comma 2, dopo le parole: tecnico-sanitarie, aggiungere le seguenti: da esercitare d'intesa con il Comitato di dipartimento.*

**\* 7. 1.** Palagiano, Mura.

*Al comma 1, capoverso ART. 17-ter, comma 2, dopo le parole: tecnico-sanitarie, aggiungere le seguenti: da esercitare d'intesa con il Comitato di dipartimento.*

**\* 7. 3.** Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbroellini, Livia Turco.

*Al comma 1, capoverso ART. 17-ter, sopprimere il comma 3.*

**7. 4.** Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbroellini, Livia Turco.

**ART. 8.**

*(Limiti di età).*

*Sopprimerlo.*

**8. 8.** Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbroellini, Livia Turco.

*Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole da: è stabilito fino alla fine del periodo, con le seguenti: e i medici universitari per quanto attiene l'attività assistenziale, è stabilito al compimento del sessantottesimo anno di età.*

**8. 5.** Calgaro, Binetti.

*Al comma 1, capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale universitario medico e sanitario delle analoghe professionalità della

dirigenza del Servizio sanitario nazionale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

**8. 1.** Palagiano, Mura.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge n. 183 del 2010, si applicano anche al personale medico universitario di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, limitatamente allo svolgimento dell'ordinaria attività assistenziale, compresa la direzione delle strutture complesse. Gli atti aziendali disciplinano le modalità e i limiti per l'attribuzione al suddetto personale delle specifiche attività assistenziali strettamente correlate all'attività didattica e di ricerca fino alla permanenza nei ruoli delle università.

**8. 10.** Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbroellini, Livia Turco.

*Sopprimere il comma 2.*

**8. 2.** Palagiano, Mura.

*Al comma 2, dopo le parole: professori universitari, aggiungere le seguenti:* ai ricercatori delle facoltà o scuole di medicina.

**8. 9.** Pedoto, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Sarubbi, Sbroellini, Livia Turco.

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole:* ai dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio sanitario nazionale e ai medici universitari convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.

**8. 4.** Zeller, Brugger.

*Al comma 2, sostituire le parole:* ai medici universitari convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, *con le seguenti:* e al personale universitario medico e sanitario delle analoghe professionalità della Dirigenza del Servizio sanitario nazionale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.

**8. 3.** Palagiano, Mura.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Al fine di favorire lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, i medici in regola con l'acquisizione di crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico vengono inseriti a partire dal terzo anno di iscrizione alla Scuola di Specializzazione, fermi restando gli obblighi didattici ed il trattamento economico, all'interno delle attività ordinarie delle unità operative delle aziende sanitarie costituenti la rete formativa attraverso la stipula di specifico contratto a tempo determinato, con oneri previdenziali ed assistenziali a carico delle regioni.

**8. 7.** Barani.

**ART. 9.**

*(Attività libero-professionale dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale).*

*Sopprimerlo.*

**9. 25.** Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbroellini, Livia Turco.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: purché fino a: di lavoro, con le seguenti:* purché le liste di attesa non

superino un tempo massimo di due settimane e sia espletato.

**9. 4.** Binetti, Calgaro.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: o all'esterno, sino alla fine del periodo.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera d).*

**9. 35.** Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti, Lenzi.

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) il dirigente medico e sanitario dipendente del Servizio sanitario nazionale può svolgere l'attività libero-professionale nelle seguenti forme: con rapporto non esclusivo, di cui al comma 2, lettera d); con rapporto esclusivo ed attività libero-professionale intramuraria.

**9. 2.** Zeller, Brugger.

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) il dirigente medico e sanitario dipendente del Servizio sanitario nazionale può svolgere l'attività libero-professionale nelle seguenti forme: con rapporto esclusivo e attività libero-professionale intramuraria; con rapporto non esclusivo ed attività libero-professionale extramuraria, in tal caso è precluso l'accesso agli incarichi di direzione di struttura complessa e di direzione di dipartimento.

**9. 23.** Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbroellini, Livia Turco.

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: con rapporto esclusivo e attività libero-professionale intramuraria*

in studi professionali, di seguito denominata « intramuraria allargata ».

**9. 22.** Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbroellini, Livia Turco.

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , in tal caso è precluso il conferimento al dirigente degli incarichi di direzione di struttura complessa e di direttore di dipartimento.*

**9. 33.** Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbroellini, Livia Turco.

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

d) il dirigente medico e sanitario dipendente del Servizio sanitario nazionale esercita l'attività libero-professionale in una delle forme di cui alla lettera c).

**9. 3.** Zeller, Brugger.

*Al comma 1, lettera e), dopo la parola: equità, aggiungere le seguenti: e di tempestività in relazione al livello di urgenza o emergenza,.*

**9. 20.** Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbroellini, Livia Turco.

*Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , verificando che le attività intra moenia, nelle diverse forme previste dalla presente legge, non creino un canale parallelo alternativo a quello del Servizio sanitario nazionale.*

**9. 5.** Binetti, Calgaro.

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

f) il rapporto non esclusivo preclude l'affidamento di incarico di direzione di struttura semplice, complessa e di direzione dipartimentale.

**9. 15.** Calgaro, Binetti.

*Al comma 2, alinea, dopo la parola: principi, aggiungere le seguenti: dettati dall'Accordo Stato-regioni del 18 novembre 2010.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere da a) a f).*

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera g), sopprimere le seguenti parole: e costituisce risparmio aziendale.*

**9. 34.** Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

*Al comma 2, alinea, dopo la parola: principi, aggiungere le seguenti: dettati dall'accordo Stato-regioni del 18 novembre 2010.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere da a) a f).*

**9. 17.** Barani.

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente, sostituire le lettere e) e f), con le seguenti:*

e) le regioni, anche avvalendosi dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS), svolgono attività di monitoraggio e di controllo delle liste di attesa nei servizi nei quali è autorizzato l'esercizio dell'attività libero-professionale;

f) al fine di evitare il conflitto di interessi con le attività istituzionali le regioni, anche in collaborazione con l'Age-

nas, stabiliscono annualmente gli obiettivi di riduzione delle liste di attesa per ogni singola prestazione che manifesti criticità. Le singole ASO E ASL, sulla base degli obiettivi ricevuti, stabiliscono a loro volta gli obiettivi compatibili per ogni singola unità operativa sulla base del calcolo dei carichi di lavoro. Nel caso gli obiettivi di riduzione delle liste d'attesa stabiliti non vengano raggiunti, le aziende sanitarie locali o ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico possono stabilire di sospendere l'autorizzazione a svolgere attività libero professionale all'intera unità operativa o ai singoli professionisti.

**9. 13.** Calgaro, Binetti.

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: quello assicurato per i compiti istituzionali, con le seguenti: il 50 per cento di quello assicurato per i compiti istituzionali.*

**9. 11.** Calgaro, Binetti.

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Il Direttore generale e il Collegio di direzione devono verificare sistematicamente che il flusso verso l'attività *intra moenia* non sia determinato:

1) da carenza strutturale di personale;

2) da un modello organizzativo dispersivo;

3) da una insufficiente e inadeguata ripartizione del lavoro tra il personale presente nella struttura;

4) da motivi di prevalente interesse economico da parte dei professionisti strutturati.

**9. 6.** Binetti, Calgaro.

*Al comma 2, lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Esclusi i casi*

d'urgenza, le liste di attesa dell'attività istituzionale non possono essere superiori a quelle per l'attività libero-professionale, nella corrispondente specialità.

**9. 26.** Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbroellini, Livia Turco.

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*a-bis)* il volume delle prestazioni assicurato per i compiti istituzionali va calcolato prendendo come riferimento il volume complessivo delle prestazioni erogate dall'unità operativa e suddividendolo per il numero dei dirigenti medici dell'unità stessa.

**9. 12.** Calgaro, Binetti.

*Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole:* dal singolo dirigente.

**9. 27.** Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbroellini, Livia Turco.

*Al comma 2, lettera b), sostituire il secondo periodo con il seguente:* Per ogni prestazione vanno identificati i costi fissi per la struttura, che devono essere totalmente coperti da una parte dei ricavi ottenuti, mentre ogni professionista segnalerà la parte di ricavi prevista per sé e per i propri collaboratori, coinvolti in forma subordinata nella prestazione in esame.

**9. 7.** Binetti, Calgaro.

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*c)* è obbligo dell'azienda attivare la libera professione intramuraria entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. La stessa sarà gestita dall'azienda mediante un Centro Unico Pre-

notazioni, con liste separate e distinte tra attività istituzionale ed attività libero-professionale e con pagamento delle prestazioni e ripartizione dei proventi secondo modalità e termini fissati da linee guida regionali;

**9. 14.** Calgaro, Binetti.

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da:* è facoltà *fino a:* in caso di attivazione, *con le seguenti:* l'azienda sanitaria locale od ospedaliera attiva la libera professione intramuraria;

**9. 28.** Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbroellini, Livia Turco.

*Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La direzione generale esaminerà sistematicamente le due liste, per verificare che non si creino squilibri soprattutto nella lista dei pazienti che si rivolgono al Servizio sanitario nazionale creando un fattore di condizionamento che obbliga il paziente a rivolgersi all'attività *intra moenia*.

**9. 8.** Binetti, Calgaro.

*Al comma 2, sopprimere la lettera d).*

**9. 31.** Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti, Lenzi.

*Al comma 2, lettera d), sostituire la parola:* oneri, *con la seguente:* costi.

**9. 21.** Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbroellini, Livia Turco.

*Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Negli studi associati, in cui sono coinvolti docenti univer-

sitari afferenti ad un medesimo policlinico universitario, è essenziale verificare che gli specializzandi, a tutti gli effetti professionisti a carico del Servizio sanitario nazionale, non vengano coinvolti in prestazioni improprie, ricorrendo a misure di condizionamento di vario tipo.

**9. 9.** Binetti, Calgaro.

*Al comma 2, lettera g), sopprimere le seguenti parole:* nella misura e nei limiti delle risorse destinate alla contrattazione collettiva.

**9. 32.** Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbroellini, Livia Turco.

*Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , d'intesa con le organizzazioni sindacali mediche aziendali e sentito il collegio di direzione.

**9. 29.** Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbroellini, Livia Turco.

*Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , di intesa con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e sanitaria aziendali.

**\* 9. 19.** Barani.

*Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , di intesa con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e sanitaria aziendali.

**\* 9. 24.** Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbroellini, Livia Turco.

*Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , di intesa con le organizzazioni sindacali mediche aziendali.

**9. 1.** Palagiano, Mura.

*Al comma 2, sopprimere la lettera i).*

**9. 10.** Binetti, Calgaro.

#### ART. 10.

*(Libera professione degli operatori delle professioni sanitarie non mediche di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251).*

*Sopprimerlo.*

**\* 10. 3.** Zeller, Brugger.

*Sopprimerlo.*

**\* 10. 9.** Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbroellini, Livia Turco.

*Al comma 1, sostituire le parole:* possono attivare, *con le seguenti:* garantiscono la possibilità di svolgere.

**10. 2.** Minardo.

*Al comma 1, sopprimere le parole da:* purché, *fino alla fine del comma.*

**10. 4.** Binetti, Calgaro.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* purché, *fino alla fine del comma, con le seguenti:* in studi professionali privati o in strutture private non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale sia in forma

singola che associata, purché non sussista un conflitto di interessi con le attività istituzionali.

**10. 10.** Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbroellini, Livia Turco.

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: comprovato e specifico.*

**10. 12.** Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbroellini, Livia Turco.

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente, sostituire la lettera e) con le seguenti:*

e) le regioni, anche avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), svolgono attività di monitoraggio e di controllo delle liste di attesa nei servizi nei quali è autorizzato l'esercizio dell'attività libero-professionale;

f) al fine di evitare il conflitto di interessi con le attività istituzionali le regioni, anche in collaborazione con l'Agenas, stabiliscono annualmente gli obiettivi di riduzione delle liste di attesa per ogni singola prestazione che manifesti criticità. Le singole ASO E ASL, sulla base degli obiettivi ricevuti, stabiliscono a loro volta gli obiettivi compatibili per ogni singola unità operativa sulla base del calcolo dei carichi di lavoro. Nel caso gli obiettivi di riduzione delle liste d'attesa stabiliti non vengano raggiunti, le aziende sanitarie locali o ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico possono stabilire di sospendere l'autorizzazione a svolgere attività libero professionale all'intera unità operativa o ai singoli professionisti.

**10. 8.** Calgaro, Binetti.

*Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) la tariffa professionale per l'attività libero-professionale dei dirigenti medici è definita, previo accordo quadro aziendale con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, dal singolo operatore, d'intesa con l'azienda sanitaria locale od ospedaliera, in misura tale da identificare per ogni prestazione i costi fissi per la struttura, che devono essere totalmente coperti da una parte dei ricavi ottenuti, mentre ogni professionista segnalerà la parte di ricavi prevista per sé e per i propri collaboratori, coinvolti in forma subordinata nella prestazione in esame;

**10. 5.** Binetti, Calgaro.

*Al comma 2, lettera d), primo periodo, dopo le parole: strutture aziendali, aggiungere le seguenti: , delle attività di dimissione protetta e di assistenza domiciliare.*

**10. 6.** Binetti, Calgaro.

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

2-bis. Il professionista interessato comunica alla struttura sanitaria di cui è dipendente l'intenzione di avvalersi del diritto di cui al comma 1 e fornisce, contestualmente, le informazioni concernenti i tempi e le modalità di esercizio dell'attività che intende svolgere.

2-ter. Congiuntamente all'invio della comunicazione di cui al comma precedente, il professionista, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-quater, trasmette alla struttura pubblica di cui è dipendente idonea autocertificazione, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'assenza di conflitto di interessi tra l'attività libero-professionale che intende svolgere e le attività

istituzionali che caratterizzano il rapporto di lavoro in essere con la struttura pubblica.

*2-quater.* Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie di attività libero-professionale suscettibili di dare luogo a conflitto di interessi con il rapporto di lavoro dipendente presso le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie del Servizio sanitario nazionale e di altre amministrazioni pubbliche.

*2-quinquies.* Il personale sanitario che opera in regime di libera professione ai sensi del presente articolo garantisce l'esercizio professionale nel rispetto delle disposizioni contenute nelle rispettive fonti di regolamentazione, applicando le tariffe di cui al comma 2 del presente articolo.

**10. 1.** Palagiano, Mura.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Si applicano le norme previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 120, per quanto non previsto dal presente articolo, nonché per assicurare le attività di controllo sulle attività e sulle liste di attesa, le attività di informazione ai cittadini ed ogni iniziativa finalizzata alla trasparenza nella gestione dell'attività libero-professionale.

**10. 11.** Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbroellini, Livia Turco.

*Al comma 3, dopo la parola: intramuraria, aggiungere le seguenti: dei medici e.*

**10. 7.** Binetti, Calgaro.

ART. 11.

*(Programmazione e gestione delle tecnologie sanitarie).*

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: per l'eventuale acquisizione di*

nuove tecnologie, *con le seguenti:* per diffondere procedure di valutazione HTA (*Health Technology Assessment*) per l'eventuale acquisizione di nuove tecnologie.

**11. 1.** Farina Coscioni, Lenzi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, al fine di garantire la protezione dalle radiazioni dei pazienti e degli operatori, deve essere posta particolare attenzione alla valutazione di sicurezza delle tecnologie radiologiche di cui al decreto legislativo n. 187 del 2000, garantendo il coinvolgimento delle strutture di fisica medica.

**11. 2.** Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbroellini, Livia Turco.

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

ART. 11-bis.

La presente legge si applica, in quanto compatibile, agli Istituti zooprofilattici sperimentali.

**11. 04.** Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbroellini, Livia Turco.

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

ART. 11-bis.

1. Il Ministero della salute, entro otto mesi dall'approvazione della presente legge, promuove un sito mirante a favorire la scelta dei medici di medicina generale da parte dei cittadini. In esso sono contenuti i *curricula* dei medici di medicina generale, altri dati utili per la conoscenza dell'organizzazione e dell'accesso al servi-

zio e in particolare la possibilità di esprimere il proprio livello di soddisfazione per i servizi ricevuti e i risultati di tale valutazione.

**11. 03.** Farina Coscioni, Lenzi.

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

ART. 11-bis.

1. La valutazione in termini di qualità, efficacia ed efficienza delle strutture e dei servizi sanitari erogati nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è strumento base di controllo e di governo a livello nazionale e regionale.

2. I risultati delle valutazioni devono essere pubblici e facilmente accessibili agli operatori e ai cittadini.

3. A questo fine il Ministero della salute entro sei mesi dall'approvazione della presente legge emana un decreto per la definizione di un sistema di indici di valutazione e alla loro misura relativamente ai servizi sanitari regionali, le strutture ospedaliere e sanitarie, i singoli servizi erogati.

4. Le regioni collaborano con il Ministero della salute per la raccolta dei risultati sul territorio, favorendo l'accesso all'informazione per i cittadini e consentendo loro scelte informate dei luoghi di cura.

**11. 02.** Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbroliini, Livia Turco.

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

ART. 11-bis.

*(Obbligatorietà dell'assicurazione per la responsabilità civile).*

1. Tutte le strutture sanitarie ospedaliere pubbliche e private, nonché il per-

sonale medico in esse operante, possono esercitare l'attività solo se hanno stipulato apposite polizze di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti degli assistiti.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro della salute, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 1, nonché i massimali idonei a garantire la relativa copertura assicurativa. Con decreto dello stesso Ministro dello sviluppo economico si provvede annualmente alla rivalutazione dei predetti massimali.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sempre con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero della salute, sono individuate le modalità attuative nonché i criteri per l'individuazione delle compagnie di assicurazione di cui al presente articolo, prevedendo per le aziende sanitarie e le strutture sanitarie ospedaliere pubbliche, l'obbligatorietà di un bando pubblico con procedura valutativa a graduatoria data dal maggior ribasso sui premi assicurativi a parità di garanzie offerte.

4. Gli oneri derivanti dai premi assicurativi relativi alle polizze di cui al comma 1 riguardanti il personale medico, sono posti a carico del medesimo personale. Ciascuna struttura sanitaria individua le più opportune modalità di prelievo delle rate di premio a carico del suddetto personale medico.

**11. 01.** Palagiano, Mura.

ART. 12.

*(Norma finale).*

*Al comma 2, sostituire le parole: fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dalle regioni in attuazione dei principi fondamentali dettati dalla pre-*

sente legge, *con le seguenti*: qualora le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano adottato le disposizioni normative in attuazione dei principi fondamentali dettati dalla presente legge.

**12. 1.** Nicco.

*Al comma 2, dopo le parole:* articolo 10, comma 2, lettera c), inserire le seguenti: , all'articolo 9, comma 1, lettera c), e all'articolo 10, comma 1.

**12. 2.** Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di organizzazioni dei produttori nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)733) e della proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine alle norme di commercializzazione (COM(2010)738) ..... 112

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)733).

Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine alle norme di commercializzazione (COM(2010)738) (*Rinvio del seguito dell'esame congiunto*) ..... 112

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 113

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 15 giugno 2011.*

Audizione di rappresentanti di organizzazioni dei produttori nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)733) e della proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine alle norme di commercializzazione (COM(2010)738).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.35.

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 15 giugno 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)733).**

**Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine alle norme di commercializzazione (COM(2010)738).**

*(Rinvio del seguito dell'esame congiunto).*

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che la Commissione ha convenuto di procedere preliminarmente a un ciclo di audizioni informali. In tale ambito sono state già audite le organizzazioni professionali e cooperative agricole e l'Associazione italiana consorzi indicazioni geografiche (AICIG), mentre restano ancora da svolgere le audizioni dell'Associazione delle regioni europee per i prodotti di origine e della Conferenza delle regioni e delle province autonome, già calendarizzate e poi rinviate per ragioni organizzative.

Ricorda altresì che nella seduta dell'8 giugno scorso l'onorevole Negro ha svolto la relazione introduttiva.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

**La seduta termina alle 14.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	114
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 21 marzo 2007. C. 4388 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	114

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006. Atto n. 367 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	117
--	-----

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli. COM(2010)733.	
Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine alle norme di commercializzazione. COM(2010)738 (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	119
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere formulata dal relatore</i> ) .....	125
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	128
Programma di lavoro della Commissione per il 2011. COM(2010)623 def.	
Prima relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. Doc. LXXXVII-bis, n. 1 ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	119
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	124

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 15 giugno 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

#### La seduta comincia alle 14.

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Mario PESCANTE, *presidente*, comunica che, per il gruppo PD, entra a far parte della Commissione il deputato Al-

berto Losacco, mentre cessa di farne parte il deputato Marco Fedi.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 21 marzo 2007.**

**C. 4388 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, ricorda che l'Accordo con l'Argentina sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, firmato il 21 marzo 2007 a Roma, si compone di un breve Preambolo, 24 articoli e un Allegato concernente i principi fondamentali in materia di utilizzo di dati personali. Nel Preambolo si evidenzia, tra i vari aspetti e motivi della cooperazione doganale, quello della lotta ai traffici illeciti di stupefacenti, con un esplicito richiamo alla Convenzione ONU del 20 dicembre 1988.

Nella relazione illustrativa che correda il disegno di legge viene precisato che i Governi italiano e argentino si impegnano a fornirsi, attraverso le rispettive Autorità doganali, assistenza e cooperazione reciproca, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale e di realizzare un'efficace azione di prevenzione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa, per rendere maggiormente trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi.

Dopo le definizioni che specificano l'esatto significato dei termini utilizzati nel testo dell'Accordo, recate dall'articolo 1, con l'articolo 2 se ne delimita il campo di applicazione e si individuano nelle Amministrazioni doganali delle due Parti contraenti le Autorità competenti per l'applicazione; il comma 3, in particolare, salvaguarda gli obblighi doganali dei due Paesi in ragione della loro appartenenza all'Unione europea (l'Italia) e al MERCOSUR (l'Argentina), nonché per la presente o futura adesione ad intese intergovernative nelle stesse materie. Il comma 4, inoltre, limita esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti l'ambito di applicazione dell'Accordo, escludendo dunque l'assistenza in campo penale.

Con l'articolo 3 si prevede lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni doganali circa la legittimità delle operazioni di importazione ed esportazione delle merci, mentre il successivo articolo 4

riguarda lo scambio d'informazioni ai fini dell'esatta percezione di diritti e tasse doganali.

Ai sensi dell'articolo 5 ciascuna Amministrazione doganale si impegna ad esercitare una speciale sorveglianza e a fornire informazioni su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi che sono, o che si presume siano, coinvolti in violazioni alla normativa doganale.

L'articolo 6 prevede lo scambio di informazioni sulle transazioni, in essere o progettate, che possono costituire infrazione doganale; la norma prevede, inoltre, la possibilità che le Amministrazioni forniscano spontaneamente informazioni nei casi suscettibili di comportare un danno sostanziale per l'economia, la salute pubblica, la sicurezza e ogni altro interesse essenziale di una delle Parti contraenti.

L'articolo 7 prevede lo scambio di informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali nazionali nonché sulle tecniche di applicazione di tale legislazione e sui metodi impiegati per commettere infrazioni doganali.

L'articolo 9 prevede la facoltà di ricorrere in alcuni casi a consegne controllate di merci, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali, al fine di individuare persone coinvolte in infrazioni doganali.

Nell'articolo 10 vengono indicati i casi di assistenza tecnica che le due Amministrazioni possono prestarsi reciprocamente, consistenti, ad esempio, nello scambio di funzionari, nella formazione dei medesimi e nello scambio di esperti in materie doganali.

Nell'articolo 11 vengono descritte le procedure e le formalità da rispettare, da parte delle Amministrazioni doganali, nella formulazione delle richieste di assistenza.

L'articolo 12 prevede che, su richiesta di una delle due amministrazioni doganali, vengano avviate indagini su operazioni doganali che sono – o sembrano essere – in contrasto con la legislazione doganale della Parte richiedente.

L'articolo 13 prevede che i funzionari dell'Amministrazione richiedente possano svolgere indagini su un'infrazione doganale

con l'autorizzazione dell'Amministrazione adita, o assistere alle indagini da quest'ultima condotte sul proprio territorio.

L'articolo 14 consente lo scambio di dossier e documenti contenenti informazioni su azioni che costituiscono, o sembrano costituire, infrazioni doganali. Tali documenti sono forniti di propria iniziativa o su richiesta alla Parte sul cui territorio si sia verificata, o sembra si sia verificata, l'infrazione doganale.

La possibilità e le modalità di invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte a deporre in qualità di esperti o testimoni davanti le competenti Autorità dell'altra Parte sono previste dall'articolo 15.

L'articolo 16 disciplina l'uso e la tutela delle informazioni e dei documenti ricevuti nell'ambito dell'assistenza amministrativa prevista dall'Accordo. Nel contempo, tuttavia, l'appartenenza dell'Italia alla UE e dell'Argentina al MERCOSUR fanno sì che, qualora richieste dalle competenti rispettive istituzioni, le autorità nazionali dei due Paesi possano senz'altro trasmettere le informazioni e i documenti ricevuti, al di là dei limiti fissati nei commi 1 e 2. Del pari, tali limitazioni non si applicano quando sia in gioco la lotta contro i traffici di stupefacenti.

L'articolo 17 condiziona l'eventuale scambio di dati personali alla circostanza che le Parti contraenti ne garantiscano un livello di protezione giuridica almeno equivalente a quello indicato nell'apposito Allegato, che costituisce parte integrante dell'Accordo.

L'articolo 18 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata o differita, con particolare riguardo all'eventualità in cui essa pregiudichi la sovranità, la sicurezza o altri interessi vitali della Parte richiesta, ovvero ivi comporti la violazione di leggi, regolamenti, segreti industriali, commerciali o professionali.

L'articolo 19 prevede che le Amministrazioni doganali rinuncino a rivendicare il rimborso delle spese derivanti dall'applicazione dell'Accordo, ad eccezione di spese e indennità corrisposte a esperti e testimoni nonché dei costi degli interpreti

e dei traduttori che non siano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione doganale richiedente.

L'articolo 20 detta le procedure che le Amministrazioni doganali devono seguire per l'attuazione dell'Accordo, e istituisce una Commissione mista italo-argentina che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità e su richiesta di una delle Amministrazioni, per seguire l'evoluzione dell'Accordo e per individuare le soluzioni agli eventuali problemi. La Commissione è composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane italiana e dall'Amministratore Federale delle Entrate Pubbliche argentino, o da loro rappresentanti, assistiti da esperti.

L'articolo 21 individua l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo nei territori doganali delle due Parti.

Gli articoli 22-24 contengono le consuete clausole finali: l'Accordo ha durata illimitata ma è denunciabile in qualsiasi momento con notifica per via diplomatica, che avrà effetto dopo tre mesi. Le Parti potranno anche eventualmente riunirsi per un riesame dell'Accordo, a richiesta di una di esse o dopo cinque anni dalla vigenza di esso.

Segnala, quanto al disegno di legge di ratifica in esame, approvato dal Senato il 25 maggio scorso, che esso consta di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 autorizza, per l'attuazione della legge, la spesa di 31.914 euro l'anno a decorrere dal 2011, disponendo che l'onere sia coperto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 2011-2013, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri. L'articolo 4, infine, reca la data di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.05.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 15 giugno 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006.**

**Atto n. 367.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, evidenzia che lo schema di decreto in esame è volto – come previsto dalla disposizione di delega recata dall'articolo 16 della legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009) – all'attuazione della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>). In particolare, lo schema di decreto è volto ad istituire un quadro di misure per garantire lo stoccaggio geologico permanente di biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>) in formazioni geologiche profonde, da realizzarsi con il massimo livello di efficienza e di sostenibilità ambientale, nonché di sicurezza e tutela della salute della popolazione, al fine di contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici attraverso la riduzione delle emissioni in atmosfera.

Ricorda che i criteri e principi direttivi della delega, indicati al comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 96 del 2010 sono i seguenti:

prevedere che le attività di stoccaggio geologico di CO<sub>2</sub> siano svolte in base ad autorizzazione rilasciata dai Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente, avvalendosi del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE, ai fini della definizione e del monitoraggio delle misure per garantire la sicurezza del confinamento di CO<sub>2</sub> nelle formazioni geologiche, nonché, laddove previsto, sentite le amministrazioni locali competenti;

prevedere che la concessione sia rilasciata a seguito di attività di indagini svolte, con oneri a carico dei richiedenti la concessione, in regime di autorizzazione al fine di valutare l'idoneità delle formazioni geologiche interessate, anche attraverso prove di iniezione;

prevedere misure per garantire la sicurezza del confinamento di CO<sub>2</sub> nelle formazioni geologiche, mediante studi e attività di monitoraggio certificati da istituti indipendenti, con oneri a carico dei titolari delle concessioni;

stabilire gli obblighi in fase di chiusura e post-chiusura dei siti, ivi inclusa la prestazione delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 19 della citata direttiva 2009/31/CE, da parte dei concessionari e le modalità di trasferimento delle responsabilità alle autorità competenti;

stabilire adeguate garanzie tecniche, economiche e finanziarie a carico dei richiedenti le autorizzazioni e le concessioni per lo svolgimento delle attività di cattura, trasporto e stoccaggio di CO<sub>2</sub>;

prevedere forme continue e trasparenti di informazione del pubblico sui dati ambientali relativi agli impianti di stoccaggio geologico di CO<sub>2</sub>, ivi comprese le infrastrutture di trasporto, dalle fasi di esplorazione fino alla fase di post-chiusura.

Segnala quindi che lo schema di decreto in esame si compone di 36 articoli e tre allegati.

Il Capo I (articoli 1-6) reca le norme relative alle finalità ed all'ambito di applicazione del decreto, nonché disposizioni sulle amministrazioni competenti per lo svolgimento delle istruttorie tecniche e delle attività di monitoraggio, nonché per le attività di vigilanza e controllo.

Le disposizioni dei capi II e III (articoli 7-17) disciplinano l'analisi e la valutazione del potenziale di stoccaggio permanente del territorio nazionale, nonché le procedure per il rilascio di licenze di esplorazione e autorizzazioni allo stoccaggio.

Le norme contenute nel Capo IV (articoli 18-27) riguardano gli obblighi in materia di gestione degli impianti di stoccaggio, nonché quelli previsti per la fase di chiusura e post-chiusura, accanto alla procedura del trasferimento di responsabilità dal gestore all'autorità competente.

Le disposizioni dei Capi V e VI (articoli 28-33) recano una serie di norme relative alle modalità di accesso da parte di terzi alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio, alla cooperazione transnazionale, alle modalità di informazione al pubblico ed all'istituzione di un apposito sistema sanzionatorio.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una analisi dettagliata dell'articolato, ricorda — quanto ai documenti all'esame delle istituzioni dell'UE — che, in una relazione (COM(2011)217) presentata il 20 aprile 2011, la Commissione valuta positivamente i risultati del programma energetico europeo per la ripresa economica (EEPR) attraverso il quale, a partire dal 2009, l'UE ha cofinanziato un gruppo mirato di progetti strategici nel settore energetico.

In particolare, sono stati considerati ammissibili al finanziamento totale di 1 miliardo di euro sei progetti dimostrativi per la cattura e lo stoccaggio di CO<sub>2</sub> destinati a diventare operativi entro il 2015 secondo gli auspici del Consiglio dell'Unione europea, tra i quali è stato incluso anche l'impianto dimostrativo in-

tegrato di cattura di CO<sub>2</sub> su larga scala, relativo alla centrale Enel di Porto Tolle (Progetto ZEPT — Zero Emission Porto Tolle) a cui è stato destinato un finanziamento fino a 100 milioni di euro.

Tale contributo sarà erogato sulla base di contratti di sovvenzione che sosterranno i costi di capitale in fase di investimento — ovvero la fase del progetto durante la quale avviene la costruzione — unicamente imputabili alla cattura e allo stoccaggio del carbonio. Tale sostegno non potrà superare l'80 per cento del totale dei costi d'investimento.

La relazione segnala che per l'impianto di dimostrazione per la cattura e lo stoccaggio di CO<sub>2</sub> di Porto Tolle i finanziamenti hanno consentito di selezionare quattro contraenti per eseguire gli studi preliminari dettagliati ingegneristici e progettuali (*Front-End Engineering and Design*, FEED) per l'unità di cattura del carbonio. Secondo la relazione, gli studi di fattibilità hanno individuato quale struttura adatta allo stoccaggio di CO<sub>2</sub> un acquifero salmastro situato al largo della costa adriatica settentrionale, mentre sono in corso ulteriori studi dettagliati dei serbatoi.

Segnala infine che il progetto ZEPT figura nell'elenco dei progetti che il 9 maggio 2011 il Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE ha inviato alla BEI ai fini della valutazione per l'ammissione al finanziamento previsto dal programma NER 300 per la dimostrazione di tecnologie energetiche innovative, la cui aggiudicazione è prevista per la metà del 2012.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 15 giugno 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli.**

**COM(2010)733.**

**Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine alle norme di commercializzazione.**

**COM(2010)738.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 aprile 2011.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*), che illustra nel dettaglio.

Sandro GOZI (PD) ringrazia il relatore per il lavoro svolto e per la bozza di parere formulata, che appare nel complesso condivisibile e che pare coprire le questioni principali affrontate dalle proposte di regolamento, in un ambito di grande rilevanza per il settore agroalimentare italiano.

Condivide, in particolare, le valutazioni formulate in premessa, con riferimento sia al principio di sussidiarietà che al principio di proporzionalità. Ritiene altresì condivisibile il richiamo recato dalla prima osservazione alla necessaria trasparenza, chiarezza e concordanza, anche dal punto di vista terminologico, sulle indicazioni del luogo di produzione e luogo di origine, che rappresentano la forza del sistema produttivo italiano. Ritiene inoltre opportuna l'esigenza sottolineata dalla osservazione di cui alla lettera *c*), volta ad assicurare il coordinamento con le priorità stabilite dalla comunicazione «Europa 2020», in particolare con l'obiettivo di promuovere un'economia più competitiva. Si tratta di una notazione importante, che meritava forse di essere maggiormente sviluppata,

ma che appare in ogni caso apprezzabile. Risulta appropriata anche l'osservazione di cui alla lettera *d*), mentre suscita alcune perplessità l'osservazione recata dalla lettera *e*), che, nell'intenzione di fissare un termine di scadenza della delega, introduce a suo avviso un fattore di complicazione e di rallentamento; ciò anche in considerazione del fatto che sufficienti garanzie sono offerte da quanto invocato alla precedente lettera *d*), anche mediante il richiamo alla procedura di cui all'articolo 490 del TFUE.

Manifesta in conclusione la disponibilità del suo gruppo ad esprimersi favorevolmente sulla proposta di parere formulata dal relatore, ove sia soppressa l'osservazione di cui alla lettera *e*).

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, pur sottolineando la fondatezza dell'osservazione di cui alla lettera *e*), ritiene opportuno accogliere la richiesta avanzata dal collega Gozi e formula quindi una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del gruppo del PdL sulla proposta di parere del relatore, come da ultimo riformulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere formulata dal relatore.

**Programma di lavoro della Commissione per il 2011.**  
**COM(2010)623 def.**

**Prima relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011.**  
**Doc. LXXXVII-bis, n. 1.**

*(Esame congiunto e rinvio).*

Mario PESCANTE, *presidente e relatore*, rileva come l'avvio dell'esame congiunto

della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2011 segni una tappa « storica » nel rafforzamento degli strumenti di intervento del Parlamento nella formazione delle politiche e della normativa europea. Si apre, per la prima volta, una vera e propria sessione europea parlamentare di fase ascendente, interamente dedicata alla valutazione e al confronto tra le priorità delle Istituzioni europee e quelle del Governo per l'anno in corso, in esito alla quale la Camera potrà definire indirizzi generali per l'azione dell'Italia a livello europeo.

L'introduzione di questa nuova sessione è un risultato di grande rilievo, frutto della combinazione di modifiche legislative e dell'intervento della Giunta per il regolamento, operati o sollecitati dalla XIV Commissione.

Anzitutto, l'articolo 15 della legge 11 del 2005 – integralmente sostituito dalla legge comunitaria per il 2009 per effetto dell'approvazione all'unanimità, presso la XIV Commissione, di un emendamento frutto della riflessione condotta in esito all'esame delle relazioni per il 2007 e per il 2008 e confluita nelle due risoluzioni, a prima firma Centemero, approvate in Assemblea – ha disposto la presentazione, in luogo di un'unica relazione annuale, di due distinte relazioni: una relazione programmatica, da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno, recante indicazione di obiettivi, priorità e orientamenti che il Governo intende seguire a livello europeo nell'anno successivo; una relazione di rendiconto, da presentare entro il 31 gennaio di ogni anno, delle attività svolte dal Governo nell'anno precedente con indicazione del seguito dato agli indirizzi del Governo.

La Giunta per il regolamento della Camera, nel parere del 14 luglio 2010, ha disposto, con grande tempestività, che la relazione « programmatica » sia oggetto di esame congiunto con gli strumenti di programmazione legislativa e politica delle Istituzioni europee, secondo la procedura già delineata a questo scopo dalla Giunta

per il Regolamento il 9 febbraio 2000; la relazione di rendiconto continuerà invece ad essere esaminata congiuntamente con il disegno di legge comunitaria, secondo il disposto di cui all'articolo 126-ter del Regolamento.

In attesa dell'esame del documento presso le Commissioni di settore, appare opportuno, in sede di avvio dell'esame presso la XIV Commissione, concentrarsi sui profili procedurali e di metodo e sugli elementi generali della relazione programmatica e del programma legislativo, anche al fine di stabilire le opportune attività conoscitive. Sulla base delle indicazioni della commissioni di settore e dei risultati delle audizioni si potrà passare ad un esame più specifico del merito dei due documenti, in vista della predisposizione della relazione per l'Aula.

In ordine agli obiettivi e potenzialità della sessione programmatica, ricorda che l'introduzione di questa nuova sessione « programmatica » o di fase ascendente è un risultato di grande rilievo che è forse passato in secondo piano rispetto alle altre grandi innovazioni nelle procedure di collegamento della Camera con l'UE, previste in particolare dalla riforma della legge n. 11 del 2005 e dai due pareri della Giunta relativi alla applicazione delle nuove prerogative dei parlamenti nazionali previste dal Trattato di Lisbona.

La nuova procedura intende infatti colmare una lacuna che è stata avvertita con evidenza nel corso di questa legislatura e delle precedenti legislature: l'assenza di una grande ed approfondito dibattito in Parlamento sull'andamento generale del processo di integrazione e sul ruolo che nel suo ambito il nostro Paese può e deve svolgere. Si è infatti determinato nella legislatura in corso un paradosso: mentre, grazie al ruolo di impulso della XIV Commissione, tutte le iniziative legislative e non legislative dell'UE, sono state oggetto di uno specifico esame, con una crescita esponenziale del numero di atti di indirizzo adottati dalla Camera, sono state rare e frammentarie le occasioni per di-

scutere nel loro complesso delle grandi priorità strategiche e, più in generale, dello stato e delle prospettive dell'Unione.

Per un verso, infatti, l'esame degli strumenti di programmazione politica e legislativa dell'UE, che pur si sarebbe prestato a questo scopo, si è svolto spesso in modo tardivo, con scarsa partecipazione dei deputati e senza una reale interlocuzione con il Governo; per altro verso, la vecchia relazione annuale del Governo — anche per il ritardo sistematico nella sua trasmissione e nel suo esame, determinato dall'abbinamento con la legge comunitaria e per la pessima qualità redazionale — si è rivelato di scarsa utilità, contenendo indicazioni scarse e obsolete sulla posizione e gli orientamenti del Governo.

La nuova sessione europea ha l'ambizione di superare queste lacune, consentendo, attraverso l'esame contestuale e incrociato dei documenti programmatici del Governo e delle Istituzioni europee da parte di tutti gli organi della Camera, Commissioni permanenti e Assemblea, lo sviluppo di un reale dibattito, esteso anche alle parti sociali, alle categorie produttive e a tutti gli altri soggetti interessati. È fondamentale affinché questo dibattito sia tempestivo ed efficace che esso si collochi in un fase precoce del ciclo decisionale dell'UE, in cui non si siano ancora cristallizzate in documenti specifici molte delle scelte regolative della Commissione europea e non si siano definite in modo netto le posizioni negoziali delle altre Istituzioni e degli Stati membri. In questa fase la possibilità di riportare gli esiti del dibattito parlamentare nazionale nella formazione delle scelte europee è amplificata.

L'intervento precoce del Parlamento è peraltro non soltanto una condizione imprescindibile per la tutela degli interessi del Paese ma può contribuire all'avanzamento del processo di integrazione europea, riavvicinando l'Unione europea ai cittadini e accentuando il grado di legittimazione democratica dell'azione europea. Una discussione articolata e approfondita in Parlamento delle priorità politiche dell'UE e di quelle nazionali è infatti uno strumento di estrema utilità non solo

per definire gli indirizzi dell'azione del Governo nell'anno di riferimento ma anche per promuovere un dibattito nel Paese sui principali sviluppi dell'UE.

Alla luce della crisi di fiducia che ha caratterizzato il rapporto tra opinione pubblica europea e Unione europea — culminata nell'esito negativo dei referendum sul trattato costituzionale prima e su quello di Lisbona poi — una piena conoscenza e valutazione del quadro complessivo degli obiettivi e delle azioni previste dalle istituzioni rimuoverebbe molti fattori di criticità.

Al tempo stesso, le istituzioni stesse acquisirebbero un *feed back* in merito alla posizione dei parlamenti nazionali e dei cittadini sulle proprie linee di azione e i cittadini stessi comprenderebbero meglio il valore aggiunto l'Unione europea può assicurare di fronte a problemi globali. Ciò a maggior ragione in un fase come quella attuale, caratterizzata da una crisi economica e finanziaria di portata globale a fronte della quale l'azione dei singoli stati membri si sta dimostrando evidentemente insufficiente.

Non a caso la Camera dei deputati ha proposto in più occasioni, in diverse sedi di cooperazione interparlamentare, di rendere « istituzionale » l'esame del programma legislativo della Commissione da parte dei Parlamenti nazionali, anche mediante una discussione simultanea nelle varie assemblee. Tale proposta — che ha ricevuto sinora un'applicazione solo parziale — è stata rilanciata dalla delegazione della XIV Commissione anche in seno alla COSAC, proponendo che le riunioni del primo e del secondo semestre di ogni anno siano dedicate ad una discussione, rispettivamente, della strategia politica annuale e del programma di lavoro della Commissione.

Perché la sessione di fase ascendente possa svolgere le funzioni sopra richiamate sono tuttavia necessari tre presupposti.

In primo luogo, occorre, come già ricordato in premessa, che la relazione programmatica del Governo sia trasmessa alle Camere entro il termine del 31 di-

cembre di ogni previsto dalla legge n. 11 del 2005 in modo da consentire l'avvio ad inizio anno della sessione programmatica; ciò anche in considerazione del fatto che il programma di lavoro della Commissione europea è presentato generalmente alla fine di ottobre o all'inizio di novembre.

In secondo luogo, occorre che la relazione non costituisca un adempimento rituale, come spesso avvenuto per le relazioni presentate secondo la normativa prevalente e indichi in modo chiaro gli orientamenti del Governo per ciascuna grande politica e per le principali iniziative legislative. Ciò non soltanto allo scopo di assicurare che la Camera intervenga in una fase precoce del processo decisionale europeo ma anche di assicurare che il Governo, in tutte le sue articolazioni, operi una riflessione coerente sugli obiettivi e gli strumenti della propria azione complessiva a livello europeo.

Il corretto adempimento degli obblighi connessi alla presentazione della relazione programmatica può, in altri termini, risolvere un ulteriore profilo di criticità emerso in merito alla partecipazione dell'Italia all'UE: l'assenza di una cornice strategica per l'intervento nelle varie sedi decisionali europee, in grado di inserire i singoli dossier in una chiara scala di priorità per l'interesse nazionale.

Con specifico riferimento alla relazione programmatica e al programma di lavoro della Commissione europea per il 2011, ribadisce nuovamente che la relazione programmatica per il 2011 è stata trasmessa alla Camera soltanto il 19 maggio 2011, quasi cinque mesi dopo la scadenza del termine previsto dal richiamato articolo 15 della legge n. 11 del 2005. Questo ritardo viene, sia pure indirettamente, giustificato nella premessa della stessa relazione con riferimento al non facile lavoro di preparazione richiesto dalla prima applicazione della nuova disciplina. È stato infatti necessario, come ricordato sempre dalla premessa, definire l'appropriata struttura del documento ed adeguare l'impostazione dei contributi delle diverse Amministrazioni.

Pur tenendo conto di queste obiettive difficoltà, non si può non osservare che il forte ritardo della trasmissione ha determinato l'avvio della nuova sessione europea per il 2011 a metà dell'anno in corso, anziché all'inizio, come la natura stessa della sessione richiederebbe, per le ragioni indicate in precedenza. È stata così significativamente pregiudicata l'utilità dell'esame del programma di lavoro della Commissione, presentato già nello scorso ottobre e oramai in buona misura già attuato. Va quindi ribadita la necessità che le prossime relazioni siano trasmesse nel rigoroso rispetto dei termini previsti dalla legge.

La struttura della relazione programmatica appare, nel suo complesso, conforme alle previsioni della legge n. 11 del 2005 e costituisce, in linea generale, un apprezzabile progresso rispetto alla vecchia relazione annuale. Il documento reca, infatti, per quasi tutte le politiche e ai profili istituzionali e generali del processo d'integrazione europea l'indicazione, sia pure in termini a volte generici, delle azioni dell'UE che il Governo considera prioritarie.

Di grande rilevanza è l'indicazione degli strumenti di coordinamento apprestati per assicurare, attraverso il contributo di tutte le amministrazioni interessate, la formazione e la difesa della posizione nazionale su dossier complessi, come la riforma del bilancio dell'Unione europea.

Particolarmente accurata è anche la sezione le strategie di comunicazione del Governo per il 2011 in relazione alle attività dell'Unione e alla partecipazione ad essa dell'Italia, che risponde non soltanto al dettato dell'articolo 15 della legge n. 11 del 2005 ma anche agli indirizzi più volte espressi dalla Camera.

Va tuttavia sottolineato che il documento presenta diversi aspetti critici che ne pregiudicano parzialmente l'utilità ai fini dell'esame parlamentare.

In primo luogo, la relazione indica soltanto per alcuni settori gli orientamenti del Governo in merito alle specifiche iniziative avviate o preannunciate dalle Istituzioni europee; le sezioni relative ad

alcune politiche si risolvono addirittura in una mera elencazione delle attività in corso a livello europeo, senza alcuna valutazione in merito alla loro rilevanza per l'Italia. Nel corso dell'esame andrà verificato se tali lacune siano indice dell'assenza nelle amministrazioni interessate di una chiara posizione sulle attività dell'UE.

In secondo luogo, le varie sezioni del documento sono redatte secondo un approccio ed un metodo notevolmente differente da settore a settore, che rende non agevole la lettura e l'analisi.

Un terzo e più rilevante problema discende dal fatto che la relazione, sia nel caso in cui indica gli orientamenti del Governo relativi alle singole politiche o iniziative, sia in assenza di tali indicazioni, tiene conto solo in modo occasionale degli indirizzi già definiti in relazione a numerose questioni o progetti legislativi dalle Camere. È il caso, in particolare, della riforma del bilancio e della politica di coesione e della nuova *governance* economica.

Tali lacune potrebbero peraltro essere colmate acquisendo dal Governo gli opportuni elementi di conoscenza e valutazione nel corso dell'esame presso le Commissioni di settore e la XIV Commissione.

Con riguardo al programma di lavoro della Commissione europea, essendo stato il documento presentato alla fine dello scorso ottobre, appare poco utile una riflessione generale sulla sua impostazione e sulle sue priorità, essendo esse oramai in via di attuazione o superamento.

Potrà invece essere opportuno verificare se il programma contenga obiettivi o iniziative di particolare rilievo su cui la relazione programmatica del Governo non fornisce indirizzi specifici.

Potrebbe risultare altresì utile operare una prima valutazione del programma della prossima Presidenza polacca del Consiglio dell'UE che, anche se non formalmente assegnato, contiene indicazioni importanti sugli orientamenti che la Presidenza stessa intende seguire nel prossimo semestre.

In conclusione, in attesa dell'esame del documento presso le Commissioni di set-

tore e in conformità alla prassi consolidata, propone di svolgere un ciclo di audizioni, non limitato ai soggetti ascoltati negli anni precedenti ma anche ad ulteriori interlocutori qualificati che offrano un contributo effettivo all'inquadramento ed approfondimento delle politiche europee.

Si tratta, in particolare, di rappresentanti del Ministero dell'economia, in considerazione della centralità delle questioni relative alla nuova *governance* economica, ai mercati finanziari, alla riforma del bilancio europeo; del Vicepresidente della Commissione europea responsabile per le relazioni interistituzionali e i rapporti con i parlamenti nazionali, anche alla luce della recentissima relazione della Commissione sui rapporti con i parlamenti nazionali; europarlamentari italiani che rivestano cariche specifiche. Ciò anche alla luce di alcuni episodi recenti in cui è emerso un singolare disallineamento tra la linea del Governo e del Parlamento e quella degli europarlamentari su dossier di grande rilevanza per l'interesse del Paese (come il brevetto europeo).

Si potrebbe altresì procedere all'audizione del rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea, del Coordinatore del Comitato interministeriale per gli affari europei presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (CIACE), dell'Ambasciatore della Polonia in Italia, con riferimento al programma della Presidenza polacca del Consiglio dell'UE, di rappresentanti delle parti sociali e delle categorie produttive (Confindustria, Rete italiana imprese e sindacati), di rappresentanti delle regioni, a livello sia di giunte sia di assemblee e consigli, e degli enti locali.

Alla luce della passata esperienza, per rendere le audizioni efficaci e concentrate sui profili di maggiore rilievo per l'esame parlamentare, si potrebbero trasmettere prima di ciascuna audizione alcuni quesiti specifici e mirati ai soggetti da audire.

Nicola FORMICHELLA (Pdl) condivide la proposta da ultimo formulata dal Presidente, e suggerisce, con riferimento al-

l'audizione di europarlamentari italiani, di prendere innanzitutto contatto con i capi delle delegazioni italiane nei vari gruppi politici.

Sandro GOZI (PD) nel condividere le proposte di audizioni formulate dal Presidente, sottolinea l'opportunità di ascoltare, oltre a rappresentanti del Ministero dell'economia, anche rappresentanti del Ministero dell'interno, tenuto conto della centralità, in questa fase, dei temi dell'economia e dell'immigrazione.

Sottolinea quindi l'esigenza, rilevata dal Presidente stesso, di impegnare il Governo sin d'ora a presentare già il prossimo autunno la Relazione programmatica per il 2012, al fine di consentire una effettiva sessione di fase ascendente.

Nicola FORMICHELLA (PdL) chiede al Presidente di farsi portavoce, anche a nome del PdL, di tale istanza.

Mario PESCANTE, *presidente e relatore*, osserva che tale esigenza potrà essere oggetto di adeguato rilievo sia nella proposta di relazione che si riserva di formulare a conclusione dell'esame in Commissione che nella risoluzione che presenterà in occasione della discussione degli atti in Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

## ALLEGATO 1

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)733).****Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine alle norme di commercializzazione (COM(2010)738).****PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE**

La XIV Commissione politiche dell'Unione europea,

esaminate congiuntamente, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la proposta di regolamento sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)733) e la proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo alle norme di commercializzazione (COM(2010)738), che insieme agli orientamenti sulle buone pratiche applicabili ai sistemi di certificazione volontaria e agli orientamenti sull'etichettatura dei prodotti DOP e IGP costituiscono il « pacchetto qualità »;

valutata positivamente l'iniziativa della Commissione di perseguire il duplice obiettivo di garantire la qualità ai consumatori e un prezzo equo agli agricoltori, definendo per la prima volta una politica globale relativa ai regimi di certificazione, alle indicazioni che conferiscono valore aggiunto alle proprietà dei prodotti agricoli e alle norme di commercializzazione;

considerato che le proposte appaiono conformi al principio di sussidiarietà, in quanto i regimi che disciplinano le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, le specialità tradizionali garantite e le indicazioni facoltative di qualità ne garantiscono la protezione o la riserva in tutto il territorio dell'Unione europea, evitando di addivenire a livelli di protezione diversi da uno Stato all'altro;

rilevato che appare altresì condivisibile quanto sostenuto dalla Commissione europea riguardo alla conformità al principio di proporzionalità, vale a dire che, se da un lato gli agricoltori devono operare una scelta consapevole nel rispettare i vincoli e gli impegni connessi alla commercializzazione di prodotti di qualità nell'ambito dei suddetti regimi, dall'altro i vantaggi di questa politica per tutto il settore agricolo e per i consumatori possono essere conseguiti solo se la partecipazione ai medesimi è aperta a tutti gli agricoltori che lo desiderino e quindi l'obbligo di applicare questi regimi nell'intero territorio di ciascuno Stato membro è proporzionato al raggiungimento dell'obiettivo;

fermo restando che la prima analisi dettagliata di una domanda concernente le denominazioni di origine e indicazioni geografiche e alle specialità tradizionali garantite può essere effettuata con maggiore efficienza ed efficacia a livello nazionale;

rilevata altresì la necessità che il presente parere sia allegato al documento finale della Commissione XII (Agricoltura) e trasmesso alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di adoperarsi per assicurare il coordinamento con le altre politiche dell'UE in materia di protezione e informazione dei consumatori, di mercato interno e competitività e di commercio estero. In particolare, appare opportuna un'attenta valutazione dell'*iter* della proposta di regolamento relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori (COM(2008)40), presentata dalla Commissione il 30 gennaio 2008, che interviene su due settori della legislazione in materia di etichettatura generale dei prodotti alimentari ed etichettatura nutrizionale, rispettivamente disciplinati dalle direttive 2000/13/CE e 90/496/CEE. In tale contesto è indispensabile la massima trasparenza e chiarezza e concordanza, anche dal punto di vista terminologico, sulle indicazioni del « luogo di produzione » – obbligatorie – e « luogo di origine », indicazione che dovrebbe essere specificata, almeno quando il luogo di origine non corrisponde al luogo di produzione; il « luogo di produzione » dovrebbe essere inteso come il luogo di coltivazione o allevamento, ossia il paese dal quale proviene il prodotto agricolo non trasformato o utilizzato nella preparazione o nella produzione di un alimento;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di assicurare il coordinamento con la comunicazione della Commissione europea « La Politica agricola comune (PAC) verso il 2020 – rispondere alle sfide future dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio », in cui si sottolinea l'importanza del contributo che la politica della qualità dei prodotti agricoli può offrire a principi ispiratori della riforma della politica agricola comune: il mantenimento della diversificazione delle attività agricole nelle zone rurali e il rafforzamento della competitività;

c) valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di assicurare il coordina-

mento con le priorità stabilite dalla comunicazione « Europa 2020 », in particolare all'obiettivo di promuovere un'economia più competitiva;

d) valuti la Commissione di merito – con riferimento alle modifiche di ordine procedurale introdotte nell'ambito della proposta di regolamento relativa alle norme di commercializzazione (COM(201)738), volte a razionalizzare l'impianto esistente mediante un meccanismo uniforme, che prevede una delega di poteri alla Commissione – l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di evitare che attraverso tali procedure si proceda a modificare sostanzialmente o a eliminare elementi essenziali della regolamentazione UE, per i quali, ai sensi dell'articolo 290 del TFUE, occorre seguire la procedura legislativa ordinaria; ciò vale in particolare per l'articolo 112-*septies* della proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo alle norme di commercializzazione (COM(201)738), che prevede che la Commissione possa adottare, mediante atti delegati, ogni necessaria modifica, deroga, o esenzione con riferimento alle definizioni e alle denominazioni di vendita di cui all'allegato XII-*bis*. Per eventuali modifiche sostanziali, infatti, sarebbe importante una valutazione caso per caso, previa consultazione adeguata, in particolare con i rappresentanti della filiera produttiva;

e) valuti inoltre la Commissione di merito, sempre con riferimento alla delega di poteri alla Commissione europea prevista dalla proposta di regolamento relativa alle norme di commercializzazione, l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza, nel caso specifico, di fissare un termine di scadenza della delega, che la Commissione prevede, invece, a tempo indeterminato;

f) con riferimento, infine, agli orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai sistemi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari e agli orientamenti UE sull'etichettatura dei

prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP), valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di un approfondimento in ordine alla natura non

vincolante di tali disposizioni, che lascia aperto il problema dei controlli ufficiali e della tutela a livello Ue degli schemi di certificazione, anche rispetto a quelli che non si conformeranno alle linee-guida, prospettando problemi di certezza giuridica e disparità di trattamento.

## ALLEGATO 2

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)733).****Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine alle norme di commercializzazione (COM(2010)738).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione politiche dell'Unione europea,

esaminate congiuntamente, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la proposta di regolamento sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)733) e la proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo alle norme di commercializzazione (COM(201)738), che insieme agli orientamenti sulle buone pratiche applicabili ai sistemi di certificazione volontaria e agli orientamenti sull'etichettatura dei prodotti DOP e IGP costituiscono il « pacchetto qualità »;

valutata positivamente l'iniziativa della Commissione di perseguire il duplice obiettivo di garantire la qualità ai consumatori e un prezzo equo agli agricoltori, definendo per la prima volta una politica globale relativa ai regimi di certificazione, alle indicazioni che conferiscono valore aggiunto alle proprietà dei prodotti agricoli e alle norme di commercializzazione;

considerato che le proposte appaiono conformi al principio di sussidiarietà, in quanto i regimi che disciplinano le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, le specialità tradizionali garantite e le indicazioni facoltative di qualità ne

garantiscono la protezione o la riserva in tutto il territorio dell'Unione europea, evitando di addivenire a livelli di protezione diversi da uno Stato all'altro;

rilevato che appare altresì condivisibile quanto sostenuto dalla Commissione europea riguardo alla conformità al principio di proporzionalità, vale a dire che, se da un lato gli agricoltori devono operare una scelta consapevole nel rispettare i vincoli e gli impegni connessi alla commercializzazione di prodotti di qualità nell'ambito dei suddetti regimi, dall'altro i vantaggi di questa politica per tutto il settore agricolo e per i consumatori possono essere conseguiti solo se la partecipazione ai medesimi è aperta a tutti gli agricoltori che lo desiderino e quindi l'obbligo di applicare questi regimi nell'intero territorio di ciascuno Stato membro è proporzionato al raggiungimento dell'obiettivo;

fermo restando che la prima analisi dettagliata di una domanda concernente le denominazioni di origine e indicazioni geografiche e alle specialità tradizionali garantite può essere effettuata con maggiore efficienza ed efficacia a livello nazionale;

rilevata altresì la necessità che il presente parere sia allegato al documento finale della Commissione XII (Agricoltura)

e trasmesso alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di adoperarsi per assicurare il coordinamento con le altre politiche dell'UE in materia di protezione e informazione dei consumatori, di mercato interno e competitività e di commercio estero. In particolare, appare opportuna un'attenta valutazione dell'*iter* della proposta di regolamento relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori (COM(2008)40), presentata dalla Commissione il 30 gennaio 2008, che interviene su due settori della legislazione in materia di etichettatura generale dei prodotti alimentari ed etichettatura nutrizionale, rispettivamente disciplinati dalle direttive 2000/13/CE e 90/496/CEE. In tale contesto è indispensabile la massima trasparenza e chiarezza e concordanza, anche dal punto di vista terminologico, sulle indicazioni del « luogo di produzione » – obbligatorie – e « luogo di origine », indicazione che dovrebbe essere specificata, almeno quando il luogo di origine non corrisponde al luogo di produzione; il « luogo di produzione » dovrebbe essere inteso come il luogo di coltivazione o allevamento, ossia il paese dal quale proviene il prodotto agricolo non trasformato o utilizzato nella preparazione o nella produzione di un alimento;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di assicurare il coordinamento con la comunicazione della Commissione europea « La Politica agricola comune (PAC) verso il 2020 – rispondere alle sfide future dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio », in cui si sottolinea l'importanza del contributo che la politica della qualità dei prodotti agricoli può

offrire a principi ispiratori della riforma della politica agricola comune: il mantenimento della diversificazione delle attività agricole nelle zone rurali e il rafforzamento della competitività;

c) valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di assicurare il coordinamento con le priorità stabilite dalla comunicazione « Europa 2020 », in particolare all'obiettivo di promuovere un'economia più competitiva;

d) valuti la Commissione di merito – con riferimento alle modifiche di ordine procedurale introdotte nell'ambito della proposta di regolamento relativa alle norme di commercializzazione (COM(201)738), volte a razionalizzare l'impianto esistente mediante un meccanismo uniforme, che prevede una delega di poteri alla Commissione – l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di evitare che attraverso tali procedure si proceda a modificare sostanzialmente o a eliminare elementi essenziali della regolamentazione UE, per i quali, ai sensi dell'articolo 290 del TFUE, occorre seguire la procedura legislativa ordinaria; ciò vale in particolare per l'articolo 112-*septies* della proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo alle norme di commercializzazione (COM(201)738), che prevede che la Commissione possa adottare, mediante atti delegati, ogni necessaria modifica, deroga, o esenzione con riferimento alle definizioni e alle denominazioni di vendita di cui all'allegato XII-*bis*. Per eventuali modifiche sostanziali, infatti, sarebbe importante una valutazione caso per caso, previa consultazione adeguata, in particolare con i rappresentanti della filiera produttiva;

e) con riferimento, infine, agli orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai sistemi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari e agli orientamenti UE sull'etichettatura dei prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti prodotti a denominazione di

origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP), valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di un approfondimento in ordine alla natura non vincolante di tali disposizioni, che lascia

aperto il problema dei controlli ufficiali e della tutela a livello Ue degli schemi di certificazione, anche rispetto a quelli che non si conformeranno alle linee-guida, prospettando problemi di certezza giuridica e disparità di trattamento.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'attuazione del federalismo fiscale

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti della Corte dei conti, nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni (atto n. 365) ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione, e conclusione</i> ) .....	131
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	131

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 15 giugno 2011. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Francesco Belsito.*

#### La seduta comincia alle 14.30.

**Audizione di rappresentanti della Corte dei conti, nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni (atto n. 365).**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione, e conclusione).*

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Luigi GIAMPAOLINO, *presidente della Corte dei conti*, e Luigi MAZZILLO, *preside*

*dente di sezione*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Marco CAUSI (PD), Francesco MISIANI (PD), Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), Roberto SIMONETTI (LNP), Francesco BOCCIA (PD) ed Enrico LA LOGGIA, *presidente*, e il senatore Walter VITALI (PD).

Luigi GIAMPAOLINO, *presidente della Corte dei conti*, Luigi MAZZILLO, *presidente di sezione* e Maurizio MELONI, *presidente di sezione*, forniscono ulteriori precisazioni.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ringrazia i partecipanti per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 16.10.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 16.15 alle 16.25.

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007 .....	132
Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento .....	132
Comunicazioni del Presidente .....	132

*Mercoledì 15 giugno 2011. — Presidenza del presidente Massimo D'ALEMA.*

**La seduta comincia alle 8.45.**

**Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007.**

Il Comitato procede all'audizione dell'Amministratore delegato di TERNA S.p.A., dottor Flavio CATTANEO, il quale svolge una relazione e risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dai deputati LAFFRANCO (PdL) e ROSATO (PD) e dai senatori ESPOSITO (PdL) e PASSONI (PD).

**Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento.**

Il senatore PASSONI (PD) e il deputato LAFFRANCO (PdL) illustrano una propo-

sta di parere sulla quale intervengono il presidente D'ALEMA (PD), i deputati REGUZZONI (LNP) e ROSATO (PD) e il senatore ESPOSITO (PdL).

Il Comitato, dopo avervi apportato modifiche, approva all'unanimità la proposta di parere formulata dai relatori.

#### **Comunicazioni del Presidente.**

Il presidente D'ALEMA (PD) svolge alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori, su cui intervengono il senatore ESPOSITO (PdL) e il deputato ROSATO (PD).

**La seduta termina alle 10.10.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

#### S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente .....	133
Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Udine, Viviana Del Tedesco ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	133

*Mercoledì 15 giugno 2011. — Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.*

#### **La seduta comincia alle 13.45.**

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### **Comunicazioni del Presidente.**

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, avverte che il deputato Francesco Proietti Cosimi è entrato a far parte della Commissione in sostituzione del deputato Antonio Ruggia, dimissionario.

**Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Udine, Viviana Del Tedesco.**  
(*Svolgimento e conclusione*).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del sostituto

procuratore della Repubblica presso il tribunale di Udine, Viviana Del Tedesco, che ringrazia per la sua presenza.

Viviana DEL TEDESCO, *sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Udine*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gaetano PECORELLA, *presidente*, Alessandro BRATTI (PD), Francesco PROIETTI COSIMI (FLpTP) e il senatore Candido DE ANGELIS (MISTO).

Viviana DEL TEDESCO, *sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Udine*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia la dottoressa Del Tedesco per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

#### **La seduta termina alle 15.15.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

#### S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE .....	134
ESAME DELLA PROPOSTA DI RELAZIONE SULLO STATO DELLA SANITÀ NELLA REGIONE CALABRIA .....	134

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Mercoledì 15 giugno 2011. — Presidenza del presidente Leoluca ORLANDO.*

#### La seduta comincia alle 9.05.

Leoluca ORLANDO, *presidente*, comunica che il Presidente della Camera, in data 9 giugno 2011, ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Amerigo Porfidia, in sostituzione del deputato Paola Binetti, dimissionaria.

Leoluca ORLANDO, *presidente*, avverte che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto, nella seduta del 18 maggio scorso, che la Commissione si avvalga, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della delibera istitutiva, della collaborazione della consulente Francesca Incardona.

L'ufficio di presidenza ha convenuto che tale incarico, al pari di quelli conferiti in precedenza, sia attribuito per la durata dell'inchiesta, e si intenda a tempo parziale non retribuito. Ciascun incarico sarà riferito all'espletamento di compiti di volta in volta attribuiti con indicazioni singole e specifiche. Al consulente verrà ricono-

sciuto il solo rimborso delle spese documentate, sostenute in occasione dell'espletamento di tali specifici compiti.

*(La Commissione prende atto).*

Leoluca ORLANDO, *presidente*, avverte che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto, nella seduta del 18 maggio scorso, che la Commissione, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento interno, nonché dell'articolo 3, comma 2, lettera *b*), della delibera sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti, disponga la desecretazione del resoconto stenografico dell'audizione del 2 marzo 2011 (audizione di rappresentanti della Regione Veneto), con contestuale pubblicazione anche sul sito *web* della Camera.

*(La Commissione prende atto).*

#### La seduta termina alle 9.10.

#### ESAME DELLA PROPOSTA DI RELAZIONE SULLO STATO DELLA SANITÀ NELLA REGIONE CALABRIA

#### La seduta comincia alle 9.10.

Leoluca ORLANDO, *presidente*, illustra la proposta di relazione sullo stato della sanità nella Regione Calabria.

Intervengono a più riprese, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, i deputati Benedetto Francesco FUCCI (PdL), Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), Doris LO MORO (PD), Maria Grazia LAGANÀ FORTUGNO (PD), Francesco NUCARA (MISTO), e Lucio BARANI (PDL), cui replica Leoluca ORLANDO, *presidente*.

Leoluca ORLANDO, *presidente*, in considerazione dell'esigenza di integrare il

documento in alcune parti, rinvia il seguito dell'esame della proposta di relazione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10.20.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Comunicazioni del Presidente ..... 3

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Riconoscimento figli naturali. Esame Testo Unificato delle proposte di legge C. 2519 Mussolini, C. 3184 Bindi, C. 3247 Palomba, C. 3915 Governo, C. 4007 Binetti, C. 4054 Brugger e petizioni nn. 534 e 1102 (Parere alla Commissione II) (*Esame e conclusione – Parere con osservazioni*) ..... 3

### GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PER L'ELABORAZIONE DI UNA PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI ..... 6

### COMMISSIONI RIUNITE (I e III)

#### COMITATO DI INDAGINE SULL'ANTISEMITISMO:

Audizione del professor Gert Weisskirchen, membro del Comitato direttivo dell'*Inter-parliamentary Coalition for Combating Antisemitism (ICCA)* ..... 7

### COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e ecorrettive del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Atto n. 364 (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 8

### COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006. Atto n. 367 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) ..... 10

### COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

#### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli che non producono emissioni di anidride carbonica. C. 2844 Lulli, C. 3553 Ghiglia e C. 3773 Scalera ..... 19

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

#### INTERROGAZIONI:

5-04114 Messina: Gettone di presenza per i consiglieri circoscrizionali ..... 20

*ALLEGATO 1 (Testo della risposta)* ..... 24

5-04355 Ginefra: Sulla situazione dell'ordine pubblico nel comune di Altamura ..... 20

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria. Testo unificato C. 3321 Scandroglio, C. 3406 Gregorio Fontana e C. 4272 Tullo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ...	22
--	----

## COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 21 marzo 2007. C. 4388 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	23
---	----

ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	25
--	----

AVVERTENZA .....	23
------------------	----

**II Giustizia**

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 21 marzo 2007. C. 4388 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	26
---	----

## SEDE REFERENTE:

Riconoscimento figli naturali. C. 2519 Mussolini, C. 3184 Bindi, C. 3247 Palomba, C. 3915 Governo, C. 4007 Binetti, C. 4054 Brugger e petizioni nn. 534 e 1102 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3516 Capano</i> ) .....	27
--	----

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione in relazione all'esame dei progetti di legge C. 2519 Mussolini, C. 3184 Bindi, C. 3247 Palomba, C. 3915 Governo, C. 4007 Binetti, C. 4054 Brugger e petizioni nn. 534 e 1102, in materia di riconoscimento di figli naturali del professore Alessandro Lenti, ordinario di diritto privato presso l'Università degli studi di Torino, di rappresentanti dell'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia (AIMMF), del dottore Pasquale Andria, presidente del Tribunale per i minorenni di Salerno, dell'avvocato Giovanna Ruo, presidente dell'associazione « IncamMino – camera minorile nazionale », del professore Cesare Massimo Bianca, presidente della Commissione per lo studio e l'approfondimento di questioni giuridiche afferenti la famiglia e l'elaborazione di proposte di modifica alla relativa disciplina .....	27
---	----

**III Affari esteri e comunitari**

## COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO:

Esame istruttorio della Relazione predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze sull'attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale e sulla partecipazione italiana alle risorse di detti organismi, riferita all'anno 2009. (Doc. LV, n. 4-bis) ( <i>Seguito dell'esame istruttorio e conclusione</i> ) .....	28
--	----

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professor Mohamed Salah Ben Aissa, Presidente del Sottocomitato per le riforme giuridiche e giudiziarie dell'Alta Istanza tunisina per la salvaguardia degli obiettivi della rivoluzione e della transizione democratica .....	29
--	----

## RISOLUZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione .....	30
---	----

7-00584 Narducci: Sulla tutela dei lavoratori frontalieri nella Repubblica di San Marino ( <i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00126</i> ) .....	30
---	----

ALLEGATO 1 ( <i>Nuova formulazione approvata dalla Commissione</i> ) .....	33
--	----

## INTERROGAZIONI:

5-04872 Di Stanislao: Sul contributo italiano a banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale per il 2011 .....	31
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	35
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	32

**IV Difesa**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	37
---	----

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Sottocapo dello Stato Maggiore del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale di Divisione Antonio Ricciardi, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3160 Schirru, C. 4084 Cicu e C. 4113 Di Stanislao, recanti « Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate » .....	37
--	----

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04892 Gidoni: Sull'adeguatezza delle dotazione di munizioni delle unità italiane impegnate nell'operazione <i>Unified Protector</i> .....	38
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	40
5-04893 Ruggia: Sulle vicende connesse alla morte del tenente colonnello Cristiano Congiu ..	38
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	41
5-04894 Di Stanislao: Sui mancati riconoscimenti economici al personale della Marina Militare impegnato nel teatro operativo libico .....	38
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	42

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 366 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	43
Schema di decreto legislativo recante riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa. Atto n. 368 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	44

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival di Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista Roncole Verdi. Nuovo testo C. 1373 e abb. ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i> ) .....	51
ALLEGATO ( <i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i> ) .....	53
Disposizioni per la conservazione, il restauro, il recupero e la valorizzazione di monumenti e per la celebrazione di eventi storici di rilevanza nazionale. Nuovo testo C. 4071 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	52

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## INTERROGAZIONI:

5-03987 Siragusa: Sull'attivazione del corso di formazione alla cultura costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano .....	56
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	59

5-04165 Tommaso Foti: Rimozione di uno spuntone del Palazzo gotico di Piacenza .....	57
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	62
5-04801 De Pasquale: Sul reintegro economico stabilito dalla legge di stabilità del 2010 come contributo alle scuole paritarie .....	57
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	63
5-04293 Zazzera: Attivazione dei licei musicali e coreutici in Puglia .....	57
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	64
<b>AUDIZIONI:</b>	
Audizione del Ministro per i beni e le attività culturali, Giancarlo Galan, sulle linee programmatiche del suo dicastero ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	58
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	58
<b>VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici</b>	
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione del Presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sulla situazione organizzativa e sull'attività dell'Ente .....	67
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi. Atto n. 361 ( <i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento</i> ) .....	67
<b>RISOLUZIONI:</b>	
7-00558 Alessandri: Iniziative in materia di produzione e commercializzazione di sacchi da asporto biodegradabili ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	67
7-00526 Iannuzzi e 7-00579 Gibiino: Sui pedaggi nelle tratte autostradali a gestione diretta dell'ANAS Spa ( <i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	67
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Disposizioni concernenti la riorganizzazione dell'assetto societario e delle funzioni della società ANAS Spa.	
Testo unificato C. 3081 Reguzzoni, C. 3673 Bragantini, C. 4164 Mariani, C. 4217 Dionisi e C. 4245 Stradella ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	69
Modifiche all'articolo 27 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e all'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di determinazione delle somme dovute per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze, nonché disposizioni concernenti l'utilizzazione dei relativi proventi. C. 4242 Montagnoli ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	71
<b>ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:</b>	
Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni concernente la strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti. COM(2011)13 definitivo ( <i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento</i> ) .....	72
Sui lavori della Commissione .....	72
Sull'ordine dei lavori .....	72
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	73
<b>COMITATO RISTRETTO:</b>	
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. C. 3465 Cosenza e C. 4290 Governo, approvato dal Senato .....	73
AVVERTENZA .....	73

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. C. 3681 Velo . 74

## RISOLUZIONI:

7-00566 Lovelli: Collegamenti ferroviari dei territori della provincia di Alessandria e del basso Piemonte (*Seguito della discussione e rinvio*) ..... 74

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci.

Audizione di rappresentanti di Ferrovie dello Stato SpA (*Svolgimento e conclusione*) ..... 75

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 75

AVVERTENZA ..... 75

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) in relazione all'esame della Comunicazione della Commissione europea (COM (2011)78) concernente il riesame dello « Small business act » per l'Europa ..... 76

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 76

**XI Lavoro pubblico e privato**

## COMITATO DEI NOVE:

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi. C. 1524-B Lo Presti, approvato dalla Camera e modificato dal Senato ..... 77

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 77

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità. Testo unificato C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2140 Capitanio Santolini, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gnechchi, C. 4016 Bobba e C. 4150 Poli (*Seguito dell'esame e rinvio*) .. 78

Agevolazioni per la conversione dei rapporti di collaborazione in contratti di lavoro a tempo indeterminato e ulteriori disposizioni in materia di lavoro. C. 3542 Damiano (*Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009*) ..... 78

## COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo ..... 81

## COMITATO RISTRETTO:

Norme in favore del personale a contratto in servizio presso le rappresentanze italiane all'estero. C. 111 Angeli, C. 719 Fedi, C. 1632 Di Biagio, C. 1963 Lenzi ..... 81

**XII Affari sociali**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante ricostituzione della Commissione unica sui dispositivi medici. Atto n. 338 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione*) ..... 82

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 85

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica. C. 746 Grassi, C. 2690 Brigandì, C. 3491 Miglioli (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 4273 Di Virgilio e C. 4251 Nunzio Francesco Testa*) ... 82

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio, C. 2693 Zazzera e C. 2909 De Poli (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 83

ALLEGATO 2 (*Emendamenti e articoli aggiuntivi*) ..... 86

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 84

## COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della lingua dei segni italiana. C. 4207 approvato, in un testo unificato, dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 286 Sereni, C. 351 De Poli, C. 941 D'Ippolito Vitale, C. 1088 Romano, C. 2342 Lorenzin, C. 2528 Rampelli, C. 2734 Carlucci e C. 3490 Miglioli ..... 84

**XIII Agricoltura**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di organizzazioni dei produttori nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)733) e della proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine alle norme di commercializzazione (COM(2010)738) ..... 112

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)733).

Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine alle norme di commercializzazione (COM(2010)738) (*Rinvio del seguito dell'esame congiunto*) ..... 112

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 113

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione ..... 114

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 21 marzo 2007. C. 4388 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 114

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006. Atto n. 367 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) ..... 117

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli. COM(2010)733.

Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine alle norme di commercializzazione. COM(2010)738 (Parere alla XIII Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) ..... 119

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere formulata dal relatore*) ..... 125

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 128

Programma di lavoro della Commissione per il 2011. COM(2010)623 def.	
Prima relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. Doc. LXXXVII-bis, n. 1 ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	119
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	124
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE</b>	
AUDIZIONI:	
Audizione di rappresentanti della Corte dei conti, nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni (atto n. 365) ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione, e conclusione</i> ) .....	131
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	131
<b>COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA</b>	
Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007 .....	132
Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento .....	132
Comunicazioni del Presidente .....	132
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI</b>	
Comunicazioni del Presidente .....	133
Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Udine, Viviana Del Tedesco ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	133
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI</b>	
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE .....	134
ESAME DELLA PROPOSTA DI RELAZIONE SULLO STATO DELLA SANITÀ NELLA REGIONE CALABRIA .....	134

XVI LEGISLATURA

**BOLLETTINO  
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE  
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

---

**INDICE**

---

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA .....	<i>Pag.</i> III
---	-----------------

PAGINA BIANCA

## DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

---

**Comunicazioni del presidente sulla terna di candidature per l'elezione del membro italiano del CPT (Comitato per la prevenzione della tortura)**

*Roma, 15 giugno 2011. – Presidenza del presidente Luigi VITALI.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

Luigi VITALI, *presidente*, ha convocato la riunione odierna per ricordare che si avvicina la scadenza indicativa del mese di luglio per la presentazione, da parte della delegazione parlamentare italiana presso il Consiglio d'Europa, di una terna di nomi da trasmettere al « Bureau » dell'Assemblea per l'elezione del membro italiano del Comitato Europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti disumani o degradanti (CPT), in sostituzione di Mauro Palma, il cui mandato scadrà il prossimo 19 dicembre.

Allo scopo di formulare la terna, che deve essere composta da tre persone indipendenti, di alto profilo etico e di consolidato impegno nel settore, occorre fare una sorta di « *Call for candidatures* » pubblica, così come previsto dalla Risoluzione 1540/2007 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Nell'osservare l'importanza richiamata dalla risoluzione stessa che nella rosa siano rappresentati entrambi i sessi, ricorda l'utilità di un colloquio tra gli aspiranti e i rappresentanti della delegazione parlamentare italiana al CdE, allo scopo anche di accertare la competenza linguistica degli interessati in almeno una delle due lingue ufficiali del Consiglio d'Europa (inglese e francese).

Una volta trasmessa la terna al « Bureau » dell'APCE e da questo controllata e vagliata, essa verrà inviata al Comitato dei Ministri il quale procederà all'elezione a scrutinio segreto del nuovo membro del CPT, rispettando generalmente le preferenze indicate dallo Stato membro interessato.

Con riferimento alla « *Call for candidatures* », osserva che la Delegazione non è deputata ad allestire procedure volte ad una selezione pubblica delle candidature, che comporterebbe peraltro rischi di contenzioso. Ritiene quindi, al fine di adempiere alle indicazioni della predetta Risoluzione, che si potrebbero informare i presidenti dei gruppi parlamentari dei due rami del Parlamento della predetta scadenza, invitandoli a segnalare personalità provviste dei necessari requisiti professionali. Si tratterebbe poi di esaminare i *curricula*, di acquisire gli orientamenti della Delegazione e di informarne i Presidenti delle Camere per poi trasmettere la terna all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Su questa proposta ritiene tuttavia importante acquisire il parere della delegazione.

Il senatore Pietro MARCENARO (PD) osserva che la procedura proposta dal Presidente rischia di essere scivolosa sotto il profilo della reale indipendenza dei

candidati e non adempiere compiutamente ai criteri di selezione richiesti dalla sopracitata risoluzione. Sarebbe quindi preferibile aggiungere a tale iniziativa una maggiore informazione al pubblico, eventualmente attraverso una inserzione sui *siti internet* della Camera e del Senato, con un *link* al resoconto di questa riunione.

Il deputato Giuseppe GALATI (Pdl) osserva che nella risoluzione del Consiglio d'Europa si parla di un vero e proprio bando di selezione pubblica: la sola lettera ai Presidenti di gruppo potrebbe quindi non essere considerata sufficiente dal Bureau dell'Assemblea parlamentare.

Il deputato Andrea RIGONI (PD) rileva che, nell'ottica di una compiuta informazione, deve essere anche ben chiaro il

termine entro il quale debbano pervenire eventuali *curricula*.

Luigi VITALI, *presidente*, raccogliendo le osservazioni dei colleghi, che ringrazia per il loro contributo, conclude in primo luogo di scrivere una lettera ai presidenti di gruppo per ricevere eventuali candidature entro il prossimo 15 luglio. Considera poi comunque necessario consultare i Presidenti delle Camere per avere la loro valutazione sulla procedura più efficace da seguire per la « *call for candidatures* » pubblica, che per la prima volta viene richiesta dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e sulla quale non esistono precedenti. Osserva che le audizioni dei candidati potrebbero svolgersi i prossimi 19 e 20 luglio.

**La seduta termina alle 15.30.**

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 8,20



\*16SMC0004970\*